

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 7 agosto 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 agosto 2026, n. 142.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. (26G00163)..... Pag. 1

DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 143.

Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. (26G00166)..... Pag. 6

DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144.

Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile. (26G00167)..... Pag. 8

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 2026.

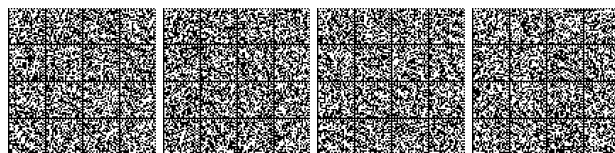
Indizione dei comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 05-Reggio di Calabria della XXIII Circoscrizione Calabria. (26A04132)..... Pag. 32

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 14 luglio 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggi «Consorzio Agrario di Ravenna soc. coop. a r.l.» in Lugo, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (26A03844)..... Pag. 33



DECRETO 14 luglio 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Consorzi Agrari d'Italia S.p.A.» in San Giorgio di Piano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari. (26A03845) *Pag.* 34

DECRETO 22 luglio 2026.

Modifica dell'articolo 5, comma 3, del decreto 19 maggio 2026, relativo alle disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca, ai sensi del regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici - Annualità 2026. (26A03976) *Pag.* 35

DECRETO 24 luglio 2026.

Approvazione e aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. (26A03915) *Pag.* 39

**Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica**

DECRETO 5 giugno 2026.

Meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno di origine rinnovabile. (26A03843) *Pag.* 40

Ministero dell'interno

DECRETO 12 giugno 2026.

Fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali. (26A03941) *Pag.* 60

Ministero della cultura

DECRETO 21 maggio 2026.

Istituzione del «Premio Mattei per la cooperazione culturale». (26A03978) *Pag.* 61

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Saver società cooperativa in liquidazione», in Castelnuovo di Val di Cecina e nomina del commissario liquidatore. (26A03861) *Pag.* 64

DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Servizi alberghieri e turistici in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (26A03862) *Pag.* 65

DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Studio commerciale Nem cooperativa di produzione e lavoro società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Chianciano Terme e nomina del commissario liquidatore. (26A03863) *Pag.* 66

DECRETO 22 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Euromaster società cooperativa», in sigla «Euromaster - soc. coop.» in forma sintetica «Euromaster s.c.» in Paderno Dugnano, in liquidazione coatta amministrativa. (26A03864) *Pag.* 67

DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arredo Casa società cooperativa», in Massa e nomina del commissario liquidatore. (26A03881) *Pag.* 68

DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «ATS - Società cooperativa in liquidazione», in Bibbiena e nomina del commissario liquidatore. (26A03882) *Pag.* 68

DECRETO 22 luglio 2026.

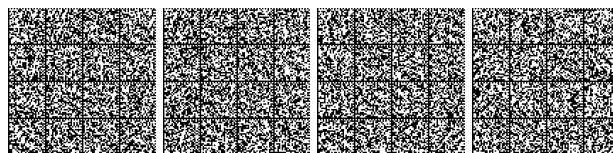
Liquidazione coatta amministrativa della «Computer Art Società cooperativa», in Pietrabondante e nomina del commissario liquidatore. (26A03883) *Pag.* 69

DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Castiglione società cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore. (26A03884) *Pag.* 70

DECRETO 29 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Terrazzieri di Grosseto a r.l.», in Grosseto, in liquidazione coatta amministrativa. (26A03942) *Pag.* 71



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 6 agosto 2026.

Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel *sub-cluster* Piemonte-Liguria. (Ordinanza n. 6/2026). (26A04114) Pag. 72

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 21 luglio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di insulina aspart, «Dazparda». (Determina n. 1016/2026). (26A03885) Pag. 98

DECRETO 21 luglio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Pertuzumab, «Poherdy». (Determina n. 1017/2026). (26A03886) Pag. 100

DETERMINA 21 luglio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Tocilizumab, «Tuyory». (Determina n. 1018/2026). (26A03887) Pag. 103

DETERMINA 21 luglio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Paltusotina, «Palsonify». (Determina n. 1019/2026). (26A03888) Pag. 107

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2026, n. 142, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità». (26A04071) Pag. 109

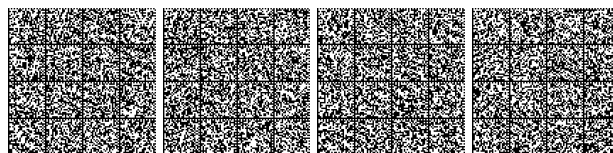
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A04070) Pag. 139

**Autorità di bacino distrettuale
dell'appennino meridionale**

Approvazione del «Piano della compensazione dei sedimenti» di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 1187/2026 del Capo Dipartimento della protezione civile «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle Province di Catanzaro e di Cosenza». (26A03865) Pag. 139





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 agosto 2026, n. 142.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO
2026, N. 108

All'articolo 1:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 1), le parole: «è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito»;

dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

«1-bis) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facoltà di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonché le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalità e di prevenzione della corruzione»;

1-ter) al nono periodo, dopo le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e dell'attività di vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

al numero 3), dopo le parole: «diciassettesimo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al numero 4), la parola: «omnicomprensività» è sostituita dalle seguenti: «omnicomprensività del trattamento economico», le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni», le parole: «quest'ultime» sono sostituite dalle seguenti: «queste ultime» e la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

alla lettera b), dopo le parole: «il Commissario straordinario.» sono aggiunte le seguenti: «e, al secondo periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

“4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio ‘UEFA EURO 2032’ nonché di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione è trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorità nazionale anticorruzione”;

al comma 2, le parole: «all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «di quell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».



All'articolo 2:

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» e dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026*). — 1. Limitatamente ai periodi di effettivo impiego nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”, al personale militare di cui all'articolo 696-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, in deroga all'articolo 1792, comma 1, del medesimo codice, le disposizioni dei commi 2 e 3 del citato articolo 1792.

2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71».

All'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,» e la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «, in fine,»;

al capoverso 6-ter, primo periodo, le parole: «, sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;

al capoverso 6-quater:

al primo periodo, dopo le parole: «della manifestazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al quarto periodo, dopo le parole: «bilancio triennale 2026-2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2:

alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «le parole» è inserito il seguente segno di interpunzione: «:»;

al comma 3, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili,».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «dell'evento» sono inserite le seguenti: «“America's Cup - Napoli 2027”»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di cui all'articolo 19» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «di cui all'articolo 26» sono inserite le seguenti: «, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021»;

al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 7:

al primo periodo, dopo le parole: «13 dicembre 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al secondo periodo, le parole: «, sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate»;

al comma 9, dopo le parole: «modalità di fruizione» sono inserite le seguenti: «dell'esonero contributivo»;

al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «comma 7, nonché» e dopo le parole: «a 300.000 euro per l'anno 2029» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

Nel capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis (*Misure per la sicurezza nelle piscine*). — 1. Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.

2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 è disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti.

3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.

4. Per le spese sostenute per l'adeguamento dei sistemi di cui al comma 1 delle piscine pubbliche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l'anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

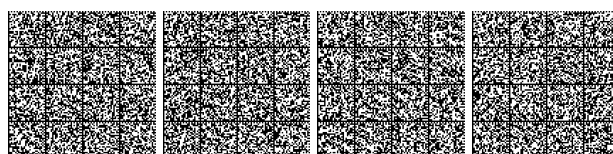
All'articolo 5:

al comma 1:

alla lettera a) sono premesse le seguenti:

«0a) al comma 4, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport nonché alla federazione sportiva interessata”;



0b) al comma 6, dopo l'undicesimo periodo è inserito il seguente: «I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione»;

0c) al comma 8:

1) il quindicesimo periodo è sostituito dai seguenti: «In sede di prima applicazione, le due unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro»;

2) al sedicesimo periodo, le parole: «di tale incarico» sono sostituite dalle seguenti: «degli incarichi di cui al quindicesimo periodo»;

3) dopo il sedicesimo periodo è inserito il seguente: «La Commissione può altresì avvalersi, previo accordo con le società concedenti, di dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto»;

alla lettera a):

al capoverso 8-bis:

al primo periodo, le parole: «indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche» sono soppresse e dopo le parole: «2025, n. 69» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al terzo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «ai relativi adempimenti»;

alla lettera c), le parole: «aggiunto in fine» sono sostituite dalle seguenti: «aggiunto, in fine,», le parole: «indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche» sono soppresse, la parola: «stato», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Stato» e la parola: «avvocatura» è sostituita dalla seguente: «Avvocatura»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. La disposizione di cui alla lettera 0b) del comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36».

All'articolo 6:

al comma 1:

alla lettera a), le parole: «calcio», sono» sono sostituite dalle seguenti: «calcio» sono»;

alla lettera b), le parole da: ««alla Federazione italiana giuoco calcio» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: ««nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali»».

All'articolo 7:

al comma 1, capoverso 270, le parole: «anno 2025, e di 2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2025 e di 2 milioni».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «n. 419» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «con l'Autorità politica delegata in materia di sport» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, limitatamente alla parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'istituzione sportiva» e le parole: «principi e criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «principi e criteri»;

alla lettera c), numero 4), le parole: «delle attività addestrative e certificative previste dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «delle sole attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA), riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale»;

alla lettera d), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) un rappresentante delle sezioni di tiro a segno nazionale designato tra i legali rappresentanti delle sezioni medesime, con le procedure previste dallo statuto»;

alla lettera e), numero 1), le parole: «supplente, designati» sono sostituite dalle seguenti: «supplente designati»;

alla lettera f):

al numero 1), dopo le parole: «di verifica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «dalla legge delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge, di infrastrutture» e le parole: «agibilità, composta» sono sostituite dalle seguenti: «agibilità; la sezione di cui al presente numero è composta»;

al numero 2), alinea, le parole: «patrimoniale, composta» sono sostituite dalle seguenti: «patrimoniale; la sezione di cui al presente numero è composta»;



alla lettera *g*), dopo le parole: «articolo 6» sono inserite le seguenti: «, comma 4, lettera *b*)», le parole: «e che ogni quadriennio olimpico elegge» sono sostituite dalle seguenti: «che ogni quadriennio olimpico elegge» e dopo le parole: «consiglio sportivo» sono inserite le seguenti: «di cui alla lettera *h*) del presente comma»;

alla lettera *h*), numero 4), le parole: «la parità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «le pari opportunità»;

la lettera *l*) è soppressa;

alla lettera *q*), dopo le parole: «organi di giustizia sportiva» sono inserite le seguenti: «e dei responsabili della protezione dei minori che svolgono attività sportiva»;

alla lettera *r*), le parole: «definizione delle» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di»;

alla lettera *t*), sono premesse le seguenti parole: «definizione delle»;

al comma 2, secondo periodo, le parole: «anni, rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «anni; l'incarico è rinnovabile»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione»;

il comma 5 è soppresso;

al comma 6, secondo periodo, le parole: «ai fini dell'esercizio dell'attività di addestramento all'uso delle armi e del rilascio delle certificazioni per gli usi di legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del solo esercizio delle attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del DIMA e di ogni altra certificazione per gli usi di legge riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale»;

al comma 7, alinea, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39»;

al comma 9, secondo periodo, le parole da: «e, ove non siano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e non possono in alcun caso svolgere le attività certificative riservate dalla legge alle sezioni di tiro a segno nazionale, compreso il rilascio del DIMA»;

al comma 12:

all'alinea, secondo periodo, le parole: «rispettivamente, riferiti» sono sostituite dalle seguenti: «riferiti rispettivamente»;

alla lettera *a*), numero 3), le parole: «e degli Ispettori UITs» sono sostituite dalle seguenti: «e degli istruttori dell'Unione italiana tiro a segno»;

al comma 14, terzo periodo, le parole: «sono svolte a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «sono a titolo gratuito»;

al comma 15:

al primo periodo, le parole: «mobili e» sono soppresse;

al secondo periodo, la parola: «autonoma» è soppressa;

al comma 17:

alla lettera *a*), capoverso 3-*bis*, dopo le parole: «lettera *e*)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

alla lettera *c*):

al numero 1), la parola: «forze» è sostituita dalla seguente: «Forze»;

al numero 2):

all'alinea, le parole: «comma 2, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 è inserito»;

al capoverso 2-*bis*, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;

al comma 18:

alla lettera *a*), dopo le parole: «dalle seguenti: «» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e le parole: «ordinamento militare e nella» sono sostituite dalle seguenti: «ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella»;

alla lettera *b*), capoverso, dopo le parole: «di appositi regolamenti» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA è riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorché federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno»;

le lettere *c*), *d*) ed *e*) sono soppresse;

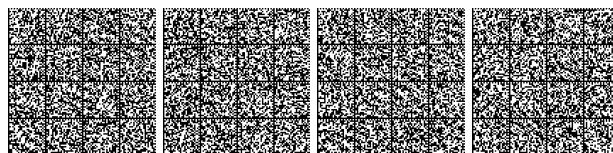
al comma 19, dopo le parole: «articolo 73» sono inserite le seguenti: «, primo comma», le parole: «al primo comma» sono soppresse e le parole: «di cui al del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;

al comma 22, dopo la parola: «adeguano» sono inserite le seguenti: «, qualora necessario»;

il comma 25 è sostituito dal seguente:

«25. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera *b*), sono indette successivamente alla data di approvazione dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 21, lettera *a*), nonché al completamento degli adempimenti di cui al comma 24, secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo e nel rispetto dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. Le procedure elettorali eventualmente indette o espletate prima della data di approvazione dello statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva. Entro trenta giorni dal completamento degli adempimenti di cui al comma 24, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature»;

al comma 26, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando».



Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

«Art. 8-bis (*Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa*). — 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'indirizzo strategico, il coordinamento delle attività sportive di interesse della Difesa, il potenziamento dello sport militare e l'unicità della rappresentanza militare nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, dopo l'articolo 30 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

“Art. 30-bis (*Organizzazione sportiva della Difesa*). — 1. Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito il Gruppo sportivo della Difesa, che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:

a) definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attività sportive della Difesa nonché le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle già consolidate e favorendone la più ampia diffusione;

b) assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la società Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attività sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;

c) coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;

d) definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attività sportive della Difesa;

e) coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attività del Consiglio internazionale dello sport militare;

f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalità nonché attività sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;

g) coordina le attività di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport.

2. Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalità di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa nonché i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa”.

2. I centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurano l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza e operano, con riferimento alle attività sportive, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che svolge la sua attività con personale in servizio.

3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8-ter (*Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa*). — 1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, di promuovere i valori dello sport, di agevolare l'inclusione sociale e l'aggregazione delle comunità locali, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da una limitata disponibilità di impianti sportivi, nonché di valorizzare le infrastrutture sportive dell'Amministrazione della difesa nel rispetto delle esigenze istituzionali, nel capo VI del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 547 è aggiunto il seguente:

“Art. 547-bis (*Attività sportiva dilettantistica*). — 1. Le Forze armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature e di avvalersi del supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «è incrementato di» sono sostituite dalle seguenti: «è rifinanziato in misura pari a».

All'articolo 10:

al comma 3:

al primo periodo, dopo le parole: «Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al secondo periodo, dopo le parole: «Servizio nazionale della protezione civile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

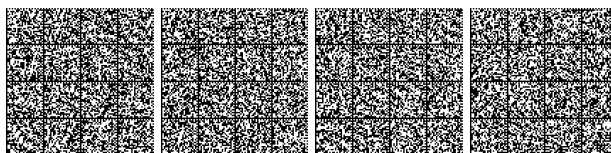
al terzo periodo, dopo le parole: «istituito ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 2»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

al secondo periodo, le parole: «articolo 140, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 140 del codice»;

al terzo periodo, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;



al comma 6:

all'alinea, la parola: «introdotto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;

al capoverso Art. 4-*bis*, comma 1, le parole: «di presidio e prevenzione del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di presidio del territorio e di prevenzione» e le parole: «sul contrasto all'abusivismo in ragione dei flussi» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi».

All'articolo 11:

al comma 7, le parole: «finanziarie, disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «finanziarie disponibili».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2988):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia MELONI e dal Ministro per lo sport e i giovani Andrea ABODI, dal Ministro della Difesa Guido CROSETTO e dal Ministro dell'Interno Matteo PIANTEDOSI (Governo MELONI-I), il 26 giugno 2026.

Assegnato alla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 giugno 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), IV (Difesa) V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione VII (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 30 giugno 2026, il 10, il 14, il 15 e il 16 luglio 2026.

Esaminato in Aula il 20, il 22 luglio 2026 e approvato il 23 luglio 2026.

Senato della Repubblica (atto n. 1978):

Assegnato alla Commissione 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, il 23 luglio 2026, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2^a (Giustizia), 3^a (Affari esteri e difesa), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica, bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede referente, il 23 e il 28 luglio 2026.

Esaminato in Aula e approvato, definitivamente, il 29 luglio 2026.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2026.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 109.

26G00163

DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 143.

Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti, altresì, gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

Visto il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE e, in particolare, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera b);

Visto il regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE;

Visto il regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

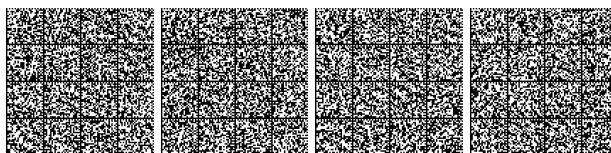
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere obblighi di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi per le quali il regolamento (UE) 2025/40 consente agli Stati membri di adottare una disciplina nazionale in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti, in deroga agli obblighi di riciclabilità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento medesimo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e dell'ambiente e della sicurezza energetica;



E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Disposizioni urgenti in materia di obbligo
di compostabilità di imballaggi*

1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 226-*quater* è aggiunto il seguente:

«Articolo 226-*quinquies* (*Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio*). — 1. I seguenti imballaggi sono messi a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dal regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, qualora certificati da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432 o a *standard* di compostabilità equivalenti riconosciuti a livello europeo:

a) imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;

b) imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande, riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering*;

c) imballaggi di plastica monouso del settore alberghiero, della ristorazione e del *catering* contenenti porzioni individuali di condimenti, ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero, ad eccezione degli:

1) imballaggi forniti insieme ad alimenti pronti da asporto destinati al consumo immediato senza necessità di ulteriori preparazioni;

2) imballaggi necessari per garantire la sicurezza e l'igiene in strutture in cui vige un requisito medico di cura individuale, quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali;

d) imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene per l'utilizzo nel settore ricettivo, come descritti nella classificazione delle attività economiche ATECO 2025, destinati esclusivamente a una prenotazione individuale e a essere smaltiti prima dell'arrivo dell'ospite successivo.

2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 3 del presente articolo, le esenzioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2025/40 si applicano agli imballaggi di cui alle lettere a), b) e c), numero 2), del comma 1 del presente articolo, alle condizioni stabilite dal medesimo paragrafo 4 dell'articolo 25, nonché dall'allegato V del regolamento (UE) 2025/40.

3. Resta fermo, per il caso in cui gli imballaggi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo consistano nei prodotti di plastica monouso di cui al numero 3) della parte B dell'allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, il divieto di cui all'articolo 5, comma 1, del medesimo decreto.

4. Il comma 1 del presente articolo non pregiudica il rispetto degli obblighi di conformità alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con

gli alimenti adottata in attuazione del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, e del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, nonché delle previsioni sulla gestione dei rifiuti di cui al comma 6 dell'articolo 182-*ter* del presente decreto.»;

b) all'articolo 261, dopo il comma 4-*quater*, è aggiunto il seguente:

«4-*quinquies*. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 226-*quinquies*, anche attraverso l'utilizzo di dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro. La sanzione amministrativa di cui al primo periodo è aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione dell'obbligo riguarda quantitativi di imballaggi il cui valore è superiore al dieci per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della medesima legge n. 689 del 1981. Il presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 2030.».

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00166



DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 144.**Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 644 a 646 e da 694 a 702;

Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità»;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;

Vista la legge 26 gennaio 2026, n. 9, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee»;

Visto il decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della regione Calabria, della regione autonoma

della Sardegna e della Regione siciliana, nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per garantire il potenziamento dell'autonomia e della funzionalità degli enti locali;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure volte ad assicurare l'omogenea applicazione delle norme inerenti al pubblico impiego, nonché la funzionalità delle amministrazioni pubbliche, ivi comprese le agenzie e gli enti strumentali, ed in particolare degli enti locali e del sistema sanitario regionale;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la copertura finanziaria ai progetti relativi alla Missione 5, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle correlate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure per il potenziamento e l'efficienza di ulteriori specifici settori di primaria rilevanza, quali la salute pubblica, le pari opportunità e le opere pubbliche;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure volte ad assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico e per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza connessi alla proposta di riprogrammazione presentata dall'Italia alla Commissione europea, mediante il tempestivo avvio delle attività attuative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, anche in relazione agli eventi sismici verificatisi nei giorni 31 luglio 2026 e 1° agosto 2026;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, in vista della scadenza dello stato di emergenza prevista per il 31 dicembre 2026, il trasferimento delle attività di protezione civile, non suscettibili di formare oggetto di rientro in ordinario, in capo al Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione nonché lo sviluppo economico e sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire ulteriori misure urgenti per assicurare il tempestivo utilizzo delle risorse per la prevenzione sismica e la ricostruzione post-calamità;



Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la provvista di personale da assegnare alle strutture di supporto ai Commissari straordinari per la ricostruzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di definire misure urgenti per assicurare, durante la fase di prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali, la presenza di un congruo numero di esperti nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, tenendo conto dei requisiti esperienziali e professionali posseduti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di per assicurare la prima operatività dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro dell'interno e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, della salute, delle imprese e del made in Italy;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA FUNZIONALITÀ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 1.

Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione

1. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: «e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi» sono soppresse;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti di seguito indicati. Il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie che dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro,

non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai soli fini del presente comma, per datore di lavoro si intende il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione alla specificità dell'ordinamento della singola amministrazione, responsabile all'autorizzazione o al diniego delle ferie.».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate ai sensi del comma 1, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, possono applicare, fino al 31 dicembre 2026, le procedure di inquadramento in ruolo, ivi previste, per il personale in servizio a tempo indeterminato che si trovi in posizione di comando, a qualsiasi titolo.

4. Nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonché quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statuari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative. Le confederazioni che si avvalgono della facoltà di cui al presente comma ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100 per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

5. All'articolo 12, comma 5, della legge 10 novembre 2025, n. 167, dopo la parola: «adottate» sono inserite le seguenti: «, ai sensi della medesima disposizione, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal».

6. Le disposizioni introdotte dall'articolo 13, della legge 2 luglio 2026, n. 119, nonché le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-ter, lettere a), b), e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001, si applicano agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, il transito



nella prima fascia continua ad essere disciplinato, anche con riguardo al periodo di cinque anni, dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero dall'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 nelle versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026 è abrogato.

7. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del predetto personale secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale.».

8. L'articolo 8 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale*). — 1. È costituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), di seguito «Comitato».

2. Il Comitato è composto da:

- a) un rappresentante designato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) un rappresentante delle province designato dall'Unione delle province d'Italia;
- e) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA);
- f) tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, maggiormente rappresentative in termini di numero di associati a livello nazionale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- h) un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;
- i) un rappresentante dell'Unione zoologica italiana;
- l) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana;
- m) un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
- n) un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.

3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste successivamente all'acquisizione delle designazioni da effettuare da parte degli enti, organizzazioni ed associazioni di cui al comma 2.

4. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

5. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o da un suo delegato e viene rinnovato ogni cinque anni.

6. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.».

9. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, operante in forza dell'articolo 1, comma 453, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 22 maggio 2023, cessa dalle sue funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Al fine di consentire agli organismi di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, di attuare gli adempimenti tecnico-amministrativi relativi alle verifiche previste dall'articolo 26-ter del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e di adeguare il sistema dei controlli a cura degli organi accertatori preposti, il termine di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 26-ter è fissato al 31 ottobre 2026.

11. Al fine di fronteggiare l'incremento degli affari contenziosi affidati al patrocinio della difesa erariale e assicurarne la piena funzionalità, l'Avvocatura dello Stato è autorizzata, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato. L'Avvocatura dello Stato è altresì autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato.

12. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno 2035, a euro 3.969.922 a decorrere dall'anno 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13. Alla legge 12 settembre 2025, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 4, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

b) all'articolo 7, comma 7, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2,



comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

c) all'articolo 19, comma 2, le parole da: «nei casi in cui» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482»;

d) all'articolo 25, comma 2, le parole: «Nei casi in cui nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insista una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, i cui appartenenti rappresentino almeno il 15 per cento dei residenti» sono sostituite dalle seguenti: «Nei territori dei comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482».

14. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 253, le parole: «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2027» e le parole: «in essere alla data del 1° gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «in essere alla data del 1° agosto 2026»;

b) al comma 298, le parole: «entro il 30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2027».

15. All'articolo 5-bis, comma 1, secondo periodo, della legge 12 luglio 2011, n. 112 la parola «due» è sostituita da «tre». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 75.099 per l'anno 2026 e a euro 180.237 a decorrere dal 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 2.

Misure urgenti per il superamento dei vincoli finanziari, per il potenziamento della funzionalità, dell'autonomia organizzativa e dei progetti sociali degli enti locali, nonché in materia di segretari comunali e di province

1. Alle amministrazioni soggette ai vincoli di cui all'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, non si applicano i commi 557, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: «15 settembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 31-bis, le parole: «31 luglio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2027»;

b) al comma 33, terzo periodo, le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026» e il quinto periodo è soppresso;

c) dopo il comma 33 è inserito il seguente:

«33-bis. Entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni sono tenuti ad attestare l'avvenuto utilizzo o il mancato utilizzo delle economie di cui all'ultimo periodo del comma 32, con l'indicazione analitica delle spese sostenute. Con decreto del Ministero dell'interno sono definite le modalità di attestazione attraverso il sistema di cui al comma 35.»;

d) al comma 34 le parole: «31 ottobre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2027».

4. All'articolo 1, comma 139-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di mancato rispetto del predetto termine di conclusione dei lavori, il contributo è revocato per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.».

5. Per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, il Ministero dell'interno, con riferimento alla procedura per l'ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, bandita con il decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel «Portale PA», può organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso di cui all'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualità, ivi comprese le facoltà assunzionali di cui all'articolo 9, comma 2-*quater*, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

6. Entro i limiti di cui al comma 5, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria. Alla sessione straordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dall'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di svolgimento del corso concorso di formazione e di tirocinio pratico.



7. L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria di cui al comma 5 è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

8. Ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede. Nei casi di collocamento in disponibilità del segretario di fascia C al termine dell'incarico di cui al primo periodo, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C, secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto relativo all'Area delle funzioni locali del 23 febbraio 2026, la retribuzione di posizione è erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo.

9. Fino al 31 dicembre 2028, al fine di garantire una tempestiva ed efficace risposta alle esigenze di sicurezza del territorio comunale, per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale il termine di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è di quattro anni.

10. Al fine del riallineamento dei mandati, la durata dei consigli provinciali in carica è prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia. La presente disposizione non comporta interruzione dei mandati dei consigli provinciali.

11. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'esercizio 2026, destinato a finanziare progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025 recante la rimodulazione del Piano.

12. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 11, si provvede:

a) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

b) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

c) quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 11,7 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

e) per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7,8 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

Art. 3.

Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 248, comma 1, dopo la parola: «bilancio» sono aggiunte le seguenti: «di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-bis»;

b) all'articolo 249 le parole: «dei mutui previsti dall'articolo 255 e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la facoltà dell'ente di ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti per il finanziamento di debiti fuori bilancio con le modalità previste dall'articolo 194.»;

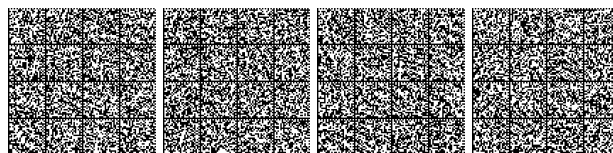
c) all'articolo 255:

1) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. A valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione prevista dall'articolo 258, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata.

4. L'anticipazione di cui al comma 3 è ripartita annualmente, nei limiti della disponibilità del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la concessione, corrispondenza, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.

5. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di li-



quidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

6. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.»;

2) al comma 9, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

3) al comma 10, le parole: «e dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui» sono sostituite dalle seguenti: «dei mutui» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata trova applicazione l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.»;

d) all'articolo 259:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno, entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 252, comma 2, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato. Decorso i tre mesi senza che sia presentata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, il competente prefetto assegna al consiglio un termine perentorio, non superiore a quarantacinque giorni, per adempiere, trascorso il quale il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio. Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.»;

2) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

«1-ter.1. L'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto.».

Art. 4.

Disposizioni urgenti in materia di Servizio sanitario regionale e di salute pubblica

1. Al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attività nelle quali il Ministero della salute è subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute.

2. Il Commissario di cui al comma 1, di seguito «Commissario», è individuato tra soggetti di comprovata competenza ed esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse, con specifica qualificazione nelle materie della logistica, della gestione patrimoniale, dei contratti pubblici e della disciplina ambientale concernente la gestione e lo smaltimento dei rifiuti, in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente e che non versino in situazioni di conflitto di interessi.

3. Il Commissario cessa dalle proprie funzioni con il completamento delle attività affidate e comunque entro il 31 marzo 2027. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ove necessario per assicurare la continuità del servizio, il Commissario può avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano già custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea.

4. Nell'esecuzione delle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In ragione dell'urgenza delle operazioni e della necessità di assicurarne il completamento entro il termine di cui al comma 3, il Commissario può derogare alle disposizioni procedurali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, ove ciò sia strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei commi 1, 2 e 3, fermo restando il rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea.

5. Il Commissario presenta al Ministro della salute una relazione conclusiva sull'attività svolta entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico.

6. A decorrere dall'immissione nelle funzioni e fino alla scadenza dell'incarico indicata nel comma 3, al Commissario spetta un compenso di euro 40.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro



16.667 per l'anno 2026 e a 10.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028.

7. Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provvede quanto a:

a) 25 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

b) 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, numero 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

d) 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, si applicano, limitatamente all'anno 2024, anche con riferimento alle risorse di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni dalla legge 9 ottobre, n. 137. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. All'articolo 2 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettere c), e), f), g), h) e l), del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 4 è abrogato;

d) al comma 5, quarto periodo, le parole: «all'Organismo» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266»;

e) al comma 6, le parole: «l'Organismo» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «il Ministro della salute».

10. L'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui all'articolo 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, svolge, altresì, le funzioni di:

a) monitoraggio del piano sanitario nazionale, dei patti per la salute e verifica dell'attuazione degli accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS; tenuta dell'elenco dei soggetti destinatari della disposizione di cui all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS, finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità;

d) pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del *National Health Prevention Hub*; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL; raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196.

Art. 5.

Misure urgenti in materia di amministrazione scolastica

1. All'articolo 1, comma 4-ter, primo periodo, della legge 10 marzo 2000, n. 62, le parole: «per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028».

2. All'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. La cancellazione di cui al primo periodo non si applica alle graduatorie dei concorsi ordinari.».

3. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, all'articolo 15-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «fino all'anno scolastico 2026/2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno scolastico 2027/2028» e le parole: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «personale del comparto funzioni locali per il triennio 2022-2024».

b) al terzo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2028».



Art. 6.

Disposizioni urgenti per la valorizzazione del sistema della formazione superiore e della ricerca

1. All'articolo 11 della legge 20 novembre 2017, n. 167, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente: «2-quater. Le risorse di cui al comma 1, per la parte eccedente le finalità di cui al medesimo comma, sono assegnate alle università statali secondo le modalità di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti.».

2. All'articolo 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, secondo periodo, le parole: «specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento,» sono sostituite dalle seguenti: «lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento,»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Ogni riferimento all'espressione "diplomi accademici di primo e secondo livello", ovunque ricorra in disposizioni vigenti, è da intendersi, rispettivamente, alle lauree e lauree magistrali rilasciate dalle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.».

3. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

Art. 7.

Misure urgenti in materia di giustizia, sicurezza pubblica e difesa nazionale

1. Al decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole: «del lavoro,» è inserita la seguente: «ecclesiastico,» e, dopo la parola: «internazionale», sono inserite le seguenti: «privato e processuale»;

b) all'articolo 2, il comma 5 è soppresso;

c) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione). — 1. Al fine di garantire che i procedimenti previsti e disciplinati dal capo II del presente decreto siano definiti nei tempi previsti, e dunque senza la preventiva definizione dell'arretrato pendente, presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è istituito un ufficio per il processo stralcio per la più celere definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 e aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1. I procedimenti di cui al primo

periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017.

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali è delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione di tutti i procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonché l'adozione dei relativi provvedimenti definitivi in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed è immediatamente esecutivo.

4. Con il medesimo provvedimento di assegnazione di cui al comma 3, adottato ai sensi del citato articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto n. 12 del 1941, la trattazione e la definizione dei procedimenti di cui al comma 1, può essere delegata anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, e ai magistrati onorari confermati, in servizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate, che aderiscano ad apposito interpello.

5. Per le maggiori esigenze delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, i magistrati onorari confermati a seguito della procedura di cui all'articolo 2 della legge 15 aprile 2025, n. 51, sono destinati ai tribunali distrettuali tenuto conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della stessa procedura. Conclusa la procedura valutativa di cui al primo periodo, la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace è determinata, entro sei mesi, con le medesime modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto del contingente complessivo attualmente previsto. Con separato decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro otto mesi dalla conclusione della medesima procedura valutativa, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace, nel rispetto della vigente dotazione organica complessiva.

6. I giudici onorari delegati ai sensi dei commi 3 e 4 sono destinati, in via esclusiva, salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari è assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.



7. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo e in quanto compatibili. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applica la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 116 del 2017.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza può essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-*ter* del codice di procedura civile.

9. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitivi ai sensi del comma 3 è possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.

10. Anche al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo è disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unità di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le unità da destinare alla Corte di cassazione è titolo preferenziale l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità.

11. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 10 è autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:

a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva

e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.».

2. All'articolo 168-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la conformità delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale introduzione di un giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170, diretto a consentire al beneficiario e alle parti di contestare la liquidazione.»;

c) i commi 3, 3.01 e 3.02 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha già emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

3.1. Qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-*bis* e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-*ter*.»;

d) il comma 3-*ter* è sostituito dal seguente:

«3-*ter*. Per tutto quanto attiene agli ulteriori diritti del prestatore del servizio per il caso di ritardo nel pagamento, inclusa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.».

3. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale.»;

b) all'articolo 6, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nelle altre attività previste dalla con-



trattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale.».

4. L'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e l'articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

5. Dopo l'articolo 5 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis* (*Piante organiche della magistratura ordinaria*). — Le piante organiche della magistratura ordinaria sono determinate dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non può essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre.».

6. A decorrere dal 1° luglio 2027 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di 25 unità, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado di cui al comma 5. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto.

7. All'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45, le parole: «9.981 fino al 30 giugno 2026 e nel numero di 10.039 fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «10.039 fino al 30 giugno 2027 e nel numero di 10.064 fino al 31 dicembre 2029».

8. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1° luglio 2027, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 6.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 142.381 per l'anno 2026 e di euro 1.708.567 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 è autorizzata la spesa di euro 955.037 per l'anno 2027, di euro 2.176.734 per l'anno 2028, di euro 2.672.152 per l'anno 2029, di euro 2.672.152 per l'anno 2030, di euro 3.130.025 per l'anno 2031, di euro 3.473.759 per l'anno 2032, di euro 3.476.672 per l'anno 2033, di euro 3.601.746 per l'anno 2034, di euro 3.612.169 per l'anno 2035 e di euro 7.371.182 annui a decorrere dall'anno 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di euro 401.000 per l'anno 2027 relativamente alle spese concorsuali, di euro 112.500 per l'anno 2027 e di euro 11.250 annui a decorrere dall'anno 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.468.537 per l'anno 2027 e di euro 7.382.432 a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

10. Per il potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori, anche relativi allo svolgimento delle verifiche preliminari di identità, di sicurezza e delle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dall'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure, è autorizzata nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato non prima del 1° dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 753.439 per l'anno 2026, euro 19.198.014 per l'anno 2027, euro 26.388.270 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, euro 26.459.333 per l'anno 2031, euro 27.241.020 per ciascuno degli anni dal 2032 al 2035 ed euro 27.325.392 annui a decorrere dall'anno 2036.

12. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 10, è autorizzata la spesa di euro 1.201.014 per l'anno 2026, euro 1.140.067 per l'anno 2027, euro 660.000 per l'anno 2028, euro 1.410.000 per l'anno 2029, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2031, euro 1.410.000 per l'anno 2032, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 1.410.000 per l'anno 2035 ed euro 660.000 annui a decorrere dall'anno 2036.

13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, pari complessivamente a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029, euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede:

a) quanto a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».



14. All'articolo 17 del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le esigenze di funzionalità di cui al comma 3, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato può essere disposto l'avvio al corso di formazione di aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, l'articolazione dei corsi di formazione può essere disposta in più cicli, ai sensi dell'articolo 66, commi 7, 8 e 9 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai concorsi già indetti.»

15. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1477-ter:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La durata delle cariche direttive è di quattro anni e non può essere frazionata. Non è consentita la rielezione per più di tre mandati consecutivi. Coloro che hanno ricoperto per tre mandati consecutivi le cariche di cui al comma 1 sono nuovamente rieleggibili trascorsi tre anni dalla scadenza del terzo mandato.»;

2) al comma 4, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

b) all'articolo 1479-ter, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la documentazione su cui richiedere il parere previsto dalla legge e dai regolamenti è inviata, di norma, entro un termine non inferiore ai dieci giorni.»;

c) all'articolo 1480, al comma 9:

1) al primo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

2) al secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

3) il terzo periodo è soppresso.

17. All'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo la parola: «trattamento» è inserita la seguente: «economico»;

b) alla lettera g) dopo la parola: «trattamento» è inserita la seguente: «economico»;

c) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229».

Art. 8.

Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, e controllo della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonché di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, l'incarico del Commissario e la durata della Struttura commissariale per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono prorogati fino al 31 dicembre 2030. Fino alla medesima data, gli incarichi dirigenziali di livello generale, e non generale, possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura svolge le seguenti funzioni:

a) definisce, previa comunicazione al Tavolo operativo istituito con decreto-legge 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi dignitosi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa, tesi al superamento degli insediamenti abusivi, che preveda:

1) il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;

2) misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati all'implementazione di soluzioni abitative dignitose nel settore agricolo, avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo;

3) il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui al decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

4) la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalità organizzata e di quello demaniale, tenendo conto, tra le altre cose,



della ricognizione di cui all'art. 3 decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2026, n. 116;

b) assicura il coordinamento delle Amministrazioni centrali interessate, delle regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e degli *stakeholder* di settore, al fine di garantire una governance unitaria, integrata ed efficace degli interventi;

c) coordina, d'intesa con le Amministrazioni competenti, l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione;

d) promuove e adotta le misure necessarie ad accelerare le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione;

e) assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformità agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d'uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilità degli interventi nel tempo;

f) relaziona trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

g) riferisce periodicamente al Tavolo operativo di cui al decreto-legge n. 119 del 2018 sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario di cui alla lettera a) del presente articolo.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 si provvede, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché dell'assistenza tecnica, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA S.p.A., che può svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 63 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e di soggetto attuatore, con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del comma 6, terzo periodo.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettagliati i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura commissariale, nonché i rapporti convenzionali, ivi compresi i rapporti di cui al comma 3, a valere sulle risorse del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione

delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Al fine di attuare gli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera a), con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta l'assegnazione in favore del Commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel limite massimo di 60 milioni di euro e fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 750, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Con la delibera del CIPESS di cui al primo periodo sono, altresì, definite le modalità di restituzione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, delle somme trasferite al Commissario straordinario e non utilizzate in coerenza con il cronoprogramma finanziario indicato per ciascun investimento nella medesima delibera. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), numero 2), e dal comma 3, ultimo periodo, si provvede nel limite complessivo del 4 per cento delle risorse assegnate ai sensi del presente comma.

Art. 9.

Disposizioni urgenti in materia di disabilità

1. All'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: «è autorizzata la spesa di euro 165.196.120 per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 119.347.088 euro per l'anno 2026».

2. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementata di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e, con riguardo alla quota di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della medesima legge, di 8.788.509 euro per l'anno 2027.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 23.612.251 euro per l'anno 2026 e a 8.788.509 euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 23.612.251 euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;

b) quanto a 8.788.509 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.



Art. 10.

Ulteriori disposizioni urgenti per il funzionamento degli enti pubblici e l'attuazione del PNRR

1. Per assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017, ai fini di cui all'articolo 13, quarto comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, l'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, può provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con l'esibizione di documentazione di data certa, nonché con eventuali dichiarazioni del lavoratore, rese ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e con eventuali attestazioni del datore di lavoro a corredo. Ai fini della presente disposizione, per i periodi oggetto di rendita vitalizia, si possono prendere a riferimento i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o, ove necessario, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, pubblicato nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016. Ai fini della costituzione della rendita vitalizia gli oneri economici rimangono a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, anche nei casi di cui all'articolo 13, quinto e settimo comma, della legge n. 1338 del 1962. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Per effetto della proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è così integrata:

a) 153.460.000 euro a favore dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;

b) 26.540.000 euro a favore dell'Investimento 11 della Missione 7, del PNRR «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;

c) 108.000.000 euro a favore dell'Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Treni diagnostici»;

d) 180.000.000 euro a favore dell'Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1, del PNRR «Miglioramento delle stazioni ferroviarie».

3. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 2, mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare degli investimenti di cui al comma 2, può procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.

Art. 11.

Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale

1. All'articolo 29 della legge 13 giugno 2025, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 4, comma 1, non si applica alle attività spaziali effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, prima della data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e da 3 a 7 e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20.

2-ter. Le disposizioni dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione.»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Abrogazioni e norme transitorie».

Capo II

ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI EFFETTI DELL'EVOLUZIONE DEL FENOMENO BRADISISMICO IN ATTO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Art. 12.

Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026

1. La regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta altresì ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata in esecuzione di prov-



vedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400 per i nuclei monofamiliari, di euro 500 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700 per quelli composti da tre persone, di euro 800 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decoro dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 13, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania.

Art. 13.

Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è istituito un Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di

euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo di cui al primo periodo spetta, altresì, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

2. Al contributo di cui al comma 1 si applica l'articolo 9-novies, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come interpretato dall'articolo 14 del presente decreto, intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

3. I comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del citato decreto-legge n. 76 del 2024, a pena di decadenza del diritto al contributo.

4. Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2026, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché il limite di spesa di cui al comma 1, i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo sono definiti dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 9-novies, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2024, che si applica anche ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 di cui al comma 1 del presente articolo, intendendosi, agli effetti del presente articolo, il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai



sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 14.

Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026

1. All'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026»;

b) al comma 1, le parole: «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2026» e le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 2026»;

c) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Il termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, in relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonché del 21 maggio 2026, è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4-ter. Con la medesima delibera di cui al comma 4-bis, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate.

4-quater. I comuni istruiscono le domande presentate ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle domande ammissibili nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025.»;

d) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi

sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9-novies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, nonché al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025, in combinato disposto con l'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e gli articoli 1117, 1128, 1130, 1131 e 1135 del codice civile, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale ai sensi degli articoli 9-novies, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. Resta fermo l'obbligo di presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo di cui all'articolo 7, comma 4, lettera d), del citato decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

3. All'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento». La disposizione di cui al primo periodo si applica, altresì, alle domande di contributo, di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026.

Art. 15.

Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026

1. All'articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «nonché, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, entro la data del 30 aprile 2025,



in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, entro la data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;

2) al secondo periodo, le parole: «nonché, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del sisma del 21 maggio 2026», nonché le parole: «31 dicembre 2026», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera b), pari a euro 2.725.000 per l'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 16.

Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile

1. Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, i comuni interessati, assegnatari del predetto personale, possono bandire in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. Il personale stabilizzato ai sensi del presente comma, per i cinque anni conseguenti all'assunzione a tempo indeterminato, è tenuto a svolgere l'attività lavorativa presso i servizi comunali di assegnazione.

2. All'articolo 6 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In ragione della prossimità territoriale con la zona di intervento definita nel piano straordinario di cui all'articolo 2, la città metropolitana di Napoli co-

ordina altresì la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera a), e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui, per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3. La città metropolitana di Napoli provvede all'approvazione del piano di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 17.

Misure urgenti per il potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Nei programmi di cui al presente numero possono essere inseriti, altresì, gli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei»;

b) al comma 5, le parole: «, individuate previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti,» sono soppresse.

2. Al fine di consentire ai comuni di Pozzuoli e di Bacoli di fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nell'ambito dei propri territori, attraverso opere o interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026, di cui euro 600.000 per il Comune di Pozzuoli ed euro 400.000 per il Comune di Bacoli, e di euro 1,5 milioni per l'anno 2027, di cui 1 milione di euro per il Comune di Pozzuoli e euro 500.000 per il Comune di Bacoli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.



*Capo III*MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE SISMICA E LA
RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Art. 18.

*Disposizioni per assicurare la ricostruzione
post sisma nel centro Italia*

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato fino al 31 dicembre 2029 nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge 30 dicembre 2025, n. 199. Agli oneri derivanti dalla proroga di cui al primo periodo, pari a 59 milioni di euro annui negli anni dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate al «sisma 2016 centro Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029», pubblicato nel sito *internet* istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Casa Italia.

2. In considerazione della scadenza dello stato di emergenza prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 590, della citata legge n. 199 del 2025, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie.

3. Alla disciplina del completamento delle attività e delle funzioni di protezione civile non trasferite ai sensi del comma 2 al Commissario straordinario del Governo si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

4. Le ordinanze di protezione civile che regolano le attività e le funzioni di protezione civile trasferite ai sensi del comma 2 cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse trasferite ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario del Governo può adottare una o più ordinanze allo scopo di prevedere l'applicazione, senza soluzione di continuità e non oltre il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile di cui al primo periodo, ritenute necessarie in relazione alla medesima gestione straordinaria. Tali ordinanze, fermo restando il termine finale di efficacia relativo alla scadenza del termine della gestione straordinaria di cui al secondo periodo, possono essere modificate o abrogate con successive ordinanze del medesimo Commissario straordinario del Governo, da adottare in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

5. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La struttura, su proposta del Commissario straordinario, dispone la cancellazione dall'Anagrafe anche dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, relativo ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del presente comma.»;

b) all'articolo 34, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Commissario straordinario provvede alla cancellazione dall'elenco speciale del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale. Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede



a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale.».

6. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, può disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.

7. Nei casi di cui al comma 6 e ferme restando le ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con apposite ordinanze del Commissario straordinario, adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuate le attività di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalità di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori delle attività di progettazione.

8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023, di cui all'articolo 1, commi 677, 678 e 678-bis, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

9. Al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è incrementata di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 19.

Primo cratere

1. Ai fini del presente articolo, il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a far data dal 24 agosto 2016 è costituito, tenuto conto che sono stati i comuni più colpiti e nell'ambito dei quali si sono registrate vittime, dai territori dei comuni di Amatrice e Accumoli, siti nella regione Lazio, e dal territorio del comune di Arquata del Tronto, sito nella regione Marche.

2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni del primo cratere di cui al comma 1 possono assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 3, il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti

enti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine, il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.

3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 2. Il riparto del fondo di cui al presente comma è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. In favore dei comuni del primo cratere di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano anche per gli anni d'imposta 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai soli fini dell'applicazione della disposizione di cui al primo periodo, il termine del 31 dicembre 2021 di cui al comma 3 del citato articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 si intende al 31 dicembre 2028. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 20.

Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016

1. Le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 18 marzo 2025, n. 40, si applicano anche al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.



2. Il programma di sviluppo, corredato di relazione tecnica, è approvato con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

3. Nel programma di sviluppo di cui al comma 2, una quota dei finanziamenti non inferiore al 5 per cento è destinata ai comuni del primo cratere di cui all'articolo 19.

4. Al programma di sviluppo si provvede nel limite del 4 per cento degli stanziamenti annuali successivi all'anno 2026 di cui all'articolo 1, comma 362, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Art. 21.

Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono assegnate in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori le medesime strutture sono ubicate.

2. I comuni utilizzano le strutture di cui al comma 1 per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalità, oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di assegnazione in proprietà delle strutture di cui al comma 1, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse sono a carico dei bilanci comunali. Al fine di contribuire a sostenere gli oneri di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile può, con proprio provvedimento, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedere all'assegnazione ai comuni di un contributo tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di ogni singolo comune.

4. Le spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono rimborsate ai comuni, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, fino al termine dello stato d'emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-*decies*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Successivamente, previo trasferimento dei fondi residui di cui al primo periodo da parte del Dipartimento della protezione civile, tali

spese possono essere rimborsate ai comuni con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, secondo criteri, modalità e condizioni disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.

5. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. Le strutture di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

7. L'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.

Art. 22.

Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma

1. All'articolo 1, comma 617, della legge 30 dicembre 2025 n. 199 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al secondo periodo del presente comma, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di spesa, nonché l'utilizzo delle risorse di cui al comma 616, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere autorizzata, previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica, la rimodulazione delle assegnazioni di cui all'allegato VI tra i commissari e gli uffici speciali ivi indicati.».

Art. 23.

Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali

1. All'articolo 19 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2026, n. 59, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. In sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:

a) i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d);



b) i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché, in alternativa, del requisito di cui alla lettera e) o di adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente lettera.».

Art. 24.

Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee

1. All'articolo 7 della legge 26 gennaio 2026, n. 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operatività, all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali previsti dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia è autorizzato ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente.».

2. All'articolo 33, comma 1, della legge 26 gennaio 2026, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del 40 per cento della dotazione organica complessiva, di cui almeno sei unità di personale dirigenziale»;

b) al quinto periodo, le parole: «, già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia,» sono soppresse.

3. Al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è rifinanziata di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

4. All'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 7 maggio 2026, n. 70, le parole: «sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «sono definite, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Capo IV

MISURE URGENTI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE

Art. 25.

Misure in materia di riscossione locale

1. All'articolo 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, i commi da 2-bis a 2-undecies sono sostituiti dai seguenti:

«2-bis. Le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere affidate, secondo le modalità di cui ai commi da 2-sexies a 2-quinquiesdecies del presente articolo, alla società AMCO - Asset management company S.p.A. (AMCO) che, tramite il patrimonio destinato o i patrimoni destinati di cui al comma 2-octies, le esercita mediante i soggetti individuati ai sensi del comma 2-novies. I crediti relativi a tali entrate restano nella titolarità degli enti di cui al primo periodo, ai quali è preclusa la facoltà di cui al comma 2. La riscossione coattiva di cui al presente comma può riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate - Riscossione, discaricati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110.

2-ter. Per gli enti locali che non si avvalgono della facoltà di cui al comma 2-bis, l'affidamento alla società AMCO del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie è obbligatorio, fermo restando quanto previsto dal comma 2-quinquies, qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è aggiornata, con cadenza triennale, la soglia di cui al presente comma. All'individuazione degli enti locali tenuti ad affidare alla società AMCO la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai sensi del presente comma e del comma 2-quater si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della percentuale di smaltimento dei residui attivi definita ai sensi del quarto periodo di cui al presente comma. La percentuale di smaltimento dei residui attivi di cui al presente comma è calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) come complementi all'unità del rapporto tra:

a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui at-



tivi di competenza, del 50 per cento dei residui attivi formati nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formati nel primo anno del triennio;

b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.

2-quater. Per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultano acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi, l'affidamento del servizio di riscossione coattiva alla società AMCO è obbligatorio.

2-quinquies. Sono in ogni caso esclusi dall'obbligo di cui al comma 2-ter gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui alla lettera a) o alla lettera b) del medesimo comma 2-ter, nonché gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi di cui alla citata lettera a) inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate di cui al comma 2-bis.

2-sexies. L'affidamento da parte dell'ente locale avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dal decreto di cui al comma 2-duodecies e si conformano alle relative disposizioni. L'affidamento alla società AMCO della riscossione delle entrate di cui al comma 2-bis ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione di cui al secondo periodo e automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata, salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla società AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico. Per gli enti locali di cui ai commi 2-ter e 2-quater la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2-ter o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla società AMCO in presenza delle condizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater è nullo. Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia di cui al comma 2-ter, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla

suddetta soglia nel triennio successivo alla pubblicazione del decreto di cui al terzo periodo del medesimo comma 2-ter.

2-septies. La remunerazione dovuta alla società AMCO dall'ente locale è stabilita con il decreto previsto dal comma 2-duodecies. Restano a carico del debitore:

a) le spese di notifica degli atti, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

b) le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

c) le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero, individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera b), della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023;

d) gli interessi di mora come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019.

2-octies. La società AMCO istituisce, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali di cui al presente articolo secondo le disposizioni previste dal decreto di cui al comma 2-duodecies. I patrimoni destinati di cui al primo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società. Le attività affidate in gestione alla società AMCO non concorrono alla formazione del patrimonio netto della società e restano nella titolarità dell'amministrazione affidataria e di esse è data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria. Delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponde esclusivamente il patrimonio medesimo. I beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possono formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della società AMCO né essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la società. I risultati economici della gestione sono imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria. Per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di riscossione di cui al presente articolo, sono aperti dalla società AMCO uno o più conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale affidatario. I tempi di ri-



versamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 2-*duodecies*.

2-*novies*. Per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva di cui al comma 2-*bis*, la società AMCO si avvale di uno o più operatori dotati dei requisiti di cui al comma 2-*decies*, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La società AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione di cui al comma 2-*bis* ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

2-*decies*. La procedura di cui al comma 2-*novies* tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla società AMCO con il decreto di cui al comma 2-*duodecies* e in particolare:

a) dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;

b) della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;

c) della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;

d) della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

2-*undecies*. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 2-*bis*, limitatamente ai crediti in gestione e per la durata dell'incarico, ad AMCO sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027 i poteri di cui al titolo VI del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, ed è consentito l'accesso ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 35, commi da 25 a 26-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera b-*ter*) del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. I riferimenti ivi contenuti

all'agente della riscossione e ai relativi dipendenti e direttori si intendono riferiti ad AMCO e ai suoi dipendenti e rappresentanti. Ai medesimi fini, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a 26-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera b-*ter*) del decreto legislativo n. 127 del 2015, possono essere trasmessi da AMCO ai soggetti di cui al comma 2-*novies*. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, ad AMCO e, per il suo tramite, ai soggetti di cui al comma 2-*novies*, sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Tali ultimi soggetti agiscono come concessionari del servizio di riscossione coattiva delle entrate degli enti locali e a tal fine sono loro attribuiti, per la durata dell'incarico e sempre limitatamente ai crediti in gestione, i poteri di cui al primo periodo. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

2-*duodecies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*undecies* e da 2-*terdecies* a 2-*quindiesdecies* e, in particolare, l'adeguamento dei requisiti di cui al comma 2-*ter* agli enti locali di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, diversi dai comuni. Il decreto di cui al presente comma disciplina, anche attraverso l'istituzione di uno specifico comitato, le modalità di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2-*bis* e il contenuto minimo delle convenzioni di cui al comma 2-*sexies*. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

2-*terdecies*. I sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati assicurano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione. Le specifiche tecniche per l'interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 2-*novies*. La società AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrità e riservatezza, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali. Le modalità di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di riscossione garantiscono l'accessibilità nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorità di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.



2-quaterdecies. Le attività di riscossione affidate alla società AMCO e le ulteriori attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui al comma 2-*novies* di cui la società AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e delle relative disposizioni di attuazione.

2-quinquiesdecies. L'obbligo di affidamento alla società AMCO previsto dal comma 2-*ter* cessa, qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi, calcolati secondo quanto previsto al comma 2-*ter*, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali e conseguentemente si applicano le disposizioni di cui al comma 2-*bis* e le altre previste a legislazione vigente.

2-sexiesdecies. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, non si applicano ai versamenti alla società AMCO nell'ambito delle attività di cui al presente articolo.

2-septiesdecies. Al fine di consentire la cessazione delle funzioni di cui al comma 2-*bis* da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissato il termine temporale a decorrere dal quale è disposta la suddetta cessazione.».

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZI, *Ministro del turismo*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

VALDITARA, *Ministro dell'istruzione e del merito*

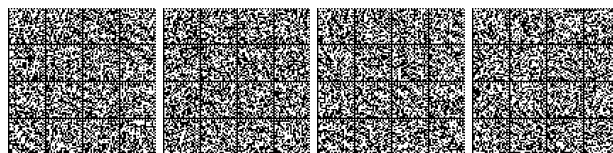
BERNINI, *Ministro dell'università e della ricerca*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO



ALLEGATO I

(art. 7 comma 6)

«Tabella B

(articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

<i>A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione</i>	<i>1</i>
<i>B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione</i>	<i>1</i>
<i>C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:</i>	
<i>Presidente aggiunto della Corte di cassazione</i>	<i>1</i>
<i>Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione</i>	<i>1</i>
<i>Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche</i>	<i>1</i>
<i>D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità</i>	<i>65</i>
<i>E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione</i>	<i>442</i>
<i>F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo</i>	<i>1</i>
<i>G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti</i>	<i>52</i>
<i>H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti</i>	<i>53</i>
<i>I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado</i>	<i>314</i>



<i>L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'Eurojust</i>	10.084*
<i>M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie</i>	180
<i>N. Magistrati ordinari in tirocinio</i>	
TOTALE	11.196

* L'incremento di venticinque unità decorre dal 1° luglio 2027.

26G00167

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 agosto 2026.

Indizione dei comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 05-Reggio di Calabria della XXIII Circoscrizione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2025, n. 196, recante «Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2026», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2026, n. 18;

Vista la nota del Presidente della Camera dei deputati n. 2026 / 0018419 / GEN / PI in data 22 luglio 2026, relativa alla vacanza, comunicata dalla Giunta delle elezioni in data 22 luglio 2026, del seggio di deputato attribuito, con il sistema maggioritario, nel collegio uninominale 05 - Reggio di Calabria della XXIII Circoscrizione Calabria;

Considerato che, a norma dell'art. 86 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e dell'art. 21-ter, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

I comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale 05 - Reggio di Calabria della XXIII Circoscrizione Calabria sono convocati per i giorni di domenica 27 settembre e lunedì 28 settembre 2026.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

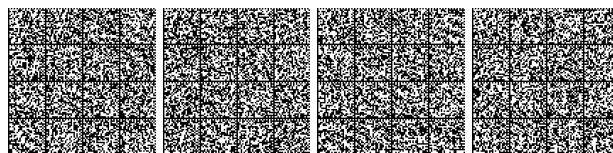
Dato a Roma, addì 6 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

26A04132



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 14 luglio 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Consorzio Agrario di Ravenna soc. coop. a r.l.» in Lugo, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995, che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, al n. 133, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 4 marzo 2026, n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Vista l'istanza presentata in data 26 gennaio 2026 dal Centro di saggio «Consorzio Agrario di Ravenna soc. coop. a r.l.» con sede operativa in via Quarantola, 44 - 48022 Lugo (RA);

Visto il verbale n. 0314059 del 30 giugno 2026, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 22 giugno 2026 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0221900 dell'11 maggio 2026;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 26 gennaio 2026, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Consorzio Agrario di Ravenna soc. coop. a r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Consorzio Agrario di Ravenna soc. coop. a r.l.» con sede operativa in via Quarantola, 44 - 48022 Lugo (RA), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);



e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

f) selettività nei confronti dell'entomofauna utile.

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) aree non agricole;
- b) colture arboree;
- c) colture erbacee;
- d) colture ornamentali;
- e) colture orticole;
- f) concia sementi;
- g) conservazione *post-raccolta*;
- h) diserbo;
- i) entomologia;
- j) nematologia;
- k) patologia vegetale;
- l) produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Consorzio Agrario di Ravenna soc. coop. a r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 22 giugno 2026, fino al giorno 31 dicembre 2028.

2. Il Centro di saggio «Consorzio Agrario di Ravenna soc. coop. a r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2028.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2026

Il direttore: FARAGLIA

DECRETO 14 luglio 2026.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Consorzi Agrari d'Italia S.p.A.» in San Giorgio di Piano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE

DEL SERVIZIO FISIOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995, che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di Direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026, registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026, al n. 170, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2026;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 85510 del 20 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 26 febbraio 2026, al n. 133, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;



Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 95646 del 26 febbraio 2026, registrata all'UCB in data 4 marzo 2026, n. 155, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2026;

Vista l'istanza presentata in data 26 febbraio 2026 dal Centro di saggio «Consorti Agrari d'Italia S.p.a.» con sede operativa in via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (BO);

Visto il verbale n. 0320296 del 2 luglio 2026, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 1° luglio 2026 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0221889 dell'11 maggio 2026;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 26 febbraio 2026, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Consorti Agrari d'Italia S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Consorti Agrari d'Italia S.p.a.» con sede operativa in via Centese, 5/3 - 40016 San Giorgio di Piano (BO), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato iii, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato iii, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato iii, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

d) fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato iii, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- a) colture arboree;
- b) colture erbacee;
- c) colture ornamentali;
- d) colture orticole;
- e) concia sementi;
- f) diserbo;
- g) entomologia;
- h) patologia vegetale;
- i) produzione sementi.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il Centro di saggio «Consorti Agrari d'Italia S.p.a.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata il 1° luglio 2026, fino al giorno 31 dicembre 2028.

2. Il Centro di saggio «Consorti Agrari d'Italia S.p.a.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2028.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2026

Il direttore: FARAGLIA

26A03845

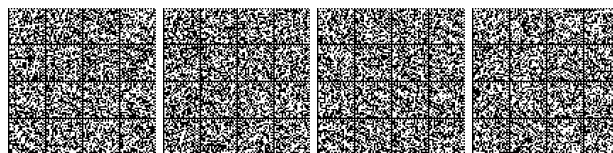
DECRETO 22 luglio 2026.

Modifica dell'articolo 5, comma 3, del decreto 19 maggio 2026, relativo alle disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca, ai sensi del regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici - Annualità 2026.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;



Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale n. 16741 del 26 luglio 2017, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2017, recante «Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente alle procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con cui l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», che all'art. 3 stabilisce la nuova denominazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale n. 9260946 del 22 ottobre 2020 del recante «Rimodulazione delle possibilità di pesca per alcuni *stock* e gruppi di *stock* ittici applicabili nel Mar Mediterraneo occidentale»;

Visto il decreto direttoriale n. 9045689 del 6 agosto 2020 recante «Attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale n. 13128 del 31 dicembre 2019 - Individuazione delle zone vietate alla pesca professionale esercitata con gli attrezzi «rete a strascico a divergenti», «sfogliara rapido», «reti gemelle a divergenti», «reti da traino pelagiche a coppia», «reti da traino pelagiche a divergenti» e «draghe tirate da natanti (*ex* traino per molluschi) nelle GSA 9, 10 e 11 ai sensi dell'art. 11 comma 2 del reg. (UE) n. 1022/2019»;

Visto il regolamento (UE) n. (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

Visto il regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli *stock* demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014;

Visto il regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni *stock* e gruppi di *stock* ittici;

Visti in particolare, gli allegati IV, V, VI e VII del predetto regolamento che stabiliscono lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci autorizzati a pescare *stock* demersali, l'articolo 8 che disciplina il meccanismo di compensazione e l'articolo 10, comma 4, che per le GSA 9 e 11 prevede che gli Stati membri adottino, per lo scampo, una taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm di lunghezza del carapace (LC);

Visto il decreto direttoriale n. 209093 del 10 maggio 2024 recante «Piani di gestione nazionali relativi alle flotte di pesca per la cattura delle risorse demersali nell'ambito delle GSA 9 (Mar Ligure e Tirreno Centro-Settentrionale); GSA 10 (Mare Tirreno Centrale e Meridionale), GSA 11 (Sardegna), GSA 16 (Stretto di Sicilia), GSA 17 e 18 (Mar Adriatico Centro-settentrionale - Mar Adriatico Meridionale) e GSA 19 (Mar Ionio Occidentale) individuazione delle percentuali di riduzione annua dello sforzo di pesca»;



Vista la raccomandazione CGPM /43/2019/5 che istituisce un piano di gestione pluriennale per la pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

Vista la raccomandazione CGPM/44/2021/20 su un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli *stock* di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

Vista la raccomandazione CGPM/47/2024/4 relativa a un regime di pesca a lungo termine e alla fissazione di un limite di cattura per il 2025 per gli *stock* di piccoli pelagici nel Mare Adriatico GSA 17 e 18;

Vista la raccomandazione CGPM/47/2024/5 sull'attuazione di un regime di sforzo di pesca per i principali *stock* di demersali nel Mare Adriatico GSA 17 e 18 per l'anno 2025;

Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/5 relativa a un regime di pesca a lungo termine e alla fissazione di un limite di cattura per il 2026 per gli *stock* di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM);

Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/6 relativa all'attuazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca per i principali *stock* demersali nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18 della CGPM) nel 2026, derivante dalla raccomandazione CGPM/47/2024/5. La raccomandazione CGPM/48/2025/6 prevede una riduzione del 9,6% del regime di gestione dello sforzo di pesca per i pescherecci con reti da traino a divergenti e un aumento del 3% dei livelli di sforzo del 2025 per i pescherecci a sfogliare;

Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/2 relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli *stock* demersali nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della GSA), che ha modificato la CGPM/45/2022/4;

Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/9, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli *stock* di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/5;

Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/3, relativa alla proroga del periodo transitorio del piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli *stock* di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/6;

Vista la raccomandazione CGPM/48/2025/4 relativa alla proroga del periodo transitorio del piano pluriennale per la gestione sostenibile della pesca del gambero rosso e del gambero viola con reti da traino nel Mar di Levante (GSA da 24 a 27 della CGPM), che ha modificato la raccomandazione CGPM/45/2022/7;

Visto il decreto 21 gennaio 2009 recante «Disciplina sull'uso contemporaneo di due reti a strascico a divergenti sulle unità di pesca professionali»;

Visto il decreto direttoriale n. 166067 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli *stock* demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);

Visto il decreto direttoriale n. 166105 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli *stock* demersali, con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12-13-14-15 e 16);

Visto il decreto direttoriale n. 166119 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli *stock* demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Adriatico (GSA 17 e 18);

Visto il decreto direttoriale n. 166007 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio degli *stock* demersali, con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19-20 e 21);

Visto il decreto direttoriale n. 166047 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Tirreno (GSA 8, 9, 10 e 11);

Visto il decreto direttoriale n. 166109 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nello Stretto di Sicilia (GSA 12, 13, 14, 15 e 16);

Visto il decreto direttoriale n. 166021 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21);

Visto il decreto direttoriale n. 166290 del 10 aprile 2025 con il quale è approvato l'elenco delle unità autorizzate alla pesca bersaglio del gambero rosso (ARS) e del gambero viola (ARA), con attrezzi da traino, nel Mar di Levante (GSA 24, 25, 26 e 27);

Viste le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante «Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro».

Ritenuto necessario, in applicazione alla normativa sopra richiamata e sulla base dei dati inerenti allo sfruttamento delle risorse ittiche, attuare un periodo d'interruzione temporanea obbligatoria delle flotte autorizzate alla pesca delle specie demersali, mediante l'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti e sfogliare rapidi; e reti gemelle a divergenti;

Ritenuto, altresì, necessario, in applicazione del regolamento (UE) n. 1022/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, differenziare il predetto periodo d'interruzione temporanea obbligatoria, secondo le peculiarità di ciascuna area di pesca, anche al fine di rafforzare la tutela delle risorse interessate e migliorare la sostenibilità delle citate attività di pesca;

Considerato che l'attuazione della richiamata interruzione temporanea obbligatoria determina conseguenze pregiudizievoli di rilevante impatto occupazionale e reddituale, soprattutto nei confronti degli equipaggi interessati, che vanno ad aggiungersi alle difficoltà del settore dovute all'attuale congiuntura economica;



Ritenuto, pertanto, necessario adottare tutte le possibili misure previste dalla vigente normativa per mitigare i suddetti effetti negativi;

Vista la raccomandazione GFCM/48/2025/6 sull'attuazione di un regime di sforzo di pesca per gli *stock* demersali chiave nel Mar Adriatico e in particolare il paragrafo 3 secondo il quale è possibile modificare le assegnazioni dello sforzo di pesca trasferendo i giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca della stessa area geografica e degli stessi segmenti di flotta, a condizione che si applichi un fattore di conversione nazionale supportato dalle migliori consulenze scientifiche disponibili;

Considerato il documento scientifico del Consiglio nazionale delle ricerche «*Technical document on the Adriatic demersal management plan – Conversion factors between OTB and OTT fishing gears*»;

Valutata l'opportunità di assegnare nelle GSA 17 e 18 delle giornate di pesca per lo strumento reti gemelle (OTT), attraverso il fattore di conversione tra attrezzi da pesca OTB (rete a strascico) e OTT (reti gemelle) individuato dal CNR nel documento sopra richiamato;

Ritenuto opportuno assegnare nelle GSA 17 e 18 alle reti a strascico (OTT) 1510 giorni in totale con una corrispondente riduzione di 1.800 giorni attribuiti alle reti a strascico OTB, a seguito dell'applicazione del fattore di conversione sopra indicato;

Visto il decreto ministeriale numero 239451 del 19 maggio 2026 relativo alle Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca ai sensi del regolamento (UE) n. 2026/266 del Consiglio del 26 gennaio 2026 che stabilisce, per il 2026, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni *stock* e gruppi di *stock* ittici - Annualità 2026;

Vista la richiesta delle associazioni di categoria che hanno richiesto per le marinerie Compartimenti marittimi da Brindisi - ULM San Cataldo - UCM Otranto, l'allineamento alla tempistica del fermo pesca alla GSA 18;

Valutata l'opportunità di estendere il periodo di fermo per le marinerie dei Compartimenti marittimi da Brindisi-ULM San Cataldo- UCM Otranto da trenta giorni a quarantacinque giorni per garantire una parità di trattamento tra operatori appartenenti alla stessa unità di gestione geografica;

Viste le richieste pervenute dalle associazioni di categoria in merito alla previsione dell'articolo 5 comma 3 sulla consecutività dei quattro giorni di pesca sui quali distribuire le settantadue ore settimanali di attività;

Tenuto conto che la suddetta consecutività potrebbe determinare criticità operative per le imprese di pesca, soprattutto nei casi in cui le avverse condizioni meteo impediscano l'uscita delle unità per più giorni;

Ritenuto pertanto opportuno eliminare l'obbligo di consecutività dei quattro giorni di pesca, sui quali distribuire le settantadue ore settimanali di attività, previsto dall'art. 5 comma 3 del decreto ministeriale 239451 del 19 maggio 2026;

Sentite le associazioni e le organizzazioni sindacali di settore;

Decreta:

Art. 1.

Interruzione temporanea obbligatoria continuativa

Per l'anno 2026, per le unità da pesca iscritte, ovvero aventi base logistico-operativa, nei porti dei Compartimenti marittimi da Brindisi - ULM San Cataldo - UCM Otranto, ricompresi nella GSA 18, l'interruzione temporanea obbligatoria continuativa delle attività di pesca, autorizzate in licenza all'utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi e reti gemelle a divergenti, è disposta per il periodo consecutivo dal 1° ottobre 2026 al 14 novembre 2026.

Art. 2.

Modifiche articolo 5 comma 3 del decreto ministeriale n. 239451 del 19 maggio 2026

Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto ministeriale numero 239451 del 19 maggio 2026 è così sostituito:

«Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di ore di riposo del personale imbarcato, l'esercizio dell'attività di pesca nelle GSA 17 e 18 con gli attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi è consentito a scelta dell'armatore:

per un massimo di tre giornate lavorative su base settimanale o

per un massimo di settantadue ore settimanale;

la predetta scelta dell'armatore va preventivamente comunicata all'Ufficio marittimo di iscrizione e/o di operatività.»

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, sul sito web del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e divulgato mediante affissione nell'albo delle Capitanerie di porto. Il presente decreto entra in vigore nella data di pubblicazione sul sito del Ministero www.masaf.gov.it

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1027

26A03976



DECRETO 24 luglio 2026.

Approvazione e aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE**

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, nonché la normativa vigente in materia di ricorsi amministrativi;

Visto l'art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, che prevede l'istituzione, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'elenco nazionale degli alberi monumentali, stabilendone il periodico aggiornamento e la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche e della collettività;

Visto il decreto interministeriale 23 ottobre 2014, di seguito denominato «decreto attuativo», recante i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali e l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, nonché l'art. 7, comma 5, del medesimo decreto, che dispone l'aggiornamento dell'elenco con cadenza almeno annuale sulla base delle eventuali variazioni in aggiunta o in sottrazione;

Visto l'art. 18 della legge 12 settembre 2025, n. 131, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025, recante modifiche ed integrazioni all'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare l'art. 11, che attribuisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le attività del Corpo forestale dello Stato, tra cui la tenuta dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia di cui all'art. 7, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

Visto il decreto-legge dell'11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante le disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri e, in particolare, l'art. 3 ai sensi del quale questa amministrazione ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, concernente il «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2024, registrato in Corte dei conti il 7 agosto 2024, al n. 1249, con il quale al dott. Emilio Gatto è conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste nell'ambito del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

Visto il decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017, n. 5450, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2018, con il quale è stato approvato il primo elenco degli alberi monumentali d'Italia, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del decreto attuativo;

Visti i successivi decreti direttoriali, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, con i quali si è provveduto all'integrazione del predetto elenco mediante l'inserimento di ulteriori alberi monumentali e sistemi omogenei di alberi, nonché all'aggiornamento dello stesso attraverso l'approvazione delle variazioni conseguenti alla perdita degli esemplari per morte naturale o abbattimento e delle rettifiche concernenti i dati identificativi e descrittivi di taluni esemplari già censiti;

Vista la nota n. 214773 del 7 maggio 2026 con la quale, l'Ufficio Difor IV, invita le regioni/province autonome a trasmettere l'elenco delle proposte regionali delle nuove iscrizioni entro il 30 giugno 2026;

Considerato che le Regioni Abruzzo, Umbria e Puglia hanno provveduto ad aggiornare i loro elenchi, aggiungendo ulteriori alberi o sistemi omogenei di alberi con caratteri di monumentalità e che i dati relativi agli stessi sono stati inseriti nell'applicativo *Web Gis*, all'uopo predisposto;

Considerato che la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio Difor IV ha provveduto alla verifica di quanto riportato nei suddetti elenchi e nelle schede identificative presenti nell'applicativo, così come previsto dall'art. 7 del decreto attuativo, e ha ritenuto di potere convalidare gli elenchi regionali per un totale complessivo di n. 83 alberi o sistemi omogenei di alberi, ritenuti rispondenti ai requisiti di monumentalità;

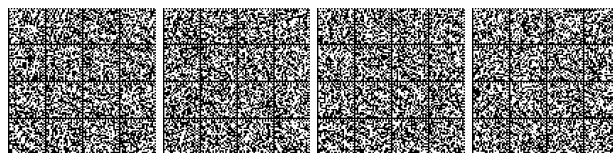
Considerato che dall'ultimo aggiornamento si sono verificate delle perdite per morte naturale o abbattimento o per perdita dei requisiti necessari di monumentalità a causa dell'elevato deperimento strutturale e fisiologico di esemplari iscritti nell'elenco nazionale, e che, a seguito di ulteriore verifica della corrispondenza tra le informazioni riportate in elenco e quelle inserite nell'applicativo *Web Gis*, è stata ravvisata l'opportunità di apportare rettifiche ad alcuni dati pubblicati nei precedenti elenchi;

Tenuto conto che nell'allegato A, contenente l'elenco di aggiornamento predisposto ai fini del presente provvedimento, sono riportate ai fini dei nuovi inserimenti tutte le informazioni previste dall'art. 7, comma 3, del decreto attuativo;

Decreta:

Articolo unico

1. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia di cui al decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017, n. 5450, e successivi decreti di integrazione e variazione, è integra-



to da n. 83 alberi o sistemi omogenei di alberi riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio Difor IV spetta il compito di conservare tutta la documentazione a corredo e di trasmettere ad ogni regione, per quanto di competenza territoriale, l'elenco di aggiornamento per la successiva sua trasmissione ad ogni comune interessato. Le regioni devono dare comunicazione della trasmissione sopra detta alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste - Ufficio Difor IV. I comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di competenza mediante affissione all'albo pretorio al fine di consentire al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di ricorrere avverso l'inserimento, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa.

3. Per garantire le misure di tutela, conoscenza, valorizzazione e gestione dei beni censiti, l'approvazione e l'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia è pubblicato nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it, all'interno della sezione: «Politiche nazionali/Foreste/Alberi monumentali/Elenco degli alberi monumentali d'Italia».

4. È approvato l'elenco delle variazioni connesse alla perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, di esemplari iscritti nell'elenco degli alberi monumentali d'Italia di cui al decreto dipartimentale del 19 dicembre 2017, n. 5450 e successivi decreti di integrazione e aggiornamento, riportato in allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; nonché l'elenco delle rettifiche dei dati relativi ad alcuni esemplari iscritti nel citato elenco nazionale, riportato in allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

5. Il numero complessivo di alberi o sistemi omogenei di alberi iscritti in elenco, integrato dalle nuove iscrizioni e dedotte le variazioni rilevate connesse alla perdita, per morte naturale, abbattimento o elevato deperimento strutturale e fisiologico, di cui agli allegati A e B dei precedenti decreti di integrazione e variazione, ivi comprese le variazioni riportate negli allegati A e B del presente provvedimento, ammonta a n. 5.008.

Il presente decreto è divulgato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è, altresì, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2026

Il direttore generale: GATTO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

AVVERTENZA:

Gli allegati A, B e C del decreto 24 luglio 2026 di approvazione del decimo aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, sono visionabili nel sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.masaf.gov.it all'interno della sezione: «Politiche nazionali/Foreste/Alberi monumentali/Elenco degli alberi monumentali d'Italia».

26A03915

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 5 giugno 2026.

Meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno di origine rinnovabile.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale è stato istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

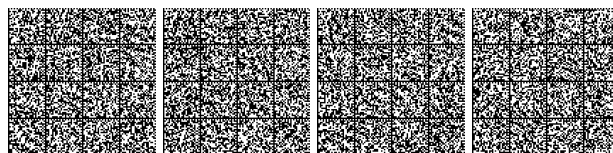
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 23 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e che le denominazioni «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica»;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi Covid-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 e, in particolare, gli articoli 3, 9 e 17, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non



arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do not significant harm*») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la Riforma 4 «Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno» della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile» la quale «consiste nel varo di misure fiscali che incentivino la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, in linea con le norme UE in materia di tassazione, e nel recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II);

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che dispone, all'art. 23, comma 1, in linea con quanto previsto dalla Riforma 3.2 «Misure per promuovere la competitività dell'idrogeno» della Misura 3 «Promuovere la produzione, la distribuzione e gli usi finali dell'idrogeno» della Missione 2 - Componente 2 del PNRR, che il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l'impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347, recante «Condizioni per l'accesso alle agevolazioni sul consumo di energia rinnovabile in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde», che individua i casi e le condizioni tecniche al ricorrere dei quali il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde accede all'agevolazione consistente nella restituzione della quota variabile delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, e che, all'art. 3, introduce la definizione di idrogeno verde;

Vista la delibera ARERA 557/2022/R/EEL dell'8 novembre 2022 recante «modalità per l'ottenimento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica del 21 settembre 2022 in tema di energia elettrica da fonti rinnovabili prelevata da impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde» e il relativo art. 4, comma 3, che sospende l'efficacia della stessa

deliberazione fino alla verifica positiva di compatibilità della misura di agevolazione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, recante «Attuazione dell'Investimento 3.1 «Produzione in aree industriali dismesse» e dell'Investimento 3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*», della Missione 2, Componente 2 del PNRR» e, in particolare:

a) l'art. 2, comma 2 il quale definisce l'idrogeno rinnovabile;

b) l'art. 3 il cui primo periodo recita che «Nel caso di estensione dell'incentivo tariffario di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 5 agosto 2022, recante «Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018», anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, il predetto incentivo tariffario è cumulabile nella misura del 100 per cento con le agevolazioni di cui al presente decreto»;

Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili» e, in particolare:

a) l'art. 11, comma 2, relativo all'incentivazione in materia di biogas e produzione di biometano, il quale prevede che «Entro il 31 dicembre 2023, con uno più decreti del Ministro della transizione ecologica sono definite le modalità di attuazione del comma 1, prevedendo le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, nonché la possibilità di estensione del predetto incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili, ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato»;

b) l'art. 13 che definisce i principi generali di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali;

c) l'art. 14 che, al comma 1, ha previsto quanto segue: «Nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 13, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità per la concessione dei benefici delle misure PNRR specificate nel seguito, favorendone l'integrazione con le misure di cui al presente decreto e sulla base dei seguenti criteri specifici: [...] h) in attuazione delle misure «Missione 2, Componente 2, Investimento 3.1 Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse» e «Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2 Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*» sono definite modalità per incentivare la rea-



lizzazione di infrastrutture di produzione e utilizzazione di idrogeno, modalità per il riconoscimento dell'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili e condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'art. 11, comma 2;

d) l'art. 30 che regola le caratteristiche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile;

e) l'art. 42 in merito ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa;

f) l'art. 46 in materia di garanzie di origine;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, recante «attuazione dell'art. 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in materia di garanzie di origine»;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, n. 294, che attua quanto previsto all'art. 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, la certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e quella dei carburanti da carbonio riciclato;

Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 340 del 15 settembre 2022, recante «Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR»;

Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'importante progetto di interesse comune europeo sulla microelettronica, autorizzato con decisione della Commissione europea C (2018) 8864 final del 18 dicembre 2018;

Visto l'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce che, per favorire le iniziative di collaborazione su larga scala d'impatto significativo sulla competitività dell'industria nazionale ed europea, il fondo di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assume la denominazione di «Fondo IPCEI» e può intervenire per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intrapresi in tutti gli ambiti di intervento strategico e in tutte le catene del valore individuati dalla Commissione europea;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 e successive modifiche e integrazioni che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo una metodologia dell'Unione che stabilisce norme dettagliate per la produzione di carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto, ovvero per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, ai sensi delle modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2024/1408 della Commissione del 14 marzo 2024;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023 che integra la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto e da carburanti derivanti da carbonio riciclato;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante «Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visti l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78;

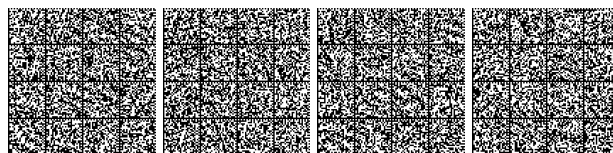
Vista la comunicazione COM (2020) 301 final della Commissione del 8 luglio 2020 «Una strategia europea per l'idrogeno climaticamente neutra», che individua l'esigenza di stimolare la produzione e l'introduzione dell'idrogeno rinnovabile nel tessuto produttivo europeo;

Visti gli obiettivi fissati nell'ambito del cosiddetto pacchetto *Fit for 55%* e, in particolare:

a) la direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che ha introdotto obblighi specifici di impiego di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'industria e nel settore dei trasporti;

b) il regolamento (UE) 2023/ 1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023 sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo che ha introdotto, tra l'altro, limiti dell'intensità dei gas a effetto serra per il tramite di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio;

c) il regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (*ReFuelEU Aviation*) che ha introdotto obblighi specifici per i fornitori di carburante per l'aviazione di una quota minima di carburante sostenibile per l'aviazione, compresa una quota minima di carburante sintetico;



Vista la direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 di attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra;

Vista la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;

Visto il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno;

Visti gli obiettivi di consumo di idrogeno rinnovabile, come previsti nell'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030, trasmesso alla Commissione nel luglio 2024, e di seguito indicati:

a) settore industria: 330 ktep, ovvero 0,115 Mton di idrogeno rinnovabile al 2030;

b) settore trasporti: 391 ktep, ovvero 0,137 Mton di idrogeno rinnovabile al 2030, di cui aviazione e navigazione 36 ktep, ovvero 0,013 Mton di idrogeno rinnovabile;

Viste altresì le politiche di promozione dell'idrogeno verde e rinnovabile indicate nell'aggiornamento del PNIEC e, in particolare, la proposta della misura «Incentivi alla produzione finalizzata all'uso di idrogeno» e la previsione del crescente ruolo dell'idrogeno di origine biologica nel raggiungimento della decarbonizzazione;

Visto il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e successive modifiche e integrazioni;

Considerati gli elevanti costi di funzionamento connessi ai consumi energetici per il funzionamento degli elettrolizzatori;

Considerato che con il citato Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR sono state riconosciuti incentivi a copertura dei costi di investimento per la produzione di idrogeno rinnovabile;

Considerato che l'idrogeno prodotto da biomasse «non è considerato carburante rinnovabile di origine non biologica, ma è contemplato dalla direttiva sull'energia da fonti rinnovabili alla definizione di «combustibili da biomassa», come ha chiarito la Commissione europea con le domande e risposte del 13 febbraio 2023 sugli Atti delegati dell'UE sull'idrogeno rinnovabile, e che il considerando (13) della direttiva (UE) 2024/1788 ha ulterior-

mente precisato, in modo più specifico, che «L'idrogeno rinnovabile prodotto da energia da biomassa rientra nella definizione di «biogas» ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001»;

Ritenuto opportuno procedere all'attuazione dell'art. 11, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in considerazione di quanto di seguito indicato:

a) gli obiettivi del PNIEC sono specifici per l'idrogeno rinnovabile;

b) l'idrogeno di origine biologica prodotto sul territorio nazionale può assumere un ruolo determinante nella decarbonizzazione dei settori dell'industria manifatturiera e dei trasporti;

c) è opportuno che l'ambito di applicazione del presente decreto sia prevalentemente dedicato alla promozione dell'idrogeno rinnovabile e di origine biologica sul territorio nazionale, rimandando ad altri strumenti la promozione della produzione di altri gas rinnovabile o la loro importazione;

d) è opportuno che le agevolazioni riconosciute dal presente decreto siano finalizzate prevalentemente all'utilizzo dell'idrogeno nei settori dell'industria manifatturiera e dei trasporti, stante l'elevato costo connesso alla produzione dell'idrogeno stesso;

e) è opportuno che le agevolazioni riconosciute dal presente decreto garantiscano un'adeguata copertura dei costi di investimento e di funzionamento per la produzione di idrogeno, tenendo opportunamente conto degli incentivi già riconosciuti per i progetti idrogeno, di cui al citato Investimento 3.1 della M2C2 del PNRR o per i quali è stato attivato il Fondo IPCEI, di cui art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Ritenuto opportuno fornire un quadro di riferimento normativo nazionale in materia di idrogeno univoco e chiaro, armonizzando le definizioni di idrogeno rinnovabile e idrogeno verde con quanto previsto dal citato regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione del 10 febbraio 2023 e successive modifiche e integrazioni e definendo un unico meccanismo incentivante per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile;

Ritenuto pertanto di dover procedere con il presente decreto a modificare:

a) l'art. 3 del decreto ministeriale del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347;

b) l'art. 2 del decreto del Ministero della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463;

c) l'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;

Ritenuto altresì opportuno prevedere procedure coordinate per il riconoscimento e l'erogazione dell'aiuto, di cui al presente decreto, e dell'agevolazione, di cui al decreto ministeriale del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347;

Visto l'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, con il quale si disciplinano le modalità di copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a. per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno;



Considerato che il GSE ha per oggetto sociale l'esercizio delle funzioni di natura pubblicistica nel settore energetico e, in particolare, opera a favore della promozione della sostenibilità ambientale e in particolare, in materia di promozione delle fonti rinnovabili elettriche e termiche, dell'integrazione delle fonti rinnovabili nei trasporti e della mobilità sostenibile, dell'efficienza energetica, comprese le attività di carattere regolamentare, di monitoraggio e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti;

Considerato che la delibera dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) 557/2022/R/EEL dell'8 novembre 2022, definisce le modalità per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 347 del 21 settembre 2022, in tema di energia elettrica da fonti rinnovabili prelevata da impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde;

Considerato che il GSE è stato individuato quale soggetto gestore del meccanismo previsto per l'accesso alla misura di esonero dagli oneri generali di sistema di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 347 del 21 settembre 2022, ai sensi della deliberazione ARERA 557/2022/R/eel;

Visto il regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 80/01) del 18 febbraio 2022, recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022»;

Considerato che la comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022», prevede la possibilità di valutare aiuti a favore della produzione di idrogeno rinnovabile nell'ambito della Sezione n. 4.1 «Aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica»;

Considerata la definizione di «avvio dei lavori», contenuta nella comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), ossia: «il primo fermo impegno (ad esempio ad ordinare attrezzature o ad avviare i lavori di costruzione) che renda irreversibile l'investimento. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità preliminari non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento dell'acquisizione di attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito»;

Considerato che il punto 31 della comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), individua i casi eccezionali per i quali l'aiuto può comportare un effetto di incentivazione anche per progetti che sono stati avviati prima della presentazione della domanda di aiuto;

Considerato, ai fini dell'applicabilità del punto 31, lettera b, della comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), che le seguenti informative sono state rese accessibili su sito *web* pubblico ed in particolare che:

a) in data 18 gennaio 2024, sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e sicurezza energetica (MASE) è stata pubblicata una comunicazione con la quale il Ministero ha indicato l'intenzione di istituire, subordinatamente all'approvazione della Commissione europea, una misura

di aiuto per incentivare la produzione di idrogeno rinnovabile e ha dato avvio alla relativa consultazione pubblica, specificando tipologia dei progetti e previsioni temporali;

b) in data 1° luglio 2024, è stato trasmesso alla Commissione europea e pubblicato sul sito istituzione del MASE il testo definitivo del Piano nazionale integrato energia e clima, nel quale sono state rese pubbliche ulteriori evidenze sul decreto ministeriale con cui il Ministero intende istituire un meccanismo di aiuto per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile, già previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

c) in data 1° luglio 2024, il MASE ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, una comunicazione per fornire chiarimenti ai soggetti attuatori dei due investimenti che finanziano progetti per la produzione e l'utilizzo di idrogeno rinnovabile, di cui alla Missione 2, Componente 2 (M2C2) del PNRR, I.3.1 «Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse» e I.3.2 «Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*», e rappresentare la possibilità di avviare i lavori dei progetti ammessi ai predetti investimenti, senza che tale avvio pregiudichi l'ammissibilità al riconoscimento dell'incentivo di cui al presente decreto, se, prima dell'avvio dei lavori, essi informano la Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del MASE, secondo quanto previsto dal summenzionato punto 31, lettera b, della comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), nelle modalità descritte nella stessa nota di chiarimento pubblicata;

Vista la decisione della Commissione europea C(2026) 2050 *final* del 30 marzo 2026 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021, è finalizzato a sostenere la produzione di idrogeno di origine rinnovabile, di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), destinata all'utilizzo nel settore dei trasporti e nei settori industriali, in linea con gli obiettivi del PNIEC, mediante il riconoscimento del contributo di cui all'art. 2, comma 1, lett. cc).

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le pertinenti definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché le seguenti:

a) «idrogeno di origine rinnovabile»: idrogeno di cui alle lettere h), i), j) del presente comma, cui è applicato il contributo;

b) «producibilità oraria di idrogeno»: la capacità nominale oraria di produzione di idrogeno di origine rinnovabile, espressa in kg/h, come risultante dal valore di targa dell'impianto;



c) «producibilità annua di idrogeno»: produzione annua di idrogeno di origine rinnovabile, espressa in kg/anno, determinata in relazione al periodo di funzionamento dello stesso impianto;

d) «data di entrata in esercizio»: data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto;

e) «data di entrata in esercizio commerciale»: data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione mediante il riconoscimento del contributo;

f) «garanzia d'origine» o «GO»: documento elettronico che serve a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili;

g) «idrogeno grigio»: idrogeno prodotto a partire da fonti fossili;

h) «idrogeno rinnovabile»: idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile, in conformità con le metodologie stabilite per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nella direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche e integrazioni, e che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita di almeno il 70% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 gCO₂eq/MJ;

i) «idrogeno verde»: idrogeno rinnovabile che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita di almeno il 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 gCO₂eq/MJ, ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO₂eq/tH₂;

j) «bioidrogeno»: idrogeno di origine biologica ottenuto da fonti biogeniche, quali bioliquidi, biomasse solide, biogas e biometano, attraverso processi biologici, termochimici e bio-termochimici, prodotto in conformità con i requisiti di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e successive modifiche e integrazioni;

k) «impianto di produzione di idrogeno»: impianto di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), punto 3 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224;

l) «Ministero» ovvero «MASE»: il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

m) «periodo di avviamento e collaudo»: periodo compreso tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, non superiore a quello definito dal GSE nelle regole operative;

n) «potenza nominale di elettrolisi o di impianti elettrolitici»: somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli elettrolizzatori dell'impianto di produzione di idrogeno;

o) «potenza nominale di impianti non elettrolitici»: somma delle potenze nominali dell'impianto di produzione di bioidrogeno;

p) «settori d'uso»: i settori industriali e il settore dei trasporti;

q) «settori industriali»: settori ricadenti nella sezione C (attività manifatturiere) della classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2, di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 (come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2023/137 della Commissione del 10 ottobre 2022);

r) «combustibile controfattuale»: combustibile sostituito dall'idrogeno di origine rinnovabile nel settore d'uso, ossia gas naturale o idrogeno grigio nei settori industriali e diesel per gli usi diretti nel settore trasporti;

s) «prezzo del combustibile controfattuale»: prezzo del combustibile controfattuale, espresso in €/kg, riferito allo specifico settore d'uso;

t) «EU ETS»: sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra di cui alla direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023;

u) «prezzo di riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile»: valore, espresso in €/kg, funzione di un paniere di grandezze di riferimento e determinato secondo la formula di cui all'allegato A;

v) «soggetto richiedente»: il soggetto che richiede l'accesso al contributo, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto;

w) «prezzo di aggiudicazione» (PAGG): prezzo determinato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dal soggetto richiedente al prezzo di esercizio superiore e relativo ad un'offerta accettata, in esito all'applicazione dei criteri di selezione di cui all'art. 6, comma 1;

x) «soggetto beneficiario»: il soggetto richiedente cui è riconosciuto il contributo e che sottoscrive il contratto con il GSE;

y) «prezzo di esercizio»: prezzo, di cui alla tabella 1 dell'allegato A al presente decreto;

z) «prezzo di esercizio superiore»: valore, di cui alla tabella 1 dell'allegato A al presente decreto, necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive, oggetto del presente decreto, in caso di condizioni di costo particolarmente elevate; esso costituisce la base d'asta nell'ambito delle suddette procedure competitive;

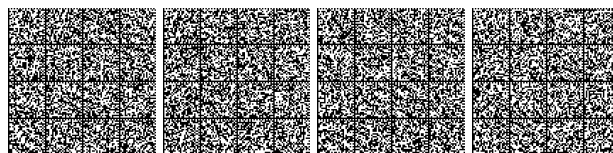
aa) «prezzo di esercizio inferiore»: valore, di cui alla tabella 1 dell'allegato A al presente decreto, necessario per assicurare adeguata remunerazione agli impianti che accedono alle procedure competitive, oggetto del presente decreto, in caso di condizioni di costo particolarmente basse;

bb) «prezzo netto» (PNETTO): prezzo risultante dalla somma del prezzo di aggiudicazione e del correttivo, ove riconosciuto, di cui alla successiva lettera gg), al netto di eventuali riduzioni specifiche, come calcolato secondo la formula di cui all'allegato A ed espresso in €/kg;

cc) «contributo»: contributo, espresso in €/kg, pari alla differenza tra il prezzo netto ed il prezzo di riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile;

dd) «agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022»: l'agevolazione sul consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347;

ee) «procedura competitiva»: la procedura selettiva tramite gara fra i soggetti richiedenti che è finalizzata all'affidamento del contratto di cui all'art. 8, ai sensi dell'art. 5 e delle disposizioni contenute nelle regole operative;



ff) «integrazione del prezzo di esercizio» (Dp): valore, espresso in €/kg, di cui alla tabella 1.bis dell'allegato A, necessario ad integrare il prezzo di esercizio, di cui all'art. 2, comma 1, lettera y, nel caso in cui la produzione di idrogeno di origine rinnovabile sia destinata all'uso diretto nel settore trasporti, alle condizioni definite nelle regole operative;

gg) «correttivo» (K): correttivo al prezzo di aggiudicazione per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile, destinata all'uso diretto nel settore trasporti, riconosciuto, ove ne ricorrano le condizioni, ai beneficiari che ne fanno richiesta in aggiunta al prezzo di aggiudicazione stesso; il correttivo è calcolato secondo la formula di cui all'allegato A ed espresso in €/kg;

hh) «prezzo risultante»: somma del prezzo di aggiudicazione e del correttivo, ove riconosciuto, di cui alla precedente lettera gg);

ii) «combustibili rinnovabili di origine non biologica» o «RFNBO»: *Renewable Fuels of Non-Biological Origin*, combustibili il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, come definiti alla lettera ll) dell'art. 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3.

Soggetti beneficiari del contributo

1. Il contributo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. cc), è riconosciuto per gli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile inseriti in posizione utile nelle graduatorie, di cui all'art. 6.

2. Non è consentito l'accesso al contributo:

a) alle imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella comunicazione della Commissione - Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

b) ai soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui dall'art. 94 all'art. 98, del decreto legislativo n. 36/2023;

c) alle imprese che risultino destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 231/2001;

d) alle imprese i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della istanza di partecipazione, ovvero non risulti, da visura del casellario giudiziario, alla data di presentazione della istanza di partecipazione, un decreto di estinzione dei reati;

e) alle imprese nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011.

3. Per l'impresa o il soggetto pubblico nei confronti del quale pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti dell'impresa o del soggetto pubblico medesimi, l'accesso al contributo è sospeso finché tale impresa o soggetto pubblico non abbia rimborsato o versato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

4. I TSO (*transmission system operator*), gestori dei sistemi di trasporto per la trasmissione dell'energia elettrica o del gas, possono partecipare al meccanismo di supporto, di cui al presente decreto, nei limiti consentiti dalle norme sull'*unbundling*.

Art. 4.

Requisiti per la partecipazione alle procedure competitive

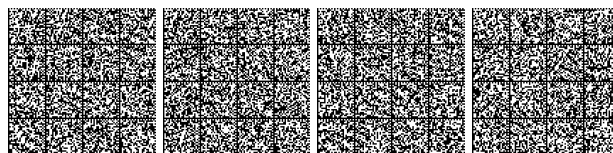
1. I soggetti richiedenti, di cui all'art. 2, comma 1, lett. v), accedono alle procedure competitive se sono in possesso, ove previsto, del titolo autorizzativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di idrogeno, di cui all'art. 2, comma 1, lett. k), di origine rinnovabile ovvero se hanno avviato il processo per l'ottenimento del titolo autorizzativo. Nei casi di cui sopra, il titolo autorizzativo deve in ogni caso essere conseguito entro i diciotto mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria, pena la decadenza del riconoscimento del contributo ed il trattenimento della cauzione definitiva.

2. Il soggetto richiedente è in possesso di adeguata capacità finanziaria ed economica certificata da una dichiarazione di un istituto bancario o intermedio autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che tiene conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto o intermedio autorizzato a finanziare l'intervento per la parte non coperta dalle agevolazioni.

3. Nel caso di impianto di produzione di idrogeno che preleva energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi, il soggetto richiedente è in possesso della richiesta al gestore di rete competente per l'ottenimento del preventivo di allacciamento o adeguamento del punto di connessione alla rete elettrica.

4. La produzione attesa annua di idrogeno di origine rinnovabile è destinata prevalentemente ad un uso diretto nei settori d'uso di cui all'art. 2, comma 1, lett. p). L'immissione dell'idrogeno prodotto in gasdotti *hydrogen-ready* ed il successivo consumo di idrogeno prelevato da gasdotti *hydrogen-ready* è considerato quale uso diretto. Nelle regole operative sono definite modalità e condizioni tecniche secondo le quali può essere richiesto il riconoscimento del correttivo al prezzo di aggiudicazione per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile per uso diretto nel settore trasporti.

5. Ai fini della partecipazione alle procedure competitive, di cui al comma 1, se il bioidrogeno è destinato al settore dei trasporti, esso è prodotto a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all'allegato VIII al decreto legislativo n. 199 del 2021 e deve conseguire una riduzione di almeno il



70% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa, se il bioidrogeno è destinato ai settori industriali, deve conseguire una riduzione di almeno l'80% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa.

6. Nel caso di approvvigionamento di energia elettrica tramite accordi di compravendita, il soggetto richiedente si impegna a concludere uno o più contratti di approvvigionamento di energia elettrica rinnovabile a termine, di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 199 del 2021, da presentare, nel caso di aggiudicazione del contributo, prima della sottoscrizione del contratto di cui all'art. 8, comma 1, secondo quanto indicato nelle regole operative.

7. L'accesso al contributo non è consentito agli impianti che prevedono l'impiego in ambito industriale dell'idrogeno di origine rinnovabile per scopi termici nei processi a bassa entalpia e per la produzione prevalente di energia elettrica, secondo le modalità previste dalle regole operative, nonché agli impianti che hanno avviato i lavori di realizzazione prima della presentazione dell'istanza di partecipazione alle procedure competitive, di cui all'art. 5, commi 11 e 12, ai sensi della comunicazione della Commissione (2022/C 80/01), fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 3.

8. La sussistenza dei requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 5, è verificata applicando la metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e il relativo combustibile fossile di riferimento di cui rispettivamente agli allegati VI e VII al decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, nei limiti stabiliti dall'art. 42, comma 16, del medesimo decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, che istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili.

9. Il rispetto delle soglie di riduzione emissiva, di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), per l'idrogeno rinnovabile, e lettera i), per l'idrogeno verde, nonché delle altre condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni, avviene secondo quanto disciplinato all'art. 18 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024.

10. Se l'impianto di produzione di idrogeno rinnovabile o di idrogeno verde, che accede al meccanismo di supporto del presente decreto, produce anche idrogeno che non è classificabile come combustibile rinnovabile di origine non biologica (RFNBO), le quantità di idrogeno non RFNBO non riceveranno il contributo di cui all'art. 2, comma 1, lett. cc); l'ammontare totale dell'idrogeno prodotto dalla capacità di elettrolisi, la quale accede al meccanismo di supporto, comprensivo delle quantità di idrogeno prodotto non classificabile come RFNBO, deve soddisfare il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita di almeno il 70% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di $94 \text{ gCO}_2\text{eq/MJ}$, secondo quanto dettagliato nelle regole operative.

Art. 5.

Procedure competitive per l'accesso al contributo

1. L'accesso al contributo di cui all'art. 2, comma 1, lett. cc), nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, in cui sono messi a disposizione, periodicamente, contributi limitati a predefiniti contingenti di producibilità annua di idrogeno di origine rinnovabile, come definiti al comma 4.

2. Il totale dei contingenti di producibilità annua di idrogeno di origine rinnovabile complessivamente disponibile nel periodo 2026-2029 nelle procedure competitive è pari a 200.000 ton/anno.

3. Per le procedure svolte nel 2026 i valori dei prezzi di esercizio, dei prezzi di esercizio superiori, dei prezzi di esercizio inferiori e delle integrazioni dei prezzi di esercizio sono quelli indicati nell'allegato A. Fatte salve le modalità di aggiornamento dei prezzi di cui all'art. 15, comma 4, i suddetti valori sono aggiornati, in fase di pubblicazione dei singoli bandi, da parte del GSE sulla base dell'ultimo dato disponibile alla data di pubblicazione dei bandi stessi, in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, tenendo conto dell'inflazione registrata tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il mese di pubblicazione del bando della relativa procedura.

4. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero, con il supporto tecnico del GSE, definisce con proprio decreto, tenendo conto delle valutazioni di cui al successivo comma 6:

a) la progressione temporale dei contingenti di producibilità obiettivo, messa a disposizione durante il periodo di vigenza del presente decreto, articolata per tecnologia impiantistica, e per fasce di potenza nominale, considerando anche l'evoluzione degli obiettivi nazionali ed europei; i contingenti tengono altresì conto di quanto previsto dall'art. 9;

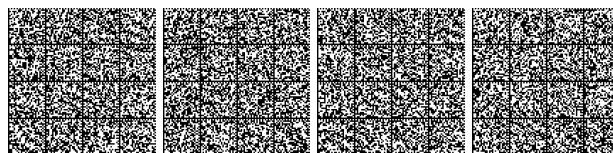
b) la metodologia di calcolo del valore minimo e massimo dei contingenti di producibilità, di cui all'allegato B del presente decreto;

c) le modalità per la stima previsionale del potenziale di partecipazione alle procedure competitive, secondo quanto riportato nell'allegato C, al fine di concorrere alla definizione dei suddetti contingenti di producibilità, nel rispetto del principio di effettiva concorrenzialità delle procedure competitive.

5. Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal GSE, secondo le indicazioni riportate all'allegato B al presente decreto e sulla base delle analisi di cui al comma 6.

6. Al fine di garantire la disponibilità di idrogeno di origine rinnovabile in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione e con l'esigenza di garantire la sicurezza del sistema al minor costo per il consumatore finale, il Ministero, nella definizione dei contingenti, di cui al comma 4, tiene conto delle valutazioni elaborate dal GSE sulla base:

a) dell'evoluzione attesa della domanda di idrogeno, anche considerando la Strategia nazionale, e gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030;



b) dello sviluppo atteso della produzione di idrogeno di origine rinnovabile;

c) della stima previsionale del potenziale di partecipazione alle procedure competitive, di cui al precedente comma 4, lettera c;

d) dei tempi di realizzazione e della vita utile degli impianti;

e) delle dinamiche attese dei costi delle diverse tecnologie di produzione di idrogeno;

f) di eventuali misure adottate a livello comunitario per rafforzare l'utilizzo di prodotti tecnologici a zero emissioni di carbonio nell'Unione europea.

7. Il Ministero aggiorna con cadenza almeno biennale, anche in considerazione dei dati forniti periodicamente dal GSE, le disposizioni di cui al comma 4. In fase di aggiornamento, tenendo conto del monitoraggio dei dati per il raggiungimento degli obiettivi nazionali sul consumo di idrogeno, contenuti nel PNIEC, e del tasso di realizzazione delle iniziative, come specificato nell'art. 15, il Ministero può prevedere di articolare i contingenti di producibilità, messi a disposizione per le procedure competitive, anche rispetto ai settori d'uso, industriali e trasporti, a condizione che si possa ragionevolmente prevedere un'effettiva concorrenza per ognuno dei gruppi della nuova articolazione sulla base di una preventiva ricognizione, condotta dal GSE, dei progetti ammissibili che hanno ricevuto i necessari permessi per la produzione di idrogeno rinnovabile o che sono in corso di autorizzazione o sulla base dei risultati dell'attività di raccolta di manifestazioni d'interesse a partecipare alla procedura competitiva, condotta non più di sei mesi prima della pubblicazione del bando; tali eventuali modifiche si applicano alle procedure bandite successivamente all'adozione delle modifiche stesse.

8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 15, comma 4, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica può essere aggiornato il contingente di cui al comma 2.

9. Il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure competitive di cui al comma 1, a partire dal 2026 e fino al 2029, adottando almeno una procedura per semestre.

10. Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

11. Nell'ambito di ciascuna procedura competitiva è previsto un periodo di sessanta giorni per la presentazione delle istanze di partecipazione.

12. Le istanze di partecipazione di cui al comma 11, nelle quali si riportano il nome del richiedente e una descrizione del progetto, compresa la sua ubicazione, sono inviate dai soggetti richiedenti al GSE, tramite il sito istituzionale www.gse.it, allegando la documentazione indicata nelle regole operative, comprendente tra l'altro:

a) l'offerta di riduzione percentuale rispetto al prezzo di esercizio superiore;

b) la presunta data di entrata in esercizio dell'impianto;

c) la producibilità annua e la producibilità oraria di idrogeno di origine rinnovabile relative all'offerta;

d) la documentazione richiesta per la verifica del rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4;

e) una cauzione provvisoria, nella misura del 50% della cauzione definitiva, secondo le modalità e le tempistiche definite all'interno delle regole operative;

f) l'eventuale richiesta di abilitazione all'aggiornamento del prezzo di aggiudicazione, di cui all'art. 8, comma 4;

g) l'eventuale richiesta di abilitazione al riconoscimento del correttivo al prezzo di aggiudicazione per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile, destinata all'uso diretto nel settore trasporti;

h) l'entità degli aiuti già ricevuti per il progetto rispetto ad altre misure di aiuto.

13. Il GSE, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, verifica, prima della chiusura della procedura, la completezza dell'istanza di partecipazione, comunicandone l'esito al soggetto richiedente e, successivamente alla chiusura della procedura, conclude la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 entro il termine per la pubblicazione della graduatoria.

14. Il GSE pubblica sul proprio sito internet la graduatoria dei progetti ammessi con l'indicazione dei criteri applicati ai sensi dell'art. 6, entro quarantacinque giorni dalla data di chiusura della presentazione delle istanze di partecipazione.

15. Le modalità di svolgimento delle procedure competitive e la documentazione da trasmettere sono disciplinate nelle regole operative.

16. I contingenti di producibilità di idrogeno di origine rinnovabile non assegnati vengono riallocati nella prima asta successiva, secondo modalità descritte nelle regole operative di cui all'art. 10.

17. Le richieste di accesso al contributo, di cui al presente decreto, saranno sospese, secondo modalità definite nelle regole operative, quando il costo indicativo medio annuo, riferito nel complesso al meccanismo di supporto e calcolato secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), raggiunge il valore limite di quattrocento milioni di euro l'anno (400.000.000 €/a);

18. Al verificarsi della condizione di cui al comma 17, il GSE ne dà comunicazione agli operatori attraverso il proprio sito internet secondo modalità definite nelle regole operative.

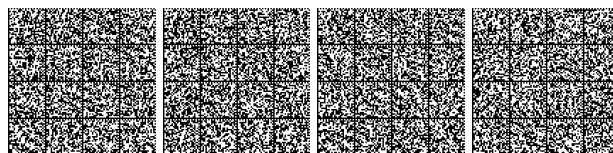
Art. 6.

Criteri di selezione dei progetti

1. In esito ad ogni procedura competitiva, ai fini della formazione delle graduatorie, si procede come stabilito a seguire:

a) Il GSE procede in primo luogo, a trasformare in prezzi le offerte ricevute (con l'indicazione della riduzione percentuale rispetto al prezzo di esercizio superiore) e quindi ad ordinare i prezzi, così ottenuti, in senso crescente;

b) Il GSE individua l'ultima offerta accettata, risultante in posizione utile, caratterizzata da un valore di prezzo, corrispondente al valore che caratterizza la curva di domanda, definita ai sensi dell'art. 5, comma 5, in corrispondenza di quantità determinate dalla somma delle offerte accettate, non superiori a quella dell'ultima offerta accettata. In tale circostanza rientrano in posizione utile, e fino a saturazione del contingente approvvigionabile, tutte le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore o pari a quello dell'ultima offerta accettata. Nel caso in cui il contingente disponibile per l'ultima offerta accettata sia minore della producibilità annua, di cui all'art. 5, comma 12, lettera c), dichiarata con la relativa istanza, viene ammesso al riconoscimento del contributo il valore di



producibilità annua comunicato con detta offerta, comunque nei limiti determinati dal contingente di producibilità massimo, di cui al punto D dell'allegato B;

c) Il GSE verifica, al fine di garantire un'adeguata competitività delle procedure, che ci sia almeno un'offerta non collocata in posizione utile nella graduatoria e che la producibilità annua delle offerte, non in posizione utile, sia almeno pari al 5% della producibilità annua delle offerte valide ricevute; qualora tali condizioni non siano congiuntamente verificate, in deroga a quanto previsto al precedente punto b), il GSE procede ad escludere ulteriori offerte, a partire da quelle con prezzo maggiore, fintanto che le suddette condizioni non siano entrambe verificate. In tale circostanza rientrano in posizione utile, e fino a saturazione del contingente approvvigionabile, tutte le offerte caratterizzate da un prezzo inferiore a quello dell'ultima offerta esclusa;

d) Il GSE trasforma il prezzo di ogni singola offerta accettata in prezzo di aggiudicazione.

2. Nel caso di superamento del contingente di producibilità di idrogeno di origine rinnovabile messo a disposizione per la singola procedura competitiva, il GSE applica, a parità di ribasso percentuale offerto, quale criterio di priorità, l'antecedenza della data di presentazione dell'istanza di partecipazione.

3. La graduatoria è pubblicata dal GSE sul proprio sito internet con l'indicazione dei criteri applicati ai sensi dei commi 1 e 2.

4. L'inserimento in posizione utile del progetto dell'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile nelle graduatorie costituisce impegno del Ministero al riconoscimento del contributo al soggetto beneficiario.

Art. 7.

Adempimenti successivi all'aggiudicazione del contributo

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il GSE restituisce ai soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria di cui all'art. 5, comma 12, lettera e).

2. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, il soggetto beneficiario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio dell'impianto, secondo i tempi e le modalità definite dalle regole operative. La cauzione definitiva è presentata sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di durata annuale rinnovabile, rilasciata da istituto di credito o impresa di assicurazione o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente, per un importo pari al 5% del costo dell'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto di produzione di idrogeno di origine rinnovabile, determinato in relazione ai costi standard riportati nella tabella 2, dell'allegato A.

3. I soggetti beneficiari inseriti in posizione utile nella graduatoria sono tenuti a:

a) rispettare le condizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni, anche attraverso il certificato di conformità di cui all'art. 9 del medesimo regolamento;

b) garantire che la data di entrata in esercizio commerciale sia ricompresa nei trentasei mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria. I termini di cui al primo periodo sono da considerarsi al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore o eventi calamitosi accertati dalle autorità competenti. Nell'ambito delle regole operative sono definite le condizioni di decurtazione della tariffa in caso di ulteriori ritardi, nonché le eventuali condizioni di revoca;

c) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio commerciale degli impianti, realizzati coerentemente alla documentazione di cui all'art. 5, comma 12, secondo criteri, modalità e tempistiche definiti nelle regole operative. La mancata comunicazione entro i termini di cui al primo periodo comporta la perdita del diritto al riconoscimento del contributo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto e il primo giorno del mese successivo alla data della comunicazione tardiva. La comunicazione può avvenire a discrezione del soggetto beneficiario anche al termine di un periodo di avviamento e collaudo dalla durata massima di sei mesi dalla data di entrata in esercizio;

d) non trasferire a terzi, prima della data di entrata in esercizio commerciale e della stipula del contratto di cui all'art. 8 con il GSE, la titolarità dell'impianto posto in posizione utile nella graduatoria;

e) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal GSE, ai sensi degli articoli 13 e 15;

f) conservare la documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità, unitamente ai relativi atti connessi, anche ai fini dei controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal GSE;

g) informare il GSE circa eventuali procedimenti giudiziari che dovessero interessare la realizzazione del progetto;

h) comunicare al GSE circa eventuali irregolarità, frodi, casi di corruzione e conflitti di interesse riscontrati, nonché casi di doppio finanziamento accertate dalle autorità di competenza;

i) inviare la documentazione necessaria per l'accesso ai benefici, nelle modalità indicate nelle regole operative.

Art. 8.

Modalità di erogazione del contributo e rinuncia

1. Il GSE, previa sottoscrizione del contratto con il soggetto beneficiario, riconosce il contributo, sulla base del valore minore tra la quantità di idrogeno di origine rinnovabile, prodotta dall'impianto del soggetto beneficiario, e la relativa quantità di idrogeno consumata nei settori d'uso. Le quantità annue di idrogeno di origine rinnovabile, prodotte dall'impianto del soggetto beneficiario e consumate nei settori d'uso, alle quali è riconosciuto il contributo, non possono superare la producibilità annua associata all'offerta, come comunicata con l'istanza per la partecipazione alla procedura competitiva, di cui all'art. 5, comma 12, lettera c). Ai fini della determinazione del contributo, come calcolato nell'allegato A, in esito alla richiesta dei beneficiari, al prezzo di aggiudicazione è aggiunto il correttivo per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile per uso diretto nel settore trasporti, ove ne ricorrano le condizioni, secondo quanto stabilito nelle regole operative.



2. Le quantità di idrogeno di origine rinnovabile di cui al comma 1 è determinata sulla base dei dati di misura dell'idrogeno prodotto, come rilevati e trasmessi al GSE dal soggetto richiedente, secondo le modalità stabilite nell'ambito delle regole operative, che prevedono altresì la possibilità di accesso ai misuratori da parte del GSE e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento delegato UE 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni. Il soggetto richiedente è altresì responsabile della rilevazione e della trasmissione al GSE dei dati di misura dell'idrogeno consumato, di cui al comma 1, secondo le modalità stabilite nell'ambito delle regole operative.

3. Il prezzo di aggiudicazione è aggiornato dal GSE in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività per tenere conto dell'inflazione registrata nell'arco temporale tra la data di pubblicazione del bando della relativa procedura competitiva e la data di entrata in esercizio attesa dell'impianto.

4. Nel caso dell'idrogeno di origine rinnovabile prodotto attraverso processi elettrolitici, a partire dalla data di decorrenza dell'entrata in esercizio commerciale, se richiesto dall'operatore al momento della presentazione dell'istanza di ammissione, il GSE aggiorna il prezzo di aggiudicazione nell'arco della durata del contratto di incentivazione, a partire dal decimo anno, secondo criteri definiti nell'allegato A e modalità operative dettagliate nelle regole operative di cui all'art. 10, sulla base dell'indicizzazione del prezzo dell'energia elettrica rispetto al prezzo medio di mercato (MGP) dell'energia elettrica prelevata nella zona di mercato in cui insiste l'impianto.

5. Il contributo è riconosciuto mensilmente, entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, lett. c) e, successivamente, per un periodo pari a quindici anni secondo le modalità di seguito indicate:

a) qualora il contributo sia positivo, il GSE procede alla relativa erogazione;

b) qualora il contributo sia negativo, il GSE provvede a richiedere al soggetto beneficiario gli importi corrispondenti, per la sola quota di idrogeno non *auto*-consumata.

6. I soggetti beneficiari possono comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento secondo le modalità definite nelle regole operative e secondo quanto di seguito indicato:

a) nel caso in cui sia comunicata entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 15% della cauzione definitiva;

b) nel caso in cui sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 25% della cauzione definitiva;

c) nel caso in cui sia comunicata oltre i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 40% della cauzione definitiva ed è disposta la decadenza dal diritto d'accesso alle agevolazioni.

Art. 9.

Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati membri

1. Gli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali

l'Unione europea ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione di idrogeno in Italia, possono partecipare alle procedure competitive, di cui al presente decreto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) esiste un accordo con lo Stato membro, o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l'impianto di produzione di idrogeno, redatto ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 199 del 2021, che stabilisce un sistema di reciprocità;

b) gli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile posseggano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto.

2. Per gli impianti di cui al comma 1, i contingentati di producibilità di idrogeno di origine rinnovabile annualmente resi disponibili nelle procedure competitive sono determinati nelle regole operative.

3. Entro il 1° dicembre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) e, in caso di esito positivo, provvede alla pubblicazione dei contingentati disponibili per gli impianti di cui al presente articolo.

Art. 10.

Compiti del GSE e dell'Autorità

1. Sono in capo al GSE le attività di gestione del meccanismo di supporto di cui al presente decreto, ivi inclusa la valutazione delle istanze di partecipazione, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, le attività di controllo, ispezione e monitoraggio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del GSE, sono approvate con decreto del Ministero le regole operative per l'accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto.

3. Le regole operative di cui al comma 2 definiscono, tra le altre cose:

a) le modalità di verifica di non impiego dell'idrogeno di origine rinnovabile nell'industria per scopi termici nei processi a bassa entalpia e per la produzione prevalente di energia elettrica, di cui all'art. 4, comma 7;

b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso alle agevolazioni, in modo tale che il soggetto richiedente sia informato adeguatamente degli adempimenti e delle modalità di compilazione nonché delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) la procedura e la documentazione da inviare per l'accesso ai benefici di cui al presente decreto, ivi incluso il bilancio energetico per la quantificazione dell'idrogeno di origine rinnovabile prodotto;

d) le modalità di calcolo del costo indicativo medio annuo riferito nel complesso al meccanismo di supporto, oggetto del presente decreto; il costo indicativo medio annuo è pubblicato dal GSE sul proprio sito, con aggiornamenti semestrali;

e) le modalità di svolgimento delle procedure competitive per l'accesso al contributo, secondo quanto previsto dall'art. 5;



f) le modalità con le quali viene riallocato il contingente di producibilità annua eventualmente non assegnato;

g) le modalità di misurazione e rendicontazione della quantità di bioidrogeno prodotto nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 agosto 2024 che istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili;

h) il *format* di contratto tra il GSE e il soggetto beneficiario, secondo quanto indicato all'art. 8;

i) gli strumenti di rilevazione e le modalità di determinazione del prezzo del combustibile controfattuale e del prezzo di riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile, secondo quanto indicato nell'allegato A;

j) le modalità di determinazione del contributo e del prezzo netto, secondo quanto indicato nell'allegato A;

k) le modalità di erogazione del contributo;

l) le modalità di attuazione delle attività di verifica e controllo di cui all'art. 13, nonché le modalità di monitoraggio di cui all'art. 15;

m) le modalità di verifica delle condizioni di cui regolamento delegato (UE) 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni;

n) le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all'acquisizione delle misure dell'idrogeno di origine rinnovabile prodotto e dell'idrogeno consumato nei settori d'uso;

o) le modalità e le condizioni tecniche per il riconoscimento, ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta, del correttivo al prezzo di aggiudicazione per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile, destinata all'uso diretto nel settore trasporti;

p) le modalità attraverso le quali sono utilizzate le garanzie di origine per il rispetto dei requisiti di destinazione d'uso e per il calcolo del contributo;

q) le condizioni che determinano l'esclusione dalla graduatoria e il conseguente scorrimento;

r) le modalità di aggiornamento del prezzo di aggiudicazione nell'arco della durata del contratto di incentivazione sulla base dell'indicizzazione del prezzo medio di mercato (MGP) dell'energia elettrica prelevata nella zona di mercato in cui insiste l'impianto;

4. Gli importi riconosciuti dal GSE per l'erogazione del contributo sono dovuti, al medesimo GSE, a valere sulla componente tariffaria «RE/REt» del gas naturale e secondo modalità definite dall'ARERA entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto sono posti a carico dei beneficiari delle medesime attività, secondo le modalità previste dall'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

6. In linea con quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del regolamento delegato (UE) 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni, è dato mandato ad ARERA di

definire e introdurre eventuali criteri aggiuntivi riguardanti l'ubicazione degli elettrolizzatori e dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

7. Il GSE fornisce al Ministero il supporto tecnico e gli elementi di valutazione, di cui all'art. 5, comma 6, per la definizione del decreto di cui all'art. 5, comma 4 e l'aggiornamento delle relative disposizioni, di cui all'art. 5 comma 7.

Art. 11.

Cumulabilità

1. Nel rispetto del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 per le medesime voci di costi ammissibili, nonché nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato applicabile, il contributo di cui al presente decreto non è cumulabile con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, ad esclusione:

a) delle agevolazioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto;

b) dell'agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto e dall'art. 16 del presente decreto;

c) delle agevolazioni a sostegno di progetti idrogeno, per cui è stato attivato il Fondo IPCEI, di cui all'art. 1, comma 232, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa sugli aiuti di Stato applicabile;

d) di altre eventuali agevolazioni a copertura dei soli costi di investimento, diverse da quelle di cui alla lettera a).

2. Nei casi di cui al comma 1, la somma del prezzo di aggiudicazione e dell'eventuale correttivo, ove riconosciuto, è ridotta secondo le modalità di calcolo del prezzo netto di cui all'allegato A.

3. I beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 1, lett. a), c) e d), che si trovano nella necessità di avviare i lavori per i relativi progetti, prima di presentare l'istanza di partecipazione alle procedure competitive, di cui all'art. 5, commi 11 e 12, accedono al contributo, se, prima dell'avvio dei lavori, essendo stata resa pubblica l'intenzione del Ministero di istituire una misura di aiuto per incentivare la produzione di idrogeno di origine rinnovabile, informano il Ministero che l'istituzione della suddetta misura di aiuto è stata considerata una condizione necessaria per le decisioni di investimento adottate, secondo quanto previsto dal punto 31, lettera b, della comunicazione della Commissione (2022/C 80/01).

Art. 12.

Modalità di gestione dell'idrogeno destinato all'utilizzo nel settore dei trasporti e nei settori industriali

1. L'annullamento delle garanzie di origine certifica la destinazione dell'idrogeno di origine rinnovabile nei consumi finali nell'ambito dei settori d'uso di cui all'art. 2, comma 1, lett. p).

2. Le garanzie di origine sono assegnate dal GSE al soggetto beneficiario produttore di idrogeno di origine rinnovabile.



3. Il soggetto beneficiario è tenuto a registrare, tramite apposita bacheca messa a disposizione dal GME, i contratti di compravendita a termine di idrogeno di origine rinnovabile sottoscritti direttamente con gli utilizzatori finali. In tali casi, le garanzie d'origine di cui al comma 2 sono trasferite dal soggetto beneficiario e annullate automaticamente dal GSE a favore degli utilizzatori finali.

4. Il GME fornisce al GSE, secondo modalità e tempistiche definite congiuntamente, i dati relativi ai contratti registrati sulla bacheca di cui al comma precedente.

Art. 13.

Verifiche e controlli

1. I controlli sugli impianti di produzione di idrogeno, ai sensi del presente decreto, sono eseguiti dal GSE.

2. Le attività di verifica di cui al comma 1 possono essere svolte mediante controlli sia documentali che con sopralluoghi presso il sito ove è ubicato l'impianto, anche prima della data di entrata in esercizio dell'impianto medesimo e senza preavviso, anche al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa. Il soggetto beneficiario è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia.

3. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali, ai gestori di rete nonché agli organismi di certificazione di cui all'art. 7, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024. I controlli svolti ai sensi del comma 1 non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano a esserne conseguentemente e pienamente responsabili.

Art. 14.

Piano di valutazione

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero individua, nel rispetto della normativa euro-unitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura secondo i criteri previsti dal Piano di valutazione approvato con decisione della C (2026) 2050 *final* del 30 marzo 2026. In particolare, il soggetto valutatore:

a) è indipendente dal Ministero e dal GSE e non risulta in conflitto di interesse rispetto ai potenziali soggetti beneficiari della misura;

b) è dotato di rilevante esperienza nell'analisi economico/quantitativa, anche con riferimento al settore dell'energia e dell'ambiente;

c) è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio e a redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il mese di dicembre 2027 e una relazione di valutazione *finale* entro il mese di marzo 2029. Entro i medesimi termini, i predetti documenti sono trasmessi al Ministero, che provvede a renderli pubblici sul proprio sito internet.

2. Il GSE raccoglie i dati richiesti per le valutazioni previste nel Piano di valutazione nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'art. 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e li rende pubblici, anche ai fini delle attività di valutazione di cui al comma 1.

3. Gli eventuali costi correlati allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo sono valutati da ARERA ed eventualmente coperti secondo modalità definite dall'ARERA entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

Monitoraggio

1. Il GSE svolge le attività di monitoraggio previste dall'art. 48 del decreto legislativo n. 199 del 2021, dando evidenza degli effetti derivanti dall'attuazione del presente decreto, con particolare riguardo ai costi delle tecnologie e delle materie prime riscontrabili sul mercato.

2. Il GSE aggiorna e pubblica, con cadenza mensile, sul proprio sito *internet*:

a) un contatore con i dati, separati per settore d'uso, dell'idrogeno di origine rinnovabile incentivato, del costo delle agevolazioni, ivi inclusa l'agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022, e dell'impatto sulle tariffe per gli utenti;

b) il numero e il valore delle garanzie di origine emesse e di quelle annullate per l'idrogeno di origine rinnovabile incentivato in ciascun settore d'uso.

3. Il GSE, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza annuale, pubblica sul proprio sito internet un rapporto contenente:

a) il bollettino informativo con l'elenco degli impianti di produzione di idrogeno di origine rinnovabile ammessi alle agevolazioni di cui al presente decreto, l'indicazione della tecnologia impiegata, l'ubicazione e la producibilità annua e oraria degli impianti;

b) l'analisi sui sistemi di incentivazione dell'idrogeno di origine rinnovabile e di altri gas rinnovabili adottati nei principali Paesi europei, che raffronta, tra l'altro, i costi di produzione tra i predetti Paesi europei e l'Italia;

c) l'analisi delle quotazioni dei combustibili controfattuali;

d) l'analisi del potenziale di produzione ed uso dell'idrogeno di origine rinnovabile e di altri gas rinnovabili.

4. Con cadenza almeno biennale, a seguito del controllo dei dati e del rapporto di cui ai commi 2 e 3, qualora risulti che il livello di aiuto previsto dal presente decreto sia, in tutto o in parte, non più necessario o non più sufficiente a garantire una concorrenza effettiva nelle procedure di gara, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, possono essere adeguati i contingenti di producibilità di idrogeno di origine rinnovabile resi complessivamente disponibili, di cui all'art. 5, comma 2, anche in funzione del tasso di realizzazione delle iniziative, e possono essere adeguati i valori del prezzo di esercizio, del prezzo di esercizio superiore, del prezzo di esercizio inferiore e



dell'integrazione del prezzo di esercizio, di cui all'allegato A. Tali eventuali modifiche si applicano alle procedure bandite successivamente all'adozione delle modifiche stesse.

5. I soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono tenuti a fornire tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui ai precedenti commi, pena la sospensione dell'erogazione delle agevolazioni fino alla trasmissione completa dei dati richiesti.

6. Per le finalità di cui ai commi precedenti, il GSE può realizzare una piattaforma unica informatica in cui confluiscono i dati funzionali alle analisi ed elaborazioni degli stessi.

7. Il GSE, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza annuale, trasmette al Ministero il rapporto di cui al comma 3 e i dati, di cui al comma 2, incluse le informazioni sul monitoraggio dell'attuazione della misura di agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022, al fine di verificarne l'impatto sulle tariffe per gli utenti del servizio elettrico.

Art. 16.

Coordinamento delle procedure di riconoscimento ed erogazione del contributo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. cc, e dell'agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022

1. In esito alla verifica positiva di compatibilità, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, della misura di agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022, con decreto del Ministero, sentita l'ARERA, sono approvate le procedure, definite su proposta del GSE, per il coordinamento delle modalità di riconoscimento ed erogazione del contributo, di cui all'art. 2, comma 1, lett. cc), e della suddetta agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 347/2022, per i progetti di produzione di idrogeno verde tramite elettrolisi.

2. In attuazione a quanto previsto dal precedente comma 2, il Ministero, tenuto conto di quanto stabilito dalla delibera ARERA 557/2022/R/EEL dell'8 novembre 2022, valuta l'opportunità di integrare le regole operative, di cui all'art. 10, commi 2 e 3.

Art. 17.

Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. All'art. 3 del decreto del Ministero della transizione ecologica 21 settembre 2022, n. 347 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano all'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare impianti di produzione di idrogeno verde, ossia l'idrogeno rinnovabile che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita, calcolate ai sensi del comma 3, di almeno il 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 gCO₂eq/MJ, ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO₂eq/tH₂. L'idrogeno di cui al primo periodo è prodotto mediante processo elettrolitico, a partire da fonti di energia rinnovabili,

le, in conformità con le metodologie stabilite per i combustibili rinnovabili di origine non biologica di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche e integrazioni»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il calcolo e la verifica del requisito di riduzione delle emissioni di cui al comma 1 sono effettuati con riferimento a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2023/1185 della Commissione del 10 febbraio 2023; ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 4, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che disciplini il sistema nazionale di certificazione per RFNBO e RCF, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 agosto 2024, n. 294, il rispetto del requisito della riduzione delle emissioni per l'idrogeno verde, di cui al comma 1, nonché delle ulteriori condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184 e successive modifiche e integrazioni, avviene attraverso l'adesione ad un sistema di certificazione volontario, di cui all'art. 30 della direttiva (UE) 2018/2001».

2. All'art. 2, comma 2, del decreto del Ministero della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, il primo periodo è soppresso e al secondo periodo la parola «rinnovabile» è sostituita con la seguente: «verde».

3. All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224 la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) Idrogeno rinnovabile: idrogeno prodotto a partire da energia rinnovabile, in conformità con le metodologie stabilite per i combustibili rinnovabili di origine non biologica nella direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche e integrazioni, che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita di almeno il 70% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 gCO₂eq/MJ».

4. Sulla base di quanto disciplinato all'art. 12 in tema di garanzie di origine, il GSE aggiorna, le regole operative previste dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 luglio 2023, n. 224, con riferimento, tra l'altro, a:

a) la gestione delle garanzie di origine derivanti da contratti di vendita di idrogeno rinnovabile e di bioidrogeno tra il produttore e l'utilizzatore finale;

b) l'annullamento automatico delle garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile e per il bioidrogeno forniti agli utilizzatori finali.

5. Il GME sulla base delle disposizioni di cui al presente decreto, sentita l'Autorità, elabora una proposta di funzionamento della bacheca di cui all'art. 12.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è pubblicato altresì sul sito internet del Ministero.

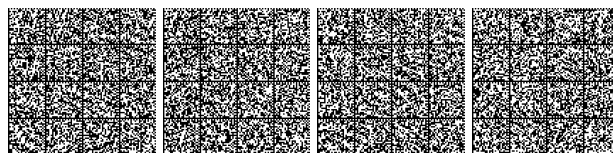
7. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 5 giugno 2026

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2210



Prezzi di esercizio

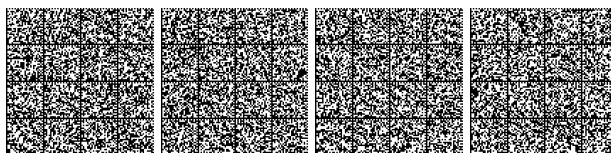
	Potenza [MW]	Prezzo di esercizio [€/kg]	Prezzo di esercizio superiore [€/kg]	Prezzo di esercizio inferiore [€/kg]
Idrogeno rinnovabile e verde	P≤10	11	13	8
	P>10	9	11	7

	Potenza [MW]	Prezzo di esercizio [€/kg]	Prezzo di esercizio superiore [€/kg]	Prezzo di esercizio inferiore [€/kg]
Bioidrogeno	Nessun limite	8	10	6

Tabella 1 – Prezzo di esercizio

Settore	Integrazione del prezzo di esercizio (Dp) Idrogeno rinnovabile e verde [€/kg]
Trasporti (uso diretto)	2

Settore	Integrazione del prezzo di esercizio (Dp) Bioidrogeno [€/kg]
Trasporti (uso diretto)	2

Tabella 1.bis – Integrazione del prezzo di esercizio (Dp) - uso diretto settore trasporti

Costi di investimento standard

Impianto	Potenza nominale [MW]	Costo di investimento standard	
		Valore	Unità di misura
Impianto di elettrolisi	P<10	2,2	M€/MW (capacità elettrolizzatore)
	P≥10	1,4	M€/MW (capacità elettrolizzatore)
Impianto di gassificazione della biomassa	Nessun limite	4,0	M€/MWt (potenza termica impianto)

Tabella 2 – Costi di investimento standard

Modalità di calcolo del Contributo

Il *Contributo*, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera cc, è calcolato, nelle modalità esplicitate nelle *regole operative*, secondo la seguente formula ed è espresso in €/kg:

$$\text{Contributo} = P_{\text{NETTO}} - P_{\text{RIF}}$$

essendo:

- P_{NETTO} (unità di misura €/kg), prezzo risultante dalla somma del *prezzo di aggiudicazione* e, ove riconosciuto, del *correttivo per l'idrogeno di origine rinnovabile* per uso diretto nel settore trasporti, al netto di eventuali riduzioni specifiche, come indicato a seguire;
- P_{RIF} (unità di misura €/kg), il *prezzo di riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile*, funzione di un paniere di grandezze di riferimento, come indicato a seguire.

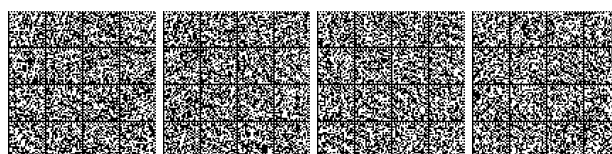
Modalità di calcolo del prezzo di riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile

Il *prezzo di riferimento dell'idrogeno di origine rinnovabile* (P_{RIF}) è calcolato mensilmente come di seguito indicato:

$$P_{\text{RIF}} = P_{\text{CC}} + P_{\text{GO}} + P_{\text{CO2}}$$

essendo:

- P_{CC} = prezzo del combustibile controfattuale, determinato secondo modalità definite nell'ambito delle *regole operative* sulla base:
 - del prezzo del diesel, espresso il €/litro, nel caso di uso diretto dell'idrogeno nel settore dei trasporti, come definito nell'ambito delle regole operative;



- del prezzo dell'*idrogeno grigio*, espresso in €/kg, nel caso di uso dell'idrogeno nei *settori industriali* nei quali si utilizza *idrogeno*, come definito nell'ambito delle regole operative;
- del prezzo del gas naturale, espresso in €/smc, nel caso di uso dell'idrogeno nei *settori industriali* diversi dai precedenti, come definito nell'ambito delle *regole operative*.
- P_{GO} = prezzo delle garanzie di origine dell'idrogeno rinnovabile e/o del bioidrogeno, definito nell'ambito delle *regole operative*;
- P_{CO2} = prezzo delle emissioni di gas a effetto serra ridotte, nel caso di uso dell'idrogeno nei settori EU ETS, definito nell'ambito delle *regole operative*

Nel caso di uso dell'idrogeno nei settori non EU ETS, il prezzo delle emissioni di gas a effetto serra ridotte (P_{CO2}) è nullo.

Nei casi di autoproduzione di idrogeno di origine rinnovabile, secondo le configurazioni di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto legislativo 199/2021, il prezzo della garanzia d'origine (P_{GO}) è nullo.

Modalità di aggiornamento del *prezzo di aggiudicazione*

Il *prezzo di aggiudicazione* (P_{AGG}) è aggiornato ai sensi di quanto previsto all'articolo 8, comma 4, facendo riferimento alla seguente relazione:

$$P_{agg*} = P_{agg} + 0,055 * \Delta MGP \text{ (rispetto a riferimento base)}$$

dove:

- ΔMGP è la variazione della media aritmetica annua del prezzo di mercato (Mercato del Giorno Prima) dell'energia elettrica, prelevata nella zona di mercato in cui insiste l'impianto, rispetto a un riferimento base di 90 €/MWh.

Le modalità operative di dettaglio per l'aggiornamento del prezzo di aggiudicazione sono definite nell'ambito delle *regole operative*.

Modalità di calcolo del *prezzo netto*

Il *prezzo netto* (P_{NETTO}) è calcolato come di seguito indicato:

$$P_{NETTO} = P_{AGG} + K - CX - OS - OX$$

essendo:

- P_{AGG} = prezzo di aggiudicazione ottenuto applicando la riduzione percentuale offerta dal soggetto richiedente al *prezzo di esercizio superiore*;
- K = *correttivo al prezzo di aggiudicazione* per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile destinata all'uso diretto nel settore trasporti, riconosciuto, ove ne ricorrano le condizioni.



$$K = S * \frac{D_P}{P_{ESERCIZIO}} * P_{AGG}$$

dove:

- S è un parametro che vale 1 nel caso sia riconosciuto al beneficiario il *correttivo* al prezzo di aggiudicazione per la produzione di idrogeno di origine rinnovabile destinato all'uso diretto nel settore trasporti, mentre vale 0 in tutti gli altri casi;
 - D_P (*integrazione del prezzo di esercizio*) è il valore, di cui alla tabella 1.bis del presente Allegato A, necessario ad integrare il *prezzo di esercizio* nel caso in cui la produzione di idrogeno di origine rinnovabile sia destinata all'uso diretto nel settore trasporti, alle condizioni definite nelle *regole operative*;
 - $P_{ESERCIZIO}$ è il prezzo di esercizio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera y, come indicato nella tabella 1 del presente allegato A.
- CX = riduzione connessa ai progetti che hanno ricevuto agevolazioni sui costi di investimento dell'*impianto di produzione di idrogeno*, secondo quanto indicato all'articolo 11, comma 1, lettere a), c) e d). Tale riduzione è definita nell'ambito delle *regole operative*, tenendo conto della seguente relazione:

$$CX = (P_{AGG} + K) * F$$

dove:

- F è un parametro che varia linearmente tra 0, caso riferito a nessun contributo in conto capitale, e un valore massimo F_{max} (minore di 1), riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 100% dell'investimento, tenendo conto della quota di P_{AGG} correlata ai costi di investimento dell'impianto di idrogeno.
- OS = riduzione proporzionale ai consumi di energia elettrica prodotta a partire da impianti da fonti rinnovabili oggetto di *agevolazione, ai sensi del decreto ministeriale 347/2022*, ovvero nei casi di prelievo di energia elettrica dalla rete, come specificati nelle *regole operative*, per cui non trovano applicazione gli oneri generali di sistema;
 - OX = riduzione proporzionale ai consumi di energia prodotta a partire da impianti da fonti rinnovabili, riconducibili sotto qualunque forma al *soggetto beneficiario*, oggetto di incentivo in conto capitale. Tale riduzione è definita nell'ambito delle *regole operative*, tenendo conto della seguente relazione:

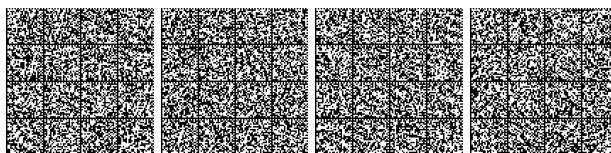
$$OX = (P_{AGG} + K) * Y\% * G$$

dove:

- Y% è la quota parte di energia che alimenta il processo di produzione dell'idrogeno proveniente da impianti FER, incentivati con un contributo in conto capitale, e varia tra 0% e 100%; in quest'ultimo caso l'energia proviene esclusivamente da impianti FER che sono incentivati con un contributo in conto capitale;



- G è un parametro che varia linearmente tra 0, caso riferito a nessun contributo in conto capitale, e un valore massimo $G_{\max}$ (minore di 1), riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 100% dell'investimento, rappresentativo della quota di P_{AGG} correlata ai costi di investimento degli eventuali impianti da fonte rinnovabile utilizzati ai fini della produzione di idrogeno.



Con riferimento a ciascuna procedura competitiva il GSE procede a costruire una curva di domanda caratterizzata dalla interpolazione delle cinque coppie quantità/prezzo, come illustrato nella seguente Figura 1, determinate come di seguito descritto. I prezzi nel seguito richiamati sono aggiornati sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3:

- punto A: ordinata pari al prezzo di esercizio superiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari a zero;
- punto B: ordinata pari al prezzo di esercizio superiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di producibilità minimo individuato sulla base della metodologia di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b);
- punto C: ordinata pari al prezzo di esercizio e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di producibilità obiettivo, di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a);
- punto D: ordinata pari al prezzo di esercizio inferiore e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari al contingente di producibilità massimo, individuato sulla base della metodologia di cui all'articolo 5 comma 4, lettera b);
- punto E: ordinata pari zero e ascissa - in termini di capacità da approvvigionare - pari a quella che caratterizza il punto D.

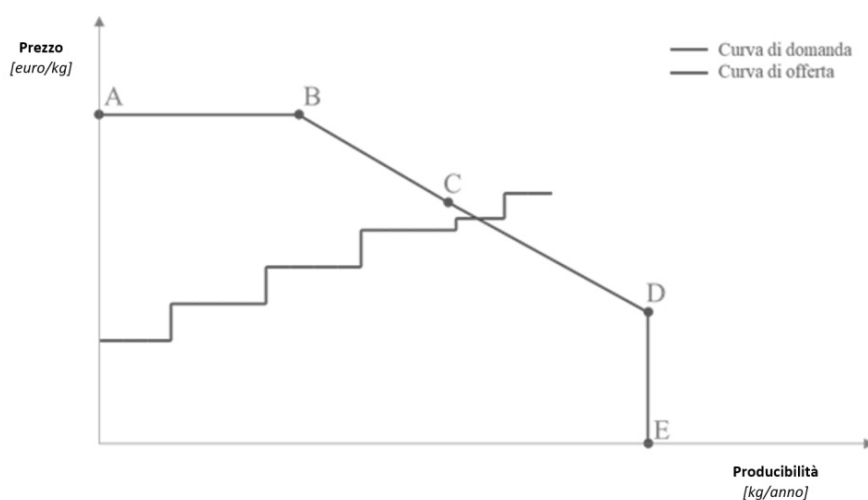


Figura 1 – Curva di domanda



Elenco delle modalità per la stima previsionale del potenziale di partecipazione alle procedure competitive da individuare attraverso il decreto del Ministero, di cui all'articolo 5, comma 4:

- a) Per la prima procedura competitiva, la stima tiene conto della ricognizione, condotta dal GSE, delle iniziative progettuali e le attività in corso di autorizzazione o già autorizzate per la produzione di idrogeno rinnovabile, oltre che dei progetti che hanno ricevuto aiuti cumulabili con il contributo di cui al presente decreto;
- b) Per le successive procedure competitive, la stima si basa su uno o più dei seguenti metodi:
 1. analisi delle offerte ricevute nelle precedenti procedure competitive;
 2. ricognizione, condotta dal GSE, dei progetti che hanno ricevuto i permessi necessari o che sono in corso di autorizzazione;
 3. esiti dell'attività di raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura competitiva, condotta non più di sei mesi prima della pubblicazione del relativo bando.

26A03843

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 giugno 2026.

Fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto, in particolare, l'art. 84, comma 1, del suddetto decreto legislativo, il quale prevede che: «Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, è dovuto esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 agosto 2011, «Intesa con la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali»;

Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sancita nella seduta del 23 ottobre 2025;

Decretano:

Art. 1.

Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.



2. Agli amministratori di cui al comma 1 è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno

1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali è dovuto il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area funzioni locali.

2. La liquidazione delle spese indicate al comma 1 è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata della documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.

3. Qualora dalla documentazione di cui al comma 2 risulti un importo inferiore rispetto a quello previsto per le stesse tipologie di spesa dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area funzioni locali, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate per ciascuna distinta tipologia di spesa di cui al comma 1, senza possibilità di compensazione tra le stesse.

Art. 3.

Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali

1. Ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 2, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi. Gli enti disestati, gli enti strutturalmente deficitari di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti che con deliberazione consiliare, sono ricorsi alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5 per cento agli importi dei rimborsi di cui all'art. 2.

Art. 4.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 agosto 2011, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

Art. 5.

Disposizioni finanziarie e finali

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è sottoposto a pubblicazione secondo la normativa vigente.

Roma, 12 giugno 2026

Il Ministro dell'interno
PIANTEDOSI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 3198*

26A03941

MINISTERO DELLA CULTURA

DECRETO 21 maggio 2026.

Istituzione del «Premio Mattei per la cooperazione culturale».

IL MINISTRO DELLA CULTURA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

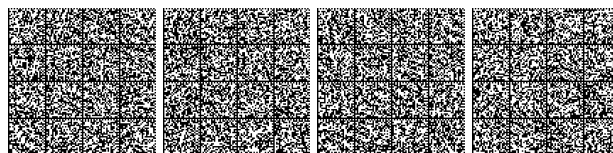
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 12 rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;



Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni, e in particolare l'art. 26 rubricato «Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati» e l'art. 27 rubricato «Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari»;

Visto il decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, recante «Disposizioni urgenti per il "Piano Mattei" per lo sviluppo in Stati del Continente africano», convertito con modificazioni dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;

Visto il decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, n. 270, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2024, di adozione del «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei», ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 161 del 2023;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante «Misure urgenti in materia di cultura», convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, e in particolare l'art. 2, rubricato «Progetti di cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato», che istituisce l'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 13 dicembre 2025 al n. 2433, con cui è stato attribuito, alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della cultura, l'incarico dirigenziale di livello generale di direttore generale dell'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2025, n. 402, recante «Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2026 e per il triennio 2026-2028»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», e in particolare l'art. 1, comma 823, lettera a), che autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 al fine di istituire il «Premio Mattei per la cooperazione culturale» con l'obiettivo di promuovere progetti e interventi di cooperazione culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africani o comunque facenti parte del Mediterraneo allargato, nonché il comma 824 con cui si dispone che con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli

affari esteri e della cooperazione internazionale, sono individuate le modalità di attuazione del suddetto Premio Mattei;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 2026, n. 24, recante «Decreto di assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) e dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni»;

Ritenuto opportuno dare tempestiva attuazione a quanto previsto dal predetto art. 1, comma 823, lettera a), e comma 824, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale espresso con nota prot. n. 82138 del 4 maggio 2026;

Decreta:

Art. 1.

*Istituzione del
Premio Mattei per la cooperazione culturale*

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 823, lettera a), e 824, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è istituito il «Premio Mattei per la cooperazione culturale», nel perseguimento degli obiettivi di promozione di progetti e interventi di cooperazione culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali dell'Africa e del Mediterraneo allargato.

2. Il Premio si colloca nel quadro del «Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei» di cui al decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, e si pone l'obiettivo di consolidare le relazioni tra l'Italia, e le Nazioni del continente africano, promuovendo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche attraverso la rete diplomatica italiana, iniziative di diplomazia culturale.

3. Il Premio, promosso dall'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato del Ministero della cultura, è assegnato annualmente dal Ministero della cultura secondo i criteri generali definiti dal presente decreto e secondo le modalità stabilite da singoli avvisi pubblici.

4. Le coperture derivanti dagli oneri del Premio sono assicurate a valere sulle risorse finanziarie pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 di cui all'art. 1, comma 823, lettera a) della legge n. 199 del 2025, assegnate con decreto del Ministro della cultura n. 24 del 2026 sul capitolo 2578, piano gestionale 1, «Istituzione del Premio Mattei per la cooperazione culturale».

5. Per l'attuazione del presente decreto, il Ministero della cultura si avvale dell'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (IC-VEPP) sulla base di un apposito accordo stipulato con la Direzione generale biblioteche e istituti culturali.



Art. 2.

Ambiti di intervento e finalità

1. Gli ambiti di intervento del Premio ricomprendono tutte le forme di rappresentazione artistica, tra cui le arti visive e i nuovi media, le arti performative e applicate, la produzione audiovisiva, il patrimonio musicale, la letteratura, garantendo la rappresentatività dell'intero spettro creativo contemporaneo.

2. Le finalità del Premio sono:

a) rafforzare la cooperazione culturale tra l'Italia e gli Stati dell'Africa e del Mediterraneo allargato, in stretta coerenza con le linee guida e gli obiettivi strategici del Piano Mattei, in collaborazione con l'inviato speciale per il Piano Mattei del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) promuovere la conoscenza reciproca delle rispettive forme e manifestazioni dell'arte, nelle diverse discipline, tra l'Italia e i Paesi dell'Africa e del Mediterraneo allargato;

c) promuovere l'internazionalizzazione dei progetti artistici e culturali selezionati, assicurando la loro esposizione nei principali poli museali e fondazioni private africane, mediterranee e italiane, giovandosi della collaborazione della rete degli Istituti italiani di cultura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

d) promuovere le capacità artistiche di talenti emergenti e figure professionali già consolidate;

e) promuovere le eccellenze creative e valorizzare il patrimonio culturale, sia materiale che immateriale;

f) incentivare la mobilità internazionale degli artisti e dei professionisti della cultura tra l'Italia e le nazioni partner attraverso programmi di residenza;

g) incentivare partenariati strategici tra istituzioni accademiche e centri culturali, anche attraverso residenze artistiche e programmi di specializzazione;

h) migliorare la qualità e l'efficacia delle competenze tecniche, gestionali e manageriali attraverso percorsi di alta formazione.

Art. 3.

Destinatari

1. Il Premio è destinato ad artisti, collettivi di artisti, enti culturali pubblici e privati, fondazioni, associazioni culturali, anche sotto forma di partenariato pubblico-privato.

Art. 4.

Articolazione del Premio

1. Il Premio si articola in due sezioni:

a) Premio Mattei Arte, consistente in contributi di natura economica per la realizzazione di opere e progetti culturali, per un valore complessivo di almeno euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);

b) Premio Mattei Accademia, consistente in contributi di natura economica per la realizzazione di programmi di formazione professionale in ambito culturale

nel territorio africano e nel Mediterraneo allargato, per un valore complessivo di almeno euro 300.000,00 (euro trecentomila/00).

2. Le sezioni del Premio si articolano in ulteriori categorie in ragione dello specifico contenuto della premialità. La definizione puntuale dell'entità dei singoli premi è stabilita dagli avvisi pubblici annuali.

3. Una quota non superiore al 20 per cento dello stanziamento complessivo del Premio è destinata alla copertura degli oneri necessari alla sua realizzazione. Tali spese sono comprensive delle attività tecnico-amministrative, di comunicazione, promozione e monitoraggio.

Art. 5.

Criteri di valutazione

1. La valutazione delle candidature è effettuata secondo i seguenti criteri di valutazione, in relazione alla sezione di riferimento di cui all'art. 4:

a) valorizzazione del percorso formativo e professionale in ambito artistico;

b) promozione dell'innovazione linguistica e della sperimentazione artistica (in particolare, accertamento dell'originalità della proposta, della capacità di ricerca espressiva e dell'impiego di tecnologie avanzate);

c) impatto territoriale e sociale (in particolare, valutazione della pertinenza dei temi rispetto alle sfide civili e ambientali, nonché del grado di coinvolgimento delle professionalità locali nella fase di produzione);

d) inclusività e rappresentanza delle diversità (in particolare, premialità per i progetti volti all'accesso di nuovi talenti e collettivi indipendenti, con specifica attenzione al superamento degli stereotipi culturali attraverso la valorizzazione di narrazioni autentiche);

e) internazionalizzazione e dialogo interculturale (in particolare, verifica dell'attitudine del progetto alla circolazione transfrontaliera e della sua idoneità ad agire quale piattaforma di cooperazione tra l'Italia e i Paesi dell'Africa e del Mediterraneo allargato);

f) sostenibilità e visione strategica (in particolare, valutazione della coerenza del progetto con gli obiettivi di formazione manageriale e della capacità di garantire la continuità operativa oltre la durata del finanziamento);

g) solidità progettuale e fattibilità tecnica (in particolare, analisi della congruità del piano finanziario rispetto alle attività previste e della sostenibilità del cronoprogramma mediante indicatori di monitoraggio verificabili).

Art. 6.

Procedura di assegnazione del Premio

1. I fondi destinati al Premio sono gestiti dall'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (IC-VEPP) sulla base dell'accordo di cui all'art. 1 comma 5, che provvede anche alle iniziative di promozione e comunicazione, nonché allo svolgimento delle attività amministrative, istruttorie, tecniche e organizzative connesse, ivi comprese le attività di monitoraggio e controllo tecnico-amministrativo e finanziario dei progetti premiati.



2. Il Premio è assegnato a seguito di una procedura di selezione annuale secondo specifiche modalità definite dai singoli avvisi pubblici adottati dall'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (IC-VEPP) del Ministero della cultura, previo accordo con l'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato e d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (IC-VEPP) e se ne dà notizia sui siti istituzionali del Ministero della cultura e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 7.

Commissione di valutazione

1. La valutazione delle candidature è effettuata da una apposita commissione nominata con decreto del Ministro della cultura e così composta:

- a) due rappresentanti del Ministero della cultura, di cui uno con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- c) due esperti di comprovata competenza nell'ambito di riferimento individuato dal Premio, designati dal Ministro della cultura;
- d) un esperto di comprovata competenza nell'ambito di riferimento individuato dal Premio, designato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. In caso di parità nelle votazioni, il voto del Presidente ha valore doppio. La commissione ha durata triennale e opera con il supporto tecnico-organizzativo dell'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (IC-VEPP), ivi compresa l'istruttoria delle candidature.

3. La partecipazione alla commissione non dà luogo a compensi o emolumenti.

4. La commissione sottopone al Ministro della cultura i progetti da premiare, corredati da relazione motivata.

5. Il Premio è assegnato con decreto del Ministro della cultura.

Art. 8.

Cerimonia di premiazione

1. Il Ministero della cultura, nell'ambito dell'accordo con l'Istituto centrale per la valorizzazione economica e la promozione del patrimonio culturale (IC-VEPP) e in accordo con l'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, promuove annualmente una cerimonia di premiazione.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 maggio 2026

Il Ministro della cultura
GIULI

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione
internazionale*
TAJANI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero
della cultura, n. 1584*

26A03978

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Saver società cooperativa in liquidazione», in Castelnuovo di Val di Cecina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «Saver società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV, della Direzione generale servizi di vigilanza dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 20.604,00, si riscontra una massa debitoria di euro 178.028,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -157.424,00;

Considerato che in data 14 ottobre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Saver società cooperativa in liquidazione» con sede in Castelnuovo di Val di Cecina (PI) (codice fiscale 02182800504), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Arcenni, nato a Pisa (PI) il 28 ottobre 1977 (codice fiscale RCNMTT77R28G702A), domiciliato in Terricciola (PI), Via Roma n. 32.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2026

Il Ministro: URSO

DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Servizi alberghieri e turistici in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'articolo 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa Servizi alberghieri e turistici in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 19 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 489.889,53, si riscontra una massa debitoria di euro 755.260,42 ed un patrimonio netto negativo di euro - 265.373,80;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti per mancato pagamento di mensilità stipendiali, di debiti erariali e previdenziali;

Considerato che in data 28 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Preso atto della nota del 28 maggio 2025, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha comunicato l'intervenuta cancellazione dell'ente dai propri elenchi in data 25 ottobre 2023;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto



1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli artt. 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa Servizi alberghieri e turistici in liquidazione» con sede in Arezzo (AR) (codice fiscale 02224240511), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Marco Benelli, nato a Monteverchi (AR) il 25 novembre 1986 (codice fiscale BNLMR-C86S25F656B), domiciliato in San Giovanni Valdarno (AR), via Gruccia n. 23/G.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03862

DECRETO 20 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Studio commerciale Nem cooperativa di produzione e lavoro società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Chianciano Terme e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità senza nomina del liquidatore ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Studio commerciale Nem cooperativa di produzione e lavoro società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 17.181,00, si riscontra una massa debitoria di euro 145.953,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 128.772,00;

Considerato che in data 22 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

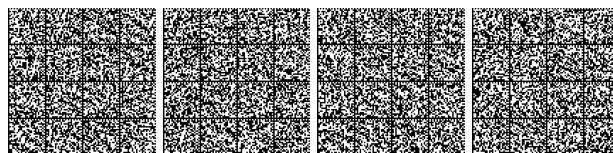
Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Studio commerciale Nem cooperativa di produzione e lavoro società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Chianciano Terme (SI) (codice fiscale 00607420528), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Dominijanni, nato a Roma il 28 maggio 1964 (codice fiscale DMNMSM64E28H501O), domiciliato in Siena (SI), strada delle Ropole n. 54.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 20 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03863

DECRETO 22 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Euromaster società cooperativa», in sigla «Euromaster - soc. coop.» in forma sintetica «Euromaster s.c.» in Paderno Dugnano, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 6 maggio 2011, con il quale la società cooperativa «Euromaster società cooperativa» in sigla «Euromaster - soc. coop.» in forma sintetica «Euromaster s.c.», con sede in Paderno Dugnano (MI) (codice fiscale 03974620969), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Cinzia Segafredo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 17 febbraio 2025, con la quale il citato commissario liquidatore si è dimessa dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione della dott.ssa Cinzia Segafredo dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione della dott.ssa Cinzia Segafredo, dimissionaria, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Euromaster società cooperativa» in sigla «Euromaster - soc. coop.» in forma sintetica «Euromaster s.c.», con sede in Paderno Dugnano (MI) (codice fiscale 03974620969), la dott.ssa Anna Marra, nata a Galatone (LE) il 27 settembre 1959 (codice fiscale MRRNNA59P67D863D), domiciliata in San Donato Milanese (MI), via Salvemini, n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

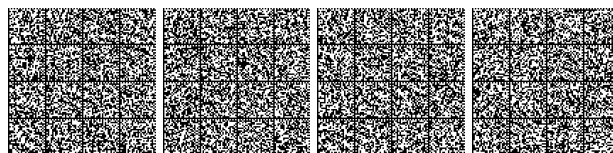
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03864



DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arredo Casa società cooperativa», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Arredo Casa società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 543,00, si riscontra una massa debitoria di euro 340.147,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -339.604,00;

Considerato che in data 16 settembre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Arredo Casa società cooperativa», con sede in Massa (MS) (codice fiscale 00701660458), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Longari, nato a Firenze (FI) il 31 ottobre 1967 (codice fiscale LNGPTR67R31D612F), ivi domiciliato, corso Italia, n. 2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03881

DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «ATS - Società cooperativa in liquidazione», in Bibbiena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;



Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Unione europea delle cooperative ha chiesto che la società «ATS - Società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 94.729,00, si riscontra una massa debitoria di euro 172.031,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 77.367,00;

Considerato che in data 10 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «ATS - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Bibbiena (AR) (codice fiscale 02121200519), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Romano Luchini, nato a Livorno (LI) il 19 giugno 1960 (codice fiscale LCHRMN60H19E625D), ivi domiciliato, via Micali, n. 22.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03882

DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Computer Art Società cooperativa», in Pietrabbondante e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il titolo VII, parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Computer Art Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;



Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2024, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 28.986,00, si riscontra una massa debitoria di euro 112.472,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -83.486,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, sulla base del mancato pagamento di mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di contributi previdenziali;

Considerato che in data 27 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Computer Art Società cooperativa», con sede in Pietrabbondante (IS) (codice fiscale 00378530943), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Diego Scopinaro, nato a Lanciano (CH) il 18 giugno 1981 (codice fiscale SCPDGI81H18E435Z), domiciliato in Mozzagrogna (CH), via Panoramica, n. 26.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03883

DECRETO 22 luglio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Castiglione società cooperativa in liquidazione», in Arezzo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Associazione generale cooperative italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Sociale Castiglione società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale



di euro 619.618,00, si riscontra una massa debitoria di euro 706.695,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 87.077,00;

Considerato che in data 12 giugno 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nell'art. 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa Sociale Castiglione società cooperativa in liquidazione», con sede in Arezzo (AR) (codice fiscale 01189920513), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Biagini, nato a Firenze (FI) il 7 maggio 1961 (codice fiscale BGNLCU61E-07D612Y), domiciliato in Empoli (FI), via Francesco Berni, n. 5.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03884

DECRETO 29 luglio 2026.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Terrazzieri di Grosseto a r.l.», in Grosseto, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto ministeriale del 27 marzo 2006 n. 122/2006, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Terrazzieri di Grosseto a r.l.», con sede in Grosseto (GR) (codice fiscale 00068540533), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Paolo Agostini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto del decesso del citato commissario liquidatore, avvenuto in data 6 novembre 2020;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Paolo Agostini dall'incarico di commissario liquidatore della predetta società cooperativa;

Vista la terna di professionisti che la Lega nazionale delle cooperative e mutue, associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;



Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)* della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. In sostituzione del dott. Paolo Agostini, deceduto, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Terrazzieri di Grosseto a r.l.», con sede in Grosseto (GR) (codice fiscale 00068540533), il dott. Andrea Pardini, nato a Livorno (LI) il 29 agosto 1980 (codice fiscale PRDNDR80M29E625C), ivi domiciliato in Via Cairoli n. 21.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 luglio 2026

Il Ministro: URSO

26A03942

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

ORDINANZA 6 agosto 2026.

Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana nel sub-cluster Piemonte-Liguria. (Ordinanza n. 6/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2024, recante la nomina del dott. Giovanni Filippini a Commissario straordinario alla peste suina africana, incarico da ultimo rinnovato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2026;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina africana n. 4/2026 del 1° luglio 2026, recante «Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana», e in particolare l'art. 3, comma 4, l'art. 4, comma 18, e l'art. 16, comma 1;

Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica nel territorio delle Regioni Piemonte e Liguria e la necessità di assicurare una gestione unitaria del *sub-cluster* Piemonte-Liguria, tenendo conto della continuità ecologica tra il Savonese, la Val Bormida, l'Alta Langa e gli accessi al distretto suinicolo cuneese;

Considerata la necessità di differenziare le attività di sorveglianza, ricerca e rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza in relazione al rischio epidemiologico, alle caratteristiche territoriali e alla stagionalità del suddetto *sub-cluster*;

Ritenuto pertanto di dover adottare un «Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana (PSA) nel sub-cluster Piemonte-Liguria», predisposto quale strumento applicativo dell'ordinanza n. 4/2026 limitatamente al *sub-cluster* Piemonte-Liguria;

Sentite le Regioni Piemonte e Liguria e preso atto della valutazione del presente documento effettuata dal Centro di riferimento nazionale per le pesti (CEREP) e dal Gruppo operativo degli esperti;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. È adottato il «Piano strategico operativo per il controllo della peste suina africana (PSA) nel sub-cluster Piemonte-Liguria», di seguito Piano, allegato alla presente ordinanza e della quale costituisce parte integrante.

2. Il Piano si applica nei territori delle Regioni Piemonte e Liguria individuati nello stesso e definisce le modalità operative specifiche per la sorveglianza epidemiologica, la ricerca e rimozione delle carcasse, il depopolamento dei cinghiali selvatici e il rafforzamento della biosicurezza negli allevamenti suini.

3. Le disposizioni del Piano integrano e attuano l'ordinanza n. 4/2026. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza e dal Piano, restano ferme le disposizioni dell'ordinanza n. 4/2026 e dei relativi allegati.

Art. 2.

Strategie specifiche di intervento

1. Le Regioni Piemonte e Liguria programmano le attività di cui al Piano secondo l'articolazione territoriale e temporale prevista dallo stesso Piano, sulla base della classificazione delle unità di gestione del cinghiale (UDG), della sensibilità della sorveglianza, della presenza di positività recenti e del rischio di dispersione della popolazione di cinghiali.

2. Nella zona A, corrispondente alla zona di circolazione virale e alla zona di Controllo dell'espansione virale (CEV), restano prioritarie la ricerca e la rimozione delle



carcasse, il prelievo selettivo e il trappolaggio. Il depopolamento in forma collettiva, con tre cani massimo e senza limiti di persone, è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'ordinanza n. 4/2026 esclusivamente nelle UDG con sensibilità della sorveglianza elevata. Nelle restanti UDG, oltre a quanto indicato nell'ordinanza n. 4/2026, sono effettuati interventi collettivi mirati e supervisionati in aree specifiche individuate dal Commissario straordinario e nei periodi ritenuti compatibili con il quadro epidemiologico. In deroga al comma 1, art. 4 dell'ordinanza n. 4/2026, nella zona di restrizione 2 non ricadente nella zona CEV, è possibile effettuare il depopolamento con tre cani senza limiti di persone. Il limite dei cani può essere superato nelle porzioni di territorio ricomprese all'interno delle autostrade A7 e A26 a sud del tratto Alessandria - Tortona. Il depopolamento selettivo alla specie cinghiale può essere autorizzato anche durante le attività di caccia selettiva alle altre specie.

3. Nella zona B, corrispondente alla zona di restrizione I e ai corridoi ecologici posti ai limiti della zona di restrizione II, le porzioni di UDG ricadenti nella zona di restrizione 1 possono essere interessate da interventi collettivi con tre cani massimo e senza limiti di persone, in deroga ai limiti numerici stabiliti dall'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 4/2026. In base alla sensibilità della sorveglianza sarà possibile derogare anche al limite numerico dei cani. Nelle porzioni di UDG che ricadono in zona 1 a ridosso dell'autostrada A21, A33 e A6 in cui sono stati effettuati interventi di chiusura dei varchi autostradali è possibile effettuare il depopolamento senza limiti di cani e persone come indicato nel Piano allegato. Quando un'UDG ricade in zona di restrizione 1 e in parte anche in una porzione di zona CEV o zona di restrizione 2, gli operatori abilitati possono svolgere attività di controllo in entrambe le zone senza adempiere a quanto previsto nell'allegato 1 della ordinanza n. 4/2026 nella sezione «Operatori» in riferimento all'autocertificazione, ferma restando l'applicazione delle altre misure di biosicurezza e l'uso dedicato di mezzi e cani per ciascuna zona di restrizione.

4. Nella zona C, corrispondente alla zona di protezione del distretto suinicolo e alle aree indenni, le regioni assicurano la riduzione preventiva della densità del cinghiale in accordo all'art. 5 dell'ordinanza n. 4/2026, il rafforzamento della sorveglianza e della biosicurezza negli stabilimenti e il raggiungimento dei *target* di prelievo.

5. Tutte le attività di controllo faunistico, cattura, trasporto, campionamento e gestione delle carcasse sono svolte nel rispetto delle misure di biosicurezza previste dall'ordinanza n. 4/2026.

6. Tali disposizioni si applicano anche alle aree protette ai sensi dell'art. 19 e 19-ter della legge n. 157/1992, ATC, CA e istituti faunistici privati ricadenti nelle rispettive zone.

Art. 3.

Attuazione e coordinamento

1. Le Regioni Piemonte e Liguria assicurano l'attuazione coordinata del Piano per il tramite dei servizi regionali competenti in materia di sanità animale e gestione faunistica, dell'Osservatorio epidemiologico Piemonte-Liguria, delle rispettive autorità competenti locali, delle polizie regionali e provinciali, degli enti gestori delle aree protette e degli altri soggetti individuati dalla normativa vigente.

2. La classificazione operativa delle UDG e la programmazione degli interventi sono definite sulla base dei dati epidemiologici e di sorveglianza disponibili e sono aggiornate in modo coordinato tra le due regioni. Le attività che prevedono le deroghe di cui all'art. 2 sono attuate nell'ambito di programmi regionali trasmessi preventivamente al Commissario straordinario.

3. Eventuali disposizioni regionali di dettaglio devono essere coerenti con il Piano e sono adottate nel rispetto dell'art. 16, comma 2 e 3 dell'ordinanza n. 4/2026. Ogni ulteriore deroga o variazione sostanziale delle modalità operative è subordinata al preventivo parere favorevole del Commissario straordinario.

Art. 4.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Le Regioni Piemonte e Liguria assicurano il monitoraggio mensile dell'attuazione del Piano, utilizzando gli indicatori in esso previsti e garantendo la tempestiva registrazione e georeferenziazione dei dati nei sistemi informativi veterinari e faunistici.

2. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati per la riclassificazione delle UDG, la rimodulazione delle attività e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sorveglianza, rimozione delle carcasse, depopolamento e biosicurezza.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le eventuali ulteriori risorse destinate al controllo e all'eradicazione della peste suina africana.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza si applica dalla data di emanazione e cessa di produrre effetti alla scadenza dell'ordinanza n. 4/2026.

2. La presente ordinanza è comunicata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, alle Regioni Piemonte e Liguria e alle altre amministrazioni interessate ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2026

Il Commissario straordinario: FILIPPINI



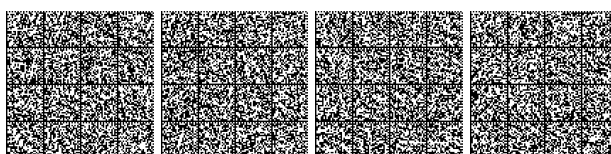
Piano Strategico Operativo per il Controllo della Peste Suina Africana (PSA) nel subcluster Piemonte-Liguria

Approccio operativo basato su sorveglianza passiva, gestione delle carcasse, depopolamento differenziato, biosicurezza e protezione del distretto suinicolo cuneese

agosto 2026

Nota di redazione. Il presente documento riorganizza in forma applicativa il piano di gestione della PSA in Regione Piemonte e Regione Liguria, mantenendo un approccio prudente: l'assenza di positività ha valore gestionale solo se sostenuta da una sorveglianza adeguata e documentata; la riduzione numerica del cinghiale non sostituisce, ma integra, la ricerca e rimozione delle carcasse nelle zone di circolazione virale; la biosicurezza resta prioritaria negli stabilimenti suini.

Elaborazione cartografica a cura dell'Osservatorio Epidemiologico del Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta



Indice

Struttura del documento e sezioni operative principali

1. Premessa	
2. Inquadramento epidemiologico ed ecologico	
3. Strategia temporale differenziata	
4. Subcluster Piemonte-Liguria: articolazione territoriale e temporale	
A. Zona A o Zona di circolazione virale/Zona di Controllo dell’Espansione Virale (CEV)/Zona 2	
Funzione epidemiologica della zona	
Fase 1 - marzo/agosto: contenimento attivo della circolazione virale	
Priorità operative della Fase 1 nella CEV	
Fase 2 - settembre/febbraio: depopolamento adattativo e risoluzione dei focolai residui	
Matrice operativa della Fase 2 nella CEV	
B. Zona B o Zona corridoio critico/Zona di restrizione 1/limiti zona di restrizione 2	
Funzione epidemiologica della zona	
Fase 1 - marzo/agosto: sorveglianza dei corridoi e preparazione del depopolamento	
Fase 2 - settembre/febbraio: massimo depopolamento e barriera biologica	
Sequenza temporale della Fase 2	
C. Zona C o Zona di protezione del distretto suinicolo/zona indenne/zona riduzione densità cinghiale	
Funzione epidemiologica della zona	
Fase 1 - marzo/agosto: biosicurezza rafforzata, sorveglianza costante e riduzione preventiva	
Fase 2 - settembre/febbraio: caccia ordinaria intensificata e target 150%	
5. Indicatori generali	
6. Sintesi strategica del subcluster Piemonte-Liguria	
7. Flessibilità gestionale	



1. Premessa

La Peste Suina Africana rappresenta una delle principali emergenze sanitarie e produttive per il settore suinicolo. Da gennaio 2022, inizio dell'epidemia in Italia continentale, nel cluster Nord-Ovest italiano la diffusione della malattia nel cinghiale ha assunto una configurazione a subcluster, con direttrici di avanzamento condizionate da continuità ecologica, connettività forestale, presenza di carcasse infette e distribuzione della popolazione ospite.

Il presente documento deve essere interpretato quale articolazione operativa della vigente Ordinanza n. 4/2026 del Commissario straordinario alla PSA e delle precedenti Ordinanze commissariali, e non come strumento sostitutivo delle stesse.

Esso mantiene l'impostazione strategica già definita dal quadro commissariale vigente, declinandone in modo mirato la dimensione applicativa nelle Regioni Piemonte e Liguria, al fine di massimizzare l'efficacia delle misure di sorveglianza, controllo, depopolamento e biosicurezza. In tale prospettiva, la zonizzazione viene tradotta in protocolli operativi differenziati per territorio, fase dell'epidemia e livello di rischio.

Molti aspetti fondamentali, quali le responsabilità dei soggetti coinvolti, i flussi di comunicazione, la gestione e trasmissione dei dati, il coordinamento istituzionale e le ulteriori disposizioni operative generali, trovano già compiuta definizione nell'Ordinanza n. 4/2026 e continuano a costituire il quadro di riferimento per l'attuazione delle attività a livello nazionale. Il presente piano interviene pertanto esclusivamente sulla declinazione territoriale e temporale delle misure nel subcluster Piemonte-Liguria, con l'obiettivo di renderne più efficace e coerente l'applicazione rispetto alla specifica situazione epidemiologica ed ecologica dell'area.

L'obiettivo è fornire uno strumento utilizzabile da Servizi Veterinari, Osservatori epidemiologici, ATC/CA, Polizia provinciale, operatori ENCI, Enti deputati alla gestione della fauna selvatica, amministrazioni locali e soggetti coinvolti nella filiera suinicola.

Le principali finalità sono:

- ridurre la pressione virale ambientale nella zona di circolazione virale;
- interrompere la connettività epidemiologica lungo la Zona 1;
- proteggere la zona indenne e il distretto suinicolo cuneese;
- applicare misure differenziate in funzione del rischio e della stagione.

2. Inquadramento epidemiologico ed ecologico

Premesso che l'epidemia non deve essere interpretata come un fenomeno uniforme, ma come un sistema di subcluster e fronti di avanzamento come illustrato in figura 1, la sua gestione efficace richiede una lettura epidemiologica sovraregionale, capace di superare il confine amministrativo e di agire sulla continuità ecologica tra savonese interno, Val Bormida, Alta Langa e accessi al cuneese.

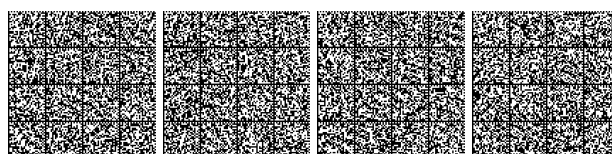




Figura 1 - Subcluster territoriali nel Nord-Ovest.

In questo contesto, nell'ambito delle misure di controllo, la ricerca e rimozione delle carcasse infette, serbatoio ambientale del virus, nelle aree di circolazione virale assume un'importanza sanitaria fondamentale. Parallelamente, il depopolamento, utile a ridurre la densità e la distribuzione dell'ospite, diventa efficace solo se integrato con sorveglianza, applicazione delle misure di biosicurezza e, appunto, gestione delle carcasse. Tutte le azioni da attuare devono considerare la biologia della specie serbatoio, ovvero il cinghiale, al fine di massimizzare i risultati e rendere efficaci le risorse disponibili.

3. Strategia temporale differenziata

La strategia annuale di gestione della PSA prevede una diversa modulazione delle attività (ricerca e rimozione carcasse e abbattimenti) a seconda del periodo dell'anno e del contesto epidemiologico. Nel periodo marzo-agosto prevalgono la ricerca carcasse, in particolare nella CEV, la sorveglianza dei corridoi in Zona 1, gli abbattimenti con modalità selettive mirate e intensa attività di verifica delle misure di biosicurezza negli stabilimenti. Nel periodo settembre-febbraio va aumentata l'efficacia degli abbattimenti finalizzati al depopolamento attraverso modalità collettive, soprattutto nelle aree con assenza di circolazione virale attiva o comunque lontane dal fronte epidemico. La diversa articolazione delle azioni, in riferimento alla stagionalità alla fase epidemiologica ed all'efficacia differenziata, è riportata nelle tabelle 1, 2 e 3.



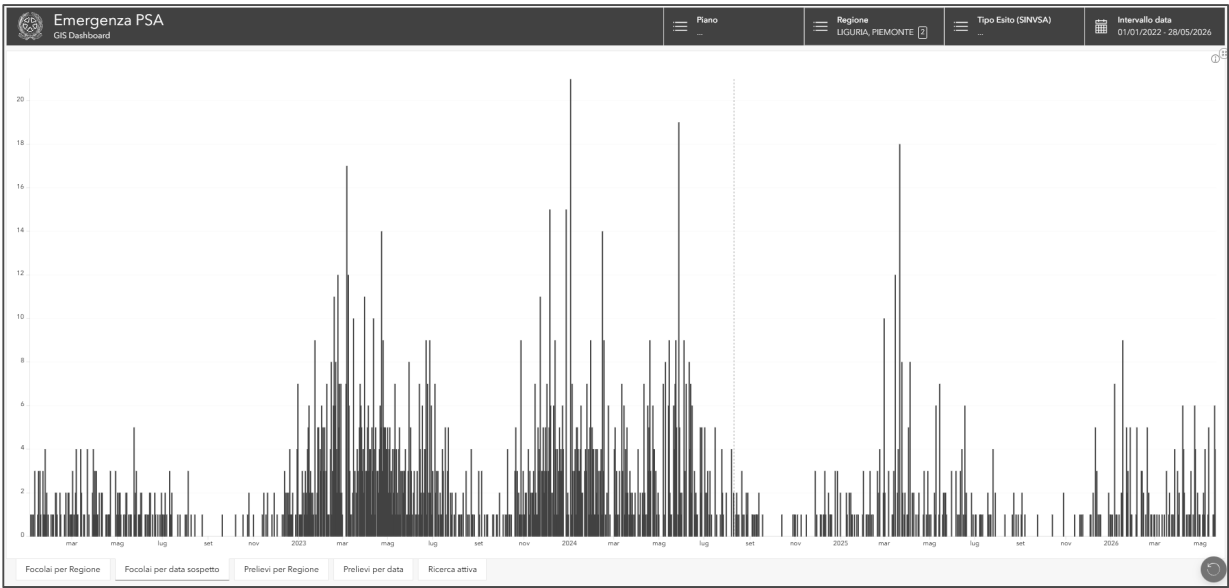


Figura 2 - Distribuzione temporale dei casi di PSA nel cinghiale da marzo 2022 a maggio 2026.

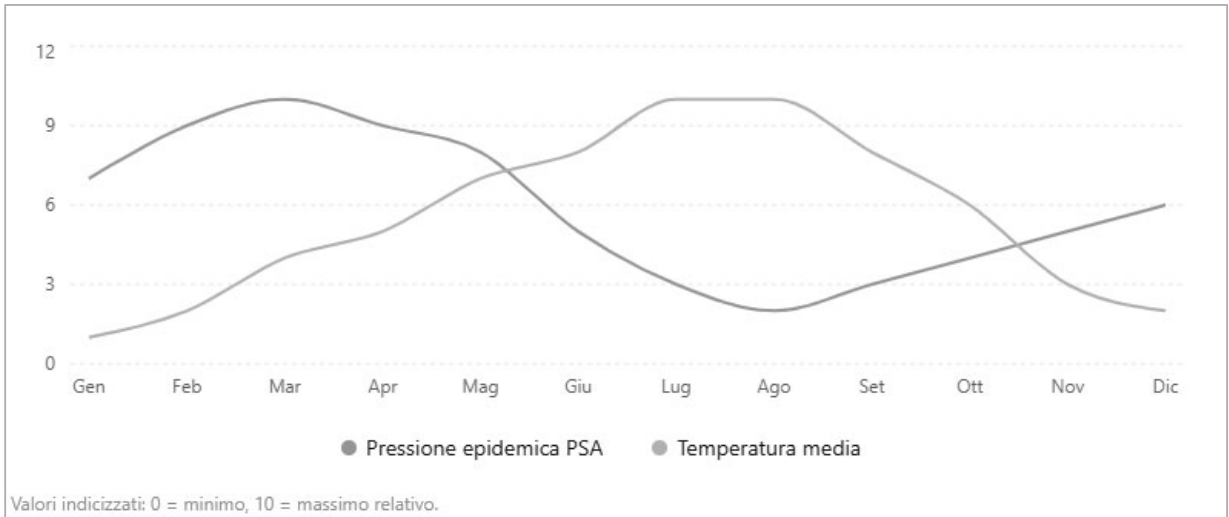
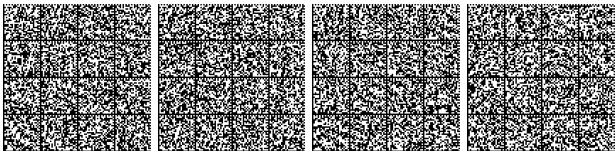


Figura 3 - Andamento concettuale della pressione epidemica e della temperatura.

Tabella 1: attività stagionali dei cinghiali differenziate per ambiente e periodicità.

Ambiente	Primavera	Estate	Autunno	Inverno
Pianura	Incremento progressivo della mobilità associato alle colture emergenti e all'utilizzo di aree	Mobilità elevata, prevalentemente crepuscolare-notturna, verso colture irrigue, punti d'acqua e	Massima attività alimentare e riproduttiva, con maggiore frequentazione di aree agricole	Riduzione degli spostamenti e concentrazione in aree rifugio, fasce boscate, incolti e



Ambiente	Primavera	Estate	Autunno	Inverno
	agricole in fase vegetativa.	aree agricole ad alta disponibilità trofica.	residue, margini ecotonali e zone rifugio.	ambientanti a minore disturbo.
Basso Appennino	Risalita graduale verso quote intermedie e superiori, con utilizzo di versanti boscati, castagneti, querceti e transizioni bosco-pascolo.	Utilizzo preferenziale di faggete, impluvi, pozze, sorgenti e versanti freschi, con distribuzione più dispersa.	Concentrazione nelle aree forestali a elevata disponibilità trofica, in particolare castagneti e querceti produttivi.	Discesa verso fondovalle, versanti meglio esposti, querceti termofili e aree agricole marginali.
Alto Appennino	Progressiva risalita verso pascoli, faggete montane e aree aperte di quota.	Dispersione alle quote più elevate, con utilizzo di aree fresche, faggete, radure, sorgenti e pascoli montani.	Forte concentrazione nelle aree trofiche autunnali, soprattutto faggete produttive, castagneti di quota e aree forestali con frutti.	Concentrazione nelle aree di svernamento, con selezione di versanti protetti e quote inferiori rispetto al periodo estivo-autunnale.

Tabella 2: obiettivi ed azioni differenziati per periodo e Fase epidemiologica.

Periodo	Fase epidemiologica	Obiettivo operativo	Azioni prioritarie
gennaio-febbraio	Alta pressione epidemiologica e massima efficacia gestionale	Riduzione della circolazione virale	Abbattimenti con modalità collettive e selettive, trappolaggio, ricerca carcasse
marzo-maggio	Picco epidemico e transizione operativa inter Fase	Contenere l'espansione e intercettare nuovi focolai	Ricerca carcasse, abbattimenti con modalità selettive nei corridoi epidemiologici, monitoraggio corridoi epidemiologici
giugno-agosto	Minore persistenza ambientale e minore efficacia venatoria	Ridurre la pressione virale ambientale	Ricerca carcasse, rimozione rapida, rafforzamento abbattimenti con modalità selettive
settembre	Transizione operativa inter Fase	Preparare il depopolamento intensivo	abbattimenti con modalità selettive, trappolaggio, prime attività collettive
ottobre-dicembre	Fase principale di riduzione densità	Ridurre il serbatoio ospite prima del nuovo picco	Abbattimenti con modalità collettive in modo intensivo, abbattimenti con modalità selettive, trappolaggio, ricerca carcasse



Tabella 3: Efficacia delle tecniche di controllo nei diversi contesti territoriali durante le diverse stagioni.

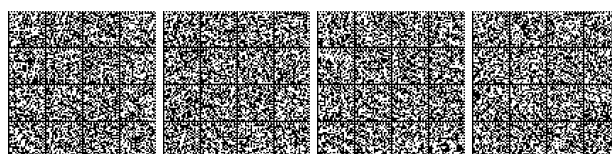
Ambiente	Stagione	Selezione	Collettiva con Cani	Gabbie di cattura
Pianura	Primavera	●	●	●
	Estate	●	●	●
	Autunno	●	●	●
	Inverno	●	●	●
Basso Appennino	Primavera	●	●	●
	Estate	●	●	●
	Autunno	●	●	●
	Inverno	●	●	●
Alto Appennino	Primavera	●	●	●
	Estate	●	●	●
	Autunno	●	●	●
	Inverno	●	●	●

Legenda: ● = molto efficace; ● = efficace; ● = efficacia limitata; ● = poco efficace.

4. Subcluster Piemonte-Liguria: articolazione territoriale e temporale

Dal punto di vista epidemiologico e gestionale, il subcluster Piemonte–Liguria deve essere interpretato come un sistema composto da **tre fasce funzionali** tra loro connesse, con obiettivi operativi, strumenti, intensità distinti, e ciascuna caratterizzata da un differente ruolo nel controllo della malattia:

- A. **Zona di circolazione virale/Zona di Controllo dell’Espansione Virale (CEV)/Zona 2**, corrispondente ai territori con casi recenti o ad essi immediatamente contigui in cui l’obiettivo è di contenere la diffusione della malattia;
- B. **Zona corridoio ecologico critico/Zona di restrizione 1/limiti zona di restrizione 2**, corrispondente all’Alta Langa e agli accessi verso il cuneese, in cui la priorità è creare una fascia di bassa densità di cinghiali e alta sorveglianza;
- C. **Zona di protezione del distretto suinicolo/zona indenne/zona di riduzione della densità del cinghiale**, in cui l’obiettivo principale è la prevenzione dell’ingresso della PSA attraverso sorveglianza precoce e riduzione preventiva della densità di cinghiale nelle aree di margine e costante applicazione di misure di biosicurezza negli stabilimenti suini.



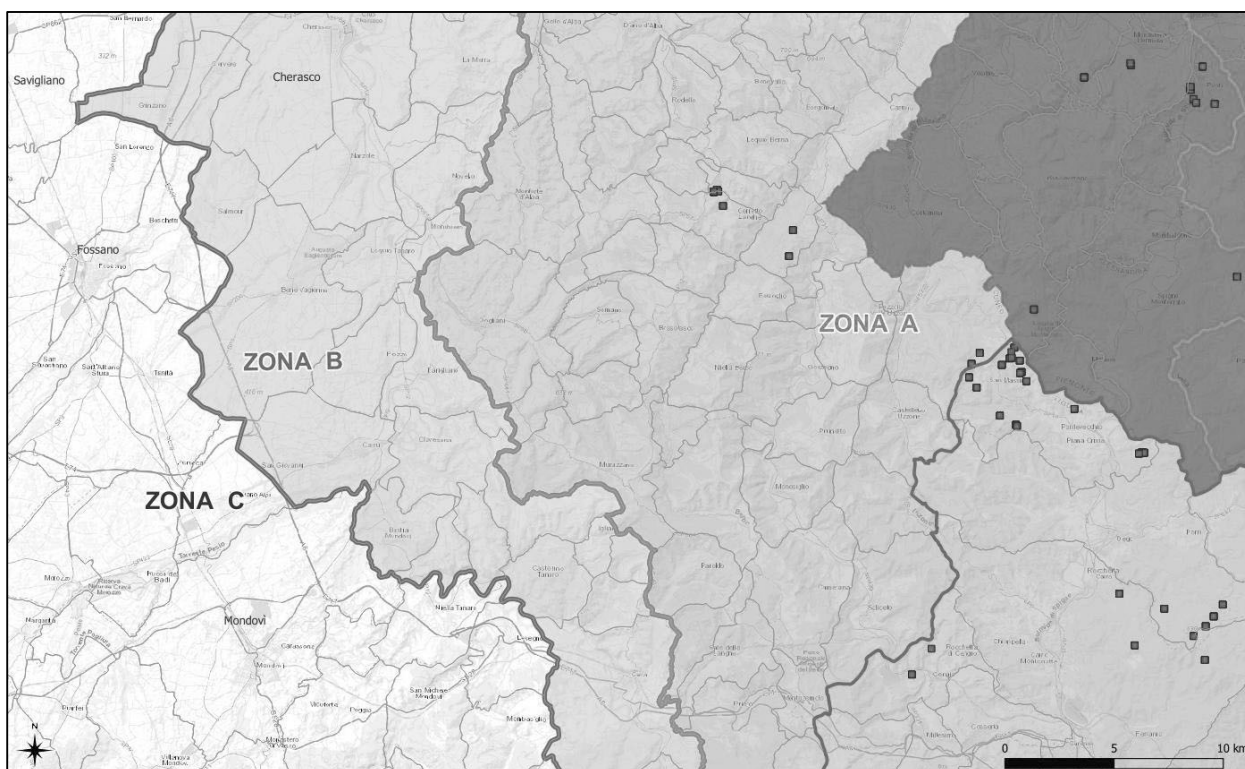
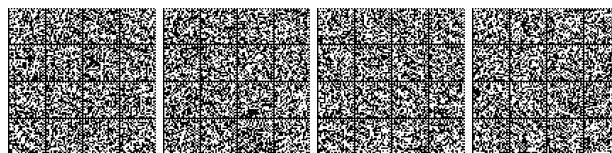


Figura 4 - Schema funzionale delle tre fasce: zona indenne (Zona C), Zona soggetta a restrizioni 1 (Zona B) e zona di circolazione virale (Zona A).

Tabella 4: attività nel subcluster Piemonte-Liguria rispetto agli obiettivi differenziati per zona e stagionalità.

Zona	Obiettivi	Fase 1 marzo-agosto	Fase 2 settembre-febbraio
Zona A o Zona di circolazione virale/ CEV/Zona soggetta a restrizioni 2	Ridurre la pressione virale ambientale e contenere i focolai attivi.	Ricerca dinamica delle carcasse con uso dei binomi ENCI nelle aree impervie e gruppi a piedi nelle aree accessibili. Abbattimenti con metodi selettivi.	Depopolamento adattativo in base alla sensibilità della sorveglianza; ricerca carcasse intensificata nel periodo invernale; abbattimenti con metodi selettivi e collettivi solo se compatibili con sensibilità della sorveglianza.
Zona B o zona corridoio critico/ zona soggetta a restrizioni 1/limiti zona soggetta a restrizioni 2	Interrompere la continuità tra CEV e distretto cuneese.	Sorveglianza a piedi dei corridoi ecologici e raccolta dati per Fase 2.	Massimo abbattimento possibile con metodi selettivi e collettivi coordinati.



Zona	Obiettivi	Fase 1 marzo-agosto	Fase 2 settembre-febbraio
Zona C o zona di protezione del distretto suinicolo/zona indenne/zona di riduzione della densità del cinghiale	Proteggere il comparto domestico e mantenere bassa la densità.	Biosicurezza rafforzata, sorveglianza costante e riduzione densità preventiva.	Caccia ordinaria intensificata; target almeno 150%; priorità alle categorie biologiche determinanti

A. ZONA A o ZONA DI CIRCOLAZIONE VIRALE/ZONA DI CONTROLLO DELL'ESPANSIONE VIRALE (CEV)/ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI 2

Funzione epidemiologica della zona

La Zona A rappresenta l'area a maggiore criticità gestionale e comprende territori con casi recenti. In questa zona la priorità è la riduzione e risoluzione dei focolai attraverso la rimozione dei fattori di persistenza dell'infezione nell'ambiente da perseguire attraverso:

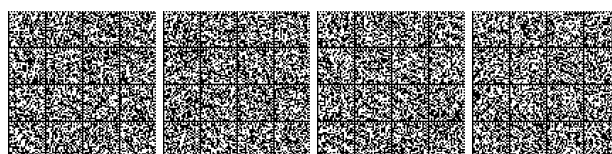
- ricerca sistematica delle carcasse nelle celle a maggiore probabilità di ritrovamento;
- rimozione rapida, campionamento e smaltimento in biosicurezza;
- delimitazione dei focolai e aggiornamento del modello epidemiologico;
- selezione mirata e a basso disturbo;
- trappolaggio dove tecnicamente praticabile;
- depopolamento più incisivo solo nelle aree con sufficiente sensibilità della sorveglianza con esito favorevole.

Fase 1 - marzo/agosto: contenimento attivo della circolazione virale

In questa Zona A la Fase 1 è la fase prioritaria per ridurre la pressione virale ambientale. L'aumento delle temperature può certamente ridurre la persistenza del virus nelle carcasse, ma la riduzione dell'incidenza corrispondente al periodo estivo non deve essere interpretata come assenza di circolazione: possono persistere infatti carcasse infette residue, focolai e movimenti individuali.

La ricerca deve essere organizzata su celle selezionate dinamicamente dall'Osservatorio Epidemiologico Piemonte-Liguria mediante modello epidemiologico. Ogni nuovo caso aggiorna la selezione delle celle, che dovranno alternare aree con malattia presente e aree di possibile espansione.

La scelta della modalità di ricerca deve dipendere da morfologia e accessibilità della zona. Nelle aree più impervie, boscate, acclivi o con elevata copertura vegetale, devono essere impiegate prioritariamente unità cinofile ENCI formate per la ricerca di carcasse. Nelle aree più accessibili, lungo piste, margini agricoli, fondovalle e strade forestali, devono operare gruppi organizzati di persone a piedi, con percorsi o transetti tracciati GPS, anche con l'ausilio di cani da traccia.



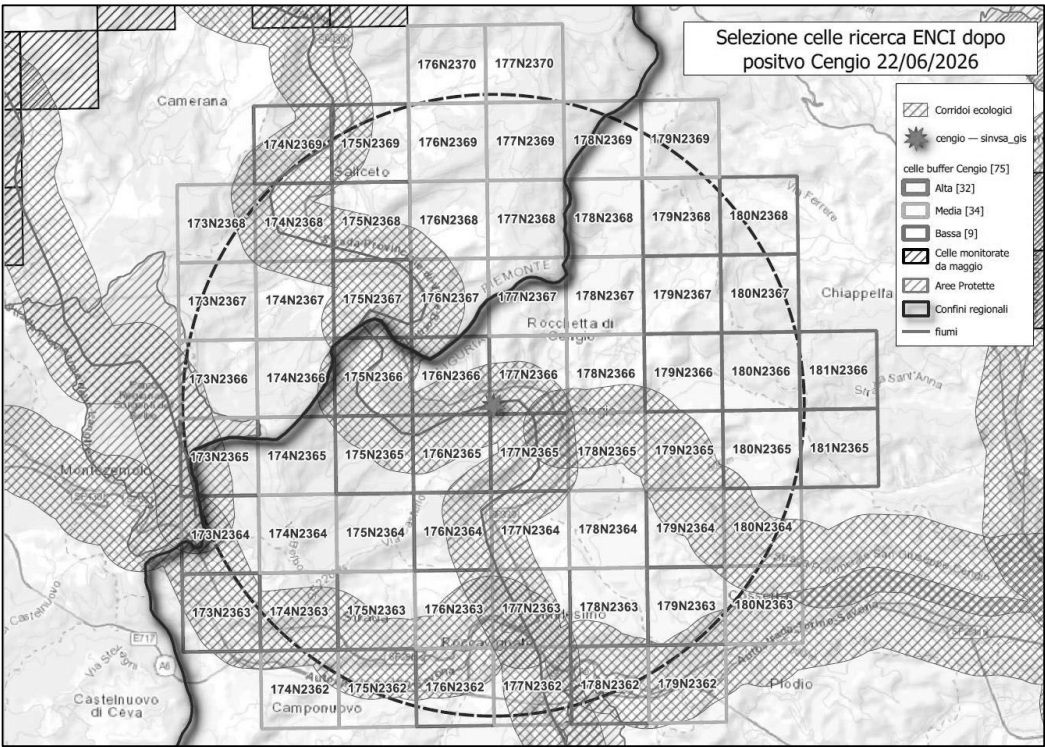


Figura 5 - Esempio di selezione celle dopo riscontro positivo in area ligure-piemontese (classificazione sulla base della probabilità di ritrovamento di carcasse).

Priorità operative della Fase 1 nella CEV

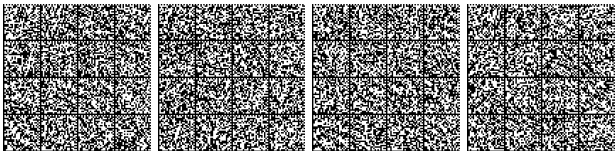
Tabella 5: attività ed obiettivi in Zona A.

Ambito operativo	Misura	Obiettivo
Sorveglianza passiva	Ricerca intensiva carcasse	Individuazione di focolai attivi e fonti virali residue
Gestione carcasse	Rimozione rapida e smaltimento	Riduzione della pressione virale ambientale
Controllo fauna	Selezione mirata	Riduzione della continuità delle metapopolazioni
Controllo soggetti dispersori	Prelievo maschi adulti e subadulti	Riduzione del rischio di diffusione dell’infezione
Trappolaggio	Impiego puntuale in siti idonei	Riduzione locale dei nuclei di popolazione a rischio di infezione

Le ricerche delle carcasse devono essere concentrate prioritariamente nella zona di controllo di espansione virale e in particolare nei Comuni di cui alla seguente Tabella 6:

Tabella 6: Comuni della Zona A oggetto della ricerca carcasse.

COMUNE	PROVINCIA	COMUNE	PROVINCIA
ARGUELLO	CUNEO	CERRETO LANGHE	CUNEO



COMUNE	PROVINCIA
ALBARETTO DELLA TORRE	CUNEO
LEQUIO BERRIA	CUNEO
SERRAVALLE LANGHE	CUNEO
RODELLO	CUNEO
RODDINO	CUNEO
CRAVANZANA	CUNEO
SINIO	CUNEO
BENEVELLO	CUNEO
CISSONE	CUNEO
FEISOGGIO	CUNEO
BOSIA	CUNEO
MONTELUPO ALBESE	CUNEO
BORGOMALE	CUNEO
TORRE BORMIDA	CUNEO
BOSSOLASCO	CUNEO
CORTEMILIA	CUNEO
PIANA CRIXIA	SAVONA

COMUNE	PROVINCIA
PEZZOLO VALLE UZZONE	CUNEO
CASTELLETTO UZZONE	CUNEO
DEGO	SAVONA
SEROLE	ASTI
LEVICE	CUNEO
BERGOLO	CUNEO
PRUNETTO	CUNEO
CENGIO	SAVONA
SALICETO	CUNEO
MILLESIMO	SAVONA
COSSERIA	SAVONA
ROCCAVIGNALE	SAVONA
CAIRO MONTENOTTE	SAVONA
MONTEZEMOLO	CUNEO
CAMERANA	CUNEO
PLODIO	SAVONA

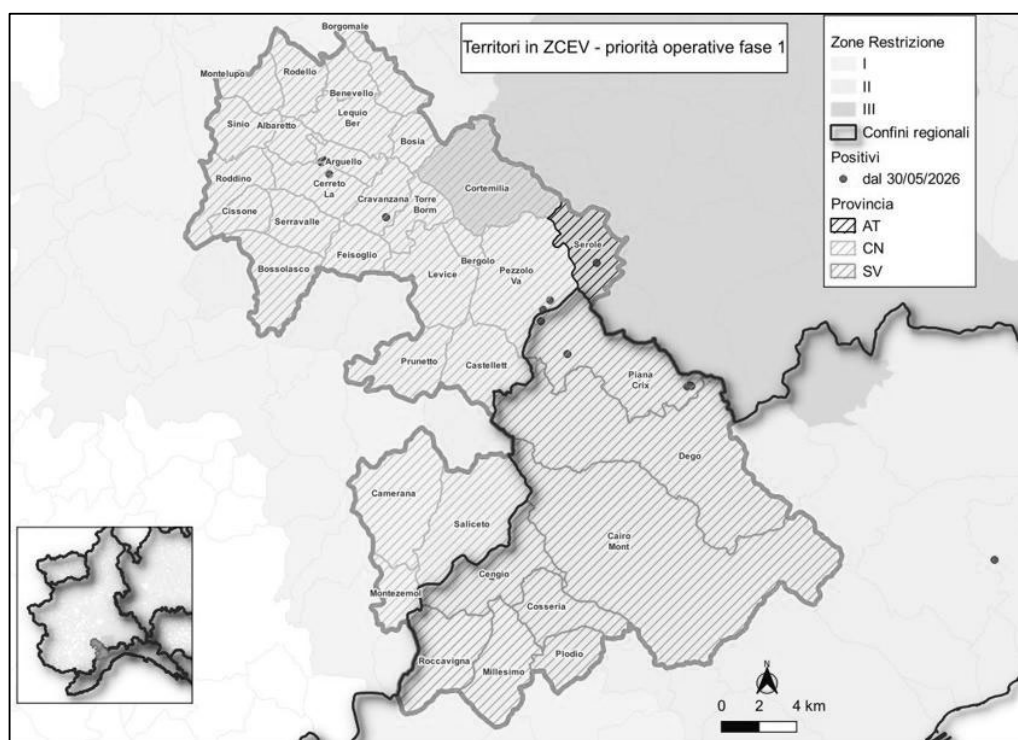
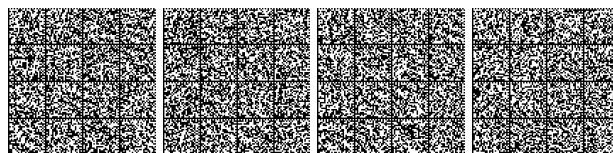


Figura 6 – comuni prioritari ricerca carcasse

In particolare, nelle seguenti UDG (Tabella 7), che ricadono nei comuni di cui sopra, dovrà essere garantita un'attività di abbattimento selettivo durante tutto l'anno, ma in particolare nel periodo marzo-



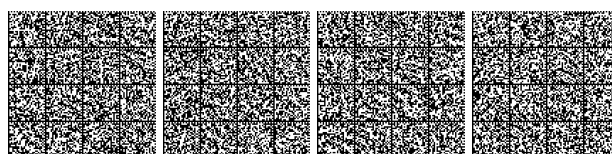
agosto, per evitare che la quota delle nuove nascite ristabilisca una densità che possa diffondere rapidamente la malattia.

Tabella 7. Lista UDG nelle quali garantire un'attività di abbattimento selettivo durante tutto l'anno.

UDG/Area gestionale	Regione	Provincia/Ambito
ATC CN4 2	Piemonte	Cuneo
ATC CN5 15	Piemonte	Cuneo
ATC CN5 24	Piemonte	Cuneo
ATC CN4 4	Piemonte	Cuneo
ATC CN5 20	Piemonte	Cuneo
ATC CN4 3	Piemonte	Cuneo
ATC CN4 1	Piemonte	Cuneo
ATC CN5 12	Piemonte	Cuneo
ATC CN5 10	Piemonte	Cuneo
ATC CN5 14	Piemonte	Cuneo
ATC CN5 11	Piemonte	Cuneo
ATC CN5 17	Piemonte	Cuneo
ATC SV 05 518	Liguria	Savona
Parco naturale regionale di Piana Crixia	Liguria	Savona
ATC SV 03 318	Liguria	Savona
ATC SV 03 319	Liguria	Savona
ATC SV 03 342	Liguria	Savona
ATC SV 03 345	Liguria	Savona
ATC SV 05 513	Liguria	Savona
ATC SV 05 525	Liguria	Savona
ATC SV 05 504	Liguria	Savona
ATC SV 05 505	Liguria	Savona
ATC SV 05 508	Liguria	Savona
ATC SV 05 509	Liguria	Savona
ATC SV 05 507	Liguria	Savona
ATC SV 05 503	Liguria	Savona
ATC SV 05 529	Liguria	Savona
ATC SV 05 533	Liguria	Savona
ATC SV 05 540	Liguria	Savona
ATC SV 05 539	Liguria	Savona
ATC CN5 4	Piemonte	Cuneo
ATC CN5 6	Piemonte	Cuneo
ATC CN5 7	Piemonte	Cuneo
ATC CN5 8	Piemonte	Cuneo
CA CN6 1	Piemonte	Cuneo
Riserva naturale speciale delle Sorgenti del Belbo	Piemonte	Cuneo
Area protetta di interesse provinciale Oasi Rocchetta Cairo	Liguria	Savona

Nella Fase 1, il depopolamento deve rimanere selettivo, mirato e a basso disturbo.

Il prelievo selettivo dovrà concentrarsi su:



- maschi subadulti potenzialmente dispersori;
- femmine adulte e subadulte senza striati;
- soggetti presenti lungo corridoi ecologici;
- aree di connessione tra focolai (corridoi ecologici come da figura di seguito);
- punti d'acqua e aree di alimentazione abituali;
- margini bosco-coltivo.

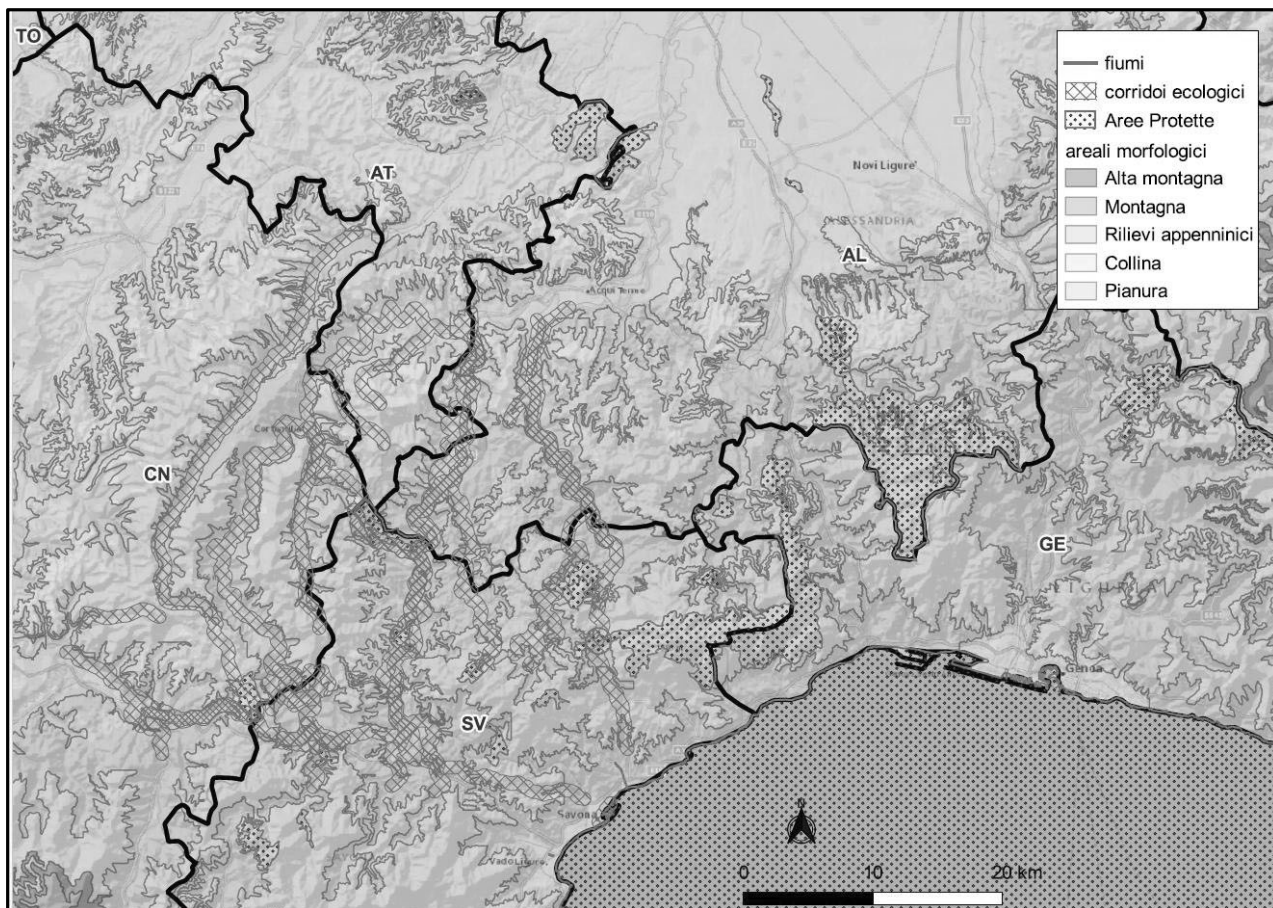


Figura 7 - Corridoi ecologici e aree morfologiche del subcluster Piemonte-Liguria.

Fase 2 – settembre/febbraio: depopolamento adattativo e risoluzione dei focolai residui

Nel periodo settembre-febbraio la Zona CEV entra nella fase più favorevole alla riduzione della densità, ma anche nella fase in cui la persistenza ambientale del virus nelle carcasse può aumentare per effetto delle temperature più basse. Per tale motivo la Fase 2 deve essere impostata come fase integrata di depopolamento adattativo, ricerca carcasse, controllo dei nuclei residui e aggiornamento epidemiologico.

La Fase 2 deve essere applicata attraverso una classificazione operativa delle UDG, basata sui dati raccolti nella Fase 1.



Matrice operativa della Fase 2 nella CEV

Tabella 8: prospetto operativo della Fase 2 nella Zona CEV.

Categoria UDG	Rischio prevalente	Misura principale	Misure complementari	Attività collettive
casi recenti/focolai attivi	persistenza infezione	ricerca carcasse + abbattimenti selettivi	trappolaggio	possibili interventi mirati e supervisionati in porzioni di UDG in cui la ricerca attiva con i cani ha dimostrato l'assenza della malattia
dati epidemiologici limitati	incertezza	ricerca carcasse + abbattimenti selettivi + trappole	girata	possibili e da modulare a seguito di acquisizione di ulteriori dati di sorveglianza, in base all'evoluzione della situazione epidemiologica nonché all'estensione dell'UDG
elevata sensibilità della sorveglianza	densità residua	abbattimento con metodi collettivi	abbattimenti selettivi, carcasse, trappole	possibile l'utilizzo di massimo 3 cani e senza limiti del numero di operatori

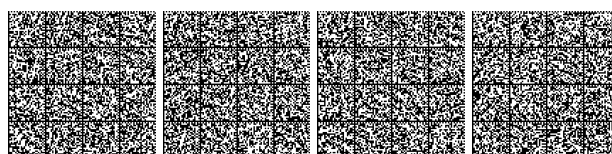
La regola operativa è: maggiore è la sensibilità della sorveglianza acquisita nella Fase 1, maggiore può essere l'intensità del depopolamento in Fase 2. Dove la malattia è attiva si privilegiano strumenti selettivi; dove il quadro della sorveglianza è "robusto" e il rischio di dispersione è controllato si possono applicare metodi più incisivi.

- settembre: aggiornamento classificazione UDG, monitoraggio aree trofiche autunnali, selezione e trappolaggio nei siti idonei.
- ottobre-gennaio: massima intensità operativa nelle UDG compatibili, con interventi coordinati e ricerca carcasse.
- febbraio: consolidamento, verifica target, ricerca carcasse di controllo.

B. ZONA B O ZONA CORRIDOIO CRITICO/ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI 1/LIMITI ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI 2

Funzione epidemiologica della zona

La Zona B corrisponde alla fascia di corridoio posta tra la zona di circolazione virale (Zona A) e le aree indenni e/o produttivamente sensibili del cuneese (Zona C). Essa non è necessariamente zona di circolazione attiva, ma rappresenta l'area nella quale deve essere costruita una barriera biologica attraverso sorveglianza dei corridoi ecologici, riduzione della densità e controllo della permeabilità ecologica. L'obiettivo prioritario è interrompere la continuità epidemiologica tra i focolai attivi e il distretto cuneese, senza sottrarre risorse eccessive alla ricerca intensiva nella CEV.



Fase 1 - marzo/agosto: sorveglianza dei corridoi e preparazione del depopolamento

In questa fase la ricerca delle carcasse non costituisce l'asse operativo prevalente della Zona B. Se la ricerca viene svolta correttamente nella Zona A (zona di circolazione virale), la probabilità di intercettare la malattia alla fonte aumenta. La sorveglianza nella Zona B deve quindi essere più leggera ma strutturata, prevalentemente a piedi e con cani da traccia, orientata ai corridoi ecologici e alla raccolta di informazioni utili per la Fase 2.

I corridoi da sorvegliare includono fasce boscate continue, impluvi, reticolo idrografico minore, crinali secondari, margini bosco-coltivo, punti d'acqua, aree agricole attrattive e varchi naturali tra UDG contigue. L'impiego di unità cinofile deve essere riservato a casi puntuali; la modalità ordinaria deve essere la sorveglianza a piedi.

Anche in questa zona, durante la Fase 1, deve essere data priorità al depopolamento attraverso metodi selettivi e trappolaggio in modo da evitare il ripopolamento nel periodo di maggiore crescita della popolazione.

Fase 2 - settembre/febbraio: massimo depopolamento e barriera biologica

La Fase 2 della Zona B (zona soggetta a restrizioni 1) rappresenta il momento operativo principale per costruire la barriera biologica verso il cuneese. Poiché tale zona è potenzialmente indenne, in assenza di evidenze di malattia possono essere utilizzati metodi più incisivi rispetto alla Zona A. La possibilità di intensificare tali metodi aumenta quando i dati della Fase 1 sono favorevoli.

Tabella 9: prospetto attività della Fase 2 in base a sorveglianza in UDG.

Condizione in uscita dalla Fase 1	Intensità Fase 2	Strumenti
UDG con sorveglianza favorevole	Alta	Abbattimenti con modalità collettive effettuate senza limiti del numero di cani e operatori.
UDG con sorveglianza insufficiente	Media	Attività collettive limitate a massimo 3 cani senza limiti del numero di operatori.
UDG con sorveglianza insufficiente ma presenza di barriere artificiali	Alta	Abbattimenti con modalità collettive effettuate senza limiti del numero di cani e operatori

Il depopolamento deve essere coordinato su UDG contigue e deve mirare a ridurre simultaneamente la densità nei corridoi. Interventi collettivi isolati o frammentari non costruiscono una barriera biologica ma possono solo spostare temporaneamente animali in aree in cui il depopolamento non viene effettuato in modo efficace. In questa Zona la Fase 2 va così articolata:

- priorità a femmine adulte e subadulte, per ridurre capacità di recupero demografico;
- prelievo di subadulti e maschi subadulti, per ridurre la componente mobile e dispersiva;
- interventi su nuclei localizzati nei corridoi e nelle aree di svernamento;
- uso combinato di attività collettive, selezione e trappolaggio;
- monitoraggio dei risultati e della composizione biologica del prelievo.



Sequenza temporale della Fase 2

Tabella 10: prospetto obiettivi e attività della Fase 2 su base temporale.

Periodo	Funzione operativa	Obiettivo	Attività prioritarie
settembre–ottobre	Avvio del depopolamento e classificazione finale delle UDG	Utilizzare i dati della Fase 1 per definire il livello di intensità applicabile a ciascuna UDG	Classificazione finale delle UDG; programmazione degli interventi coordinati; avvio della selezione nei corridoi; attivazione del trappolaggio nei siti idonei; prime attività collettive nelle UDG favorevoli; verifica della logistica e della biosicurezza; mantenimento della sorveglianza passiva
novembre–gennaio	Massima intensità di depopolamento	Raggiungere il massimo sforzo operativo e ridurre in modo marcato la densità del cinghiale	Abbattimenti con modalità collettive ripetute nelle UDG favorevoli; depopolamento coordinato tra UDG contigue; abbattimenti con modalità selettive continuative; trappolaggio nei siti di svernamento; controllo dei corridoi strategici; riduzione dei nuclei residui; registrazione dettagliata degli abbattimenti; verifica del raggiungimento dei target
febbraio	Consolidamento della barriera biologica	Consolidare la riduzione ottenuta e mantenere bassa la permeabilità epidemiologica della Zona	Completamento degli interventi nelle UDG non ancora a target; selezione dei nuclei residui; controllo delle aree di passaggio; valutazione degli abbattimenti per classe di sesso ed età; verifica della persistenza di aree ad alta densità; aggiornamento della programmazione per la stagione successiva; mantenimento della sorveglianza passiva

Di seguito le UDG che rientrano allo stato attuale nella Zona B con i relativi target di depopolamento per la Fase 2 sulla base dei dati dello scorso anno.

Piemonte.

Tabella 11 – UDG Regione Piemonte attualmente ricadenti in Zona B e relativi target di depopolamento per la Fase 2 sulla base dei dati di abbattimento dell'anno precedente.

UDG	ATC	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Gen.	Feb.	tot. abbattuti	target 150%
CA_CN6_1	CA_CN6			113	134	34	2	283	425
ATC_CN5_9	ATC_CN5	10	29	10	27	6		82	123
ATC_CN5_5	ATC_CN5	1	6	7	8	5	4	31	47
ATC_CN5_3	ATC_CN5			11	5	5		21	32
ATC_CN5_25	ATC_CN5			3	1	2		6	9



ATC_CN5_2	ATC_CN5			16	9			25	38*
ATC_CN5_16	ATC_CN5			5	6		3	14	21
ATC_CN5_1	ATC_CN5			2	6	3		11	17*
ATC_CN4_4	ATC_CN4			14	28	12	5	59	89
ATC_CN4_3	ATC_CN4			3	14	2	4	23	35
ATC_CN4_1	ATC_CN4	10	36	49	39	31	18	183	275
ATC_CN1_5	ATC_CN1			6	11	3	5	25	38*
ATC_CN1_1	ATC_CN1			12	25	2	1	40	60*
CA_CN7	1							2	4*

Riserva naturale speciale dell'area di Augusta Bagiennorum

Riserva naturale speciale del popolamento Juniperus Phoenicea e Rocca San Giovanni - Saben

***UDG in pianura, il depopolamento deve tendere a 0 cinghiali**

Nelle porzioni di territorio che ricadono in zona di restrizione 1 delle UDG in rosso (oltre a: ATC_CN1_6, ATC_CN1_7, ATC_CN1_4, ATC_CN1_2, ATC_CN3_3, ATC_CN3_5, ATC_CN3_9, ATC_CN3_8, ATC_CN3_8bis) è possibile effettuare depopolamento in forme collettive senza limite del numero di cani e operatori indipendentemente dalla condizione di uscita della Fase 1.

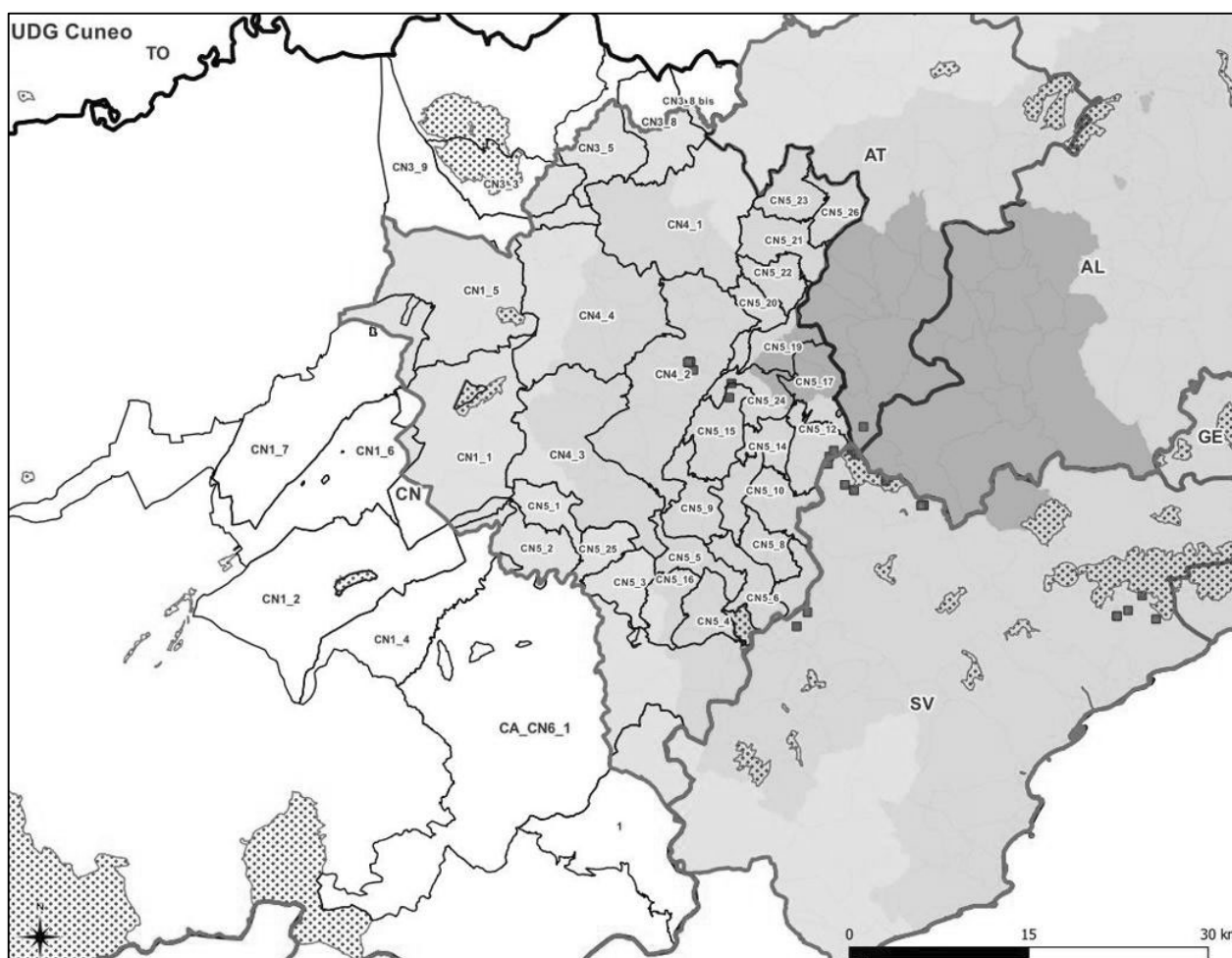
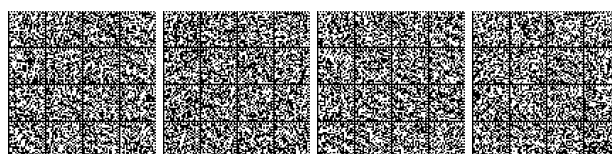


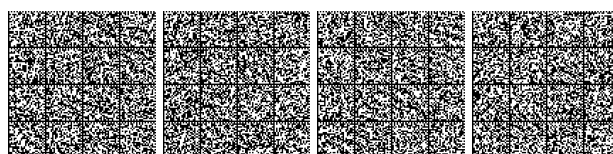
Figura 8: UDG Piemonte



Liguria.

Tabella 12 – UDG Regione Liguria attualmente ricadenti in Zona B e relativi target di depopolamento per la Fase 2 sulla base dei dati di abbattimento dell'anno precedente.

UDG	ATC	Sett	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Tot abbattuti	Target 150%
SV_03_308	ATC SV2	0	8	28	21	12	2	71	106
SV_03_309	ATC SV2	0	0	1	5	0	1	7	10
SV_03_310	ATC SV2	0	0	13	11	8	0	32	48
SV_03_312	ATC SV2	0	0	6	8	11	1	26	39
SV_03_314	ATC SV2	0	0	27	25	11	3	66	99
SV_03_316	ATC SV2	0	0	19	18	5	2	44	66
SV_03_317	ATC SV2	0	0	9	12	1	0	22	33
SV_03_320	ATC SV2	0	10	46	47	35	33	171	256
SV_03_321	ATC SV2	0	8	33	31	22	6	100	150
SV_03_323	ATC SV2	0	3	4	15	5	4	31	46
SV_03_324	ATC SV2	0	19	34	39	8	2	102	153
SV_03_325	ATC SV2	0	5	3	16	16	5	45	67
SV_03_328	ATC SV2	0	0	21	25	34	48	128	192
SV_03_329	ATC SV2	17	25	27	36	30	22	157	235
SV_03_341	ATC SV2	0	2	1	0	9	2	14	21
SV_03_343	ATC SV2	0	3	3	3	17	0	26	39
SV_03_344	ATC SV2	0	3	3	1	15	0	22	33
SV_03_348	ATC SV2	5	5	5	0	19	8	42	63



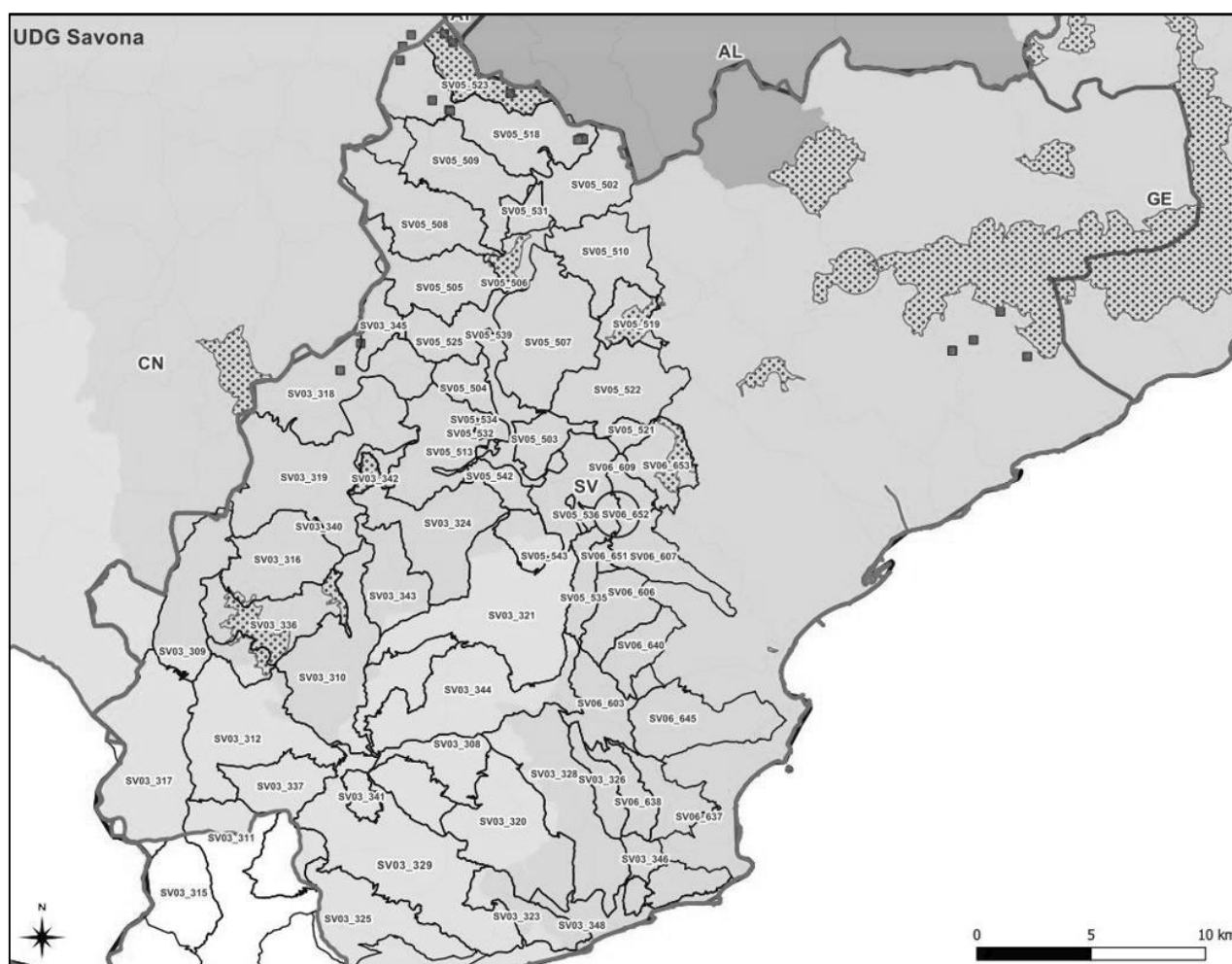


Figura 9: UDG in Liguria

Nelle UDG della provincia di Savona che ricadono in Zona B è possibile effettuare il depopolamento collettivo con massimo 3 cani senza limiti del numero di operatori in deroga all'Ordinanza 4/2026.

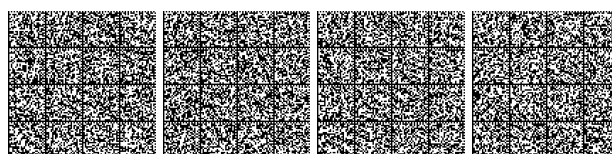
C. ZONA C O ZONA DI PROTEZIONE DEL DISTRETTO SUINICOLO/ZONA INDENNE/ZONA DI RIDUZIONE DELLA DENSITA' DEL CINGHIALE

Funzione epidemiologica della zona

La Zona C è una zona indenne ed è finalizzata a e il comparto domestico e i territori non infetti. Pertanto in questa zona non ci sono particolari restrizioni ma l'unico obiettivo è gestire la zona con un depopolamento intensivo mantenendo la sorveglianza costante e riducendo la densità del cinghiale nelle aree di interfaccia per prevenire l'ingresso del virus negli stabilimenti.

Fase 1 - marzo/agosto: biosicurezza rafforzata, sorveglianza costante e riduzione preventiva

Nel periodo marzo-agosto il rischio di ingresso della malattia negli stabilimenti deve essere considerato particolarmente rilevante per l'aumento delle attività agricole, la movimentazione di persone e mezzi, la



presenza di colture attrattive e la maggiore interfaccia tra cinghiale, ambiente agricolo e stabilimenti. In questa Fase il pilastro principale è l'applicazione delle misure di biosicurezza.

Tabella 13: prospetto attività Fase 1.

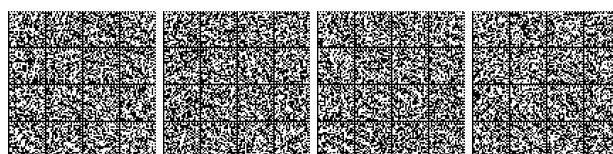
Pilastro	Azioni	Risultato atteso
Biosicurezza	Verifica applicazione biosicurezze gestionali e mantenimento biosicurezze strutturali	Ridurre le vie di ingresso diretto e indiretto del virus negli stabilimenti
Sorveglianza costante	Segnalazione carcasse, verifica mortalità, campionamento di ogni morto, controllo margini bosco-coltivo e aree prossime agli stabilimenti	Intercettare precocemente eventuali segnali di introduzione
Riduzione densità	Selezione mirata in aree di interfaccia, colture attrattive, punti d'acqua e corridoi secondari	Ridurre il contatto selvatico-domestico
Fonti attrattive	Monitoraggio colture, stoccaggi e aree attrattive per i cinghiali in prossimità degli stabilimenti	Limitare l'avvicinamento del cinghiale alle strutture produttive

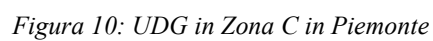
Le verifiche in materia di biosicurezza devono essere documentate, con registrazione delle non conformità, le prescrizioni e i tempi di adeguamento. La sorveglianza deve essere costante, ma proporzionata, e deve garantire allerta precoce e controllo dell'interfaccia selvatico-domestico.

Fase 2 - settembre/febbraio: caccia ordinaria intensificata e target 150%

Nella Zona C, in assenza di circolazione virale documentata, si può cacciare secondo le modalità consentite per il territorio indenne. Questa condizione deve essere sfruttata per raggiungere il massimo abbattimento possibile e consolidare una fascia protettiva a bassa densità.

Target minimo. Il prelievo nella Fase 2 della Zona C deve essere almeno pari al 150% del numero di cinghiali abbattuti nell'anno precedente nella medesima area di riferimento.





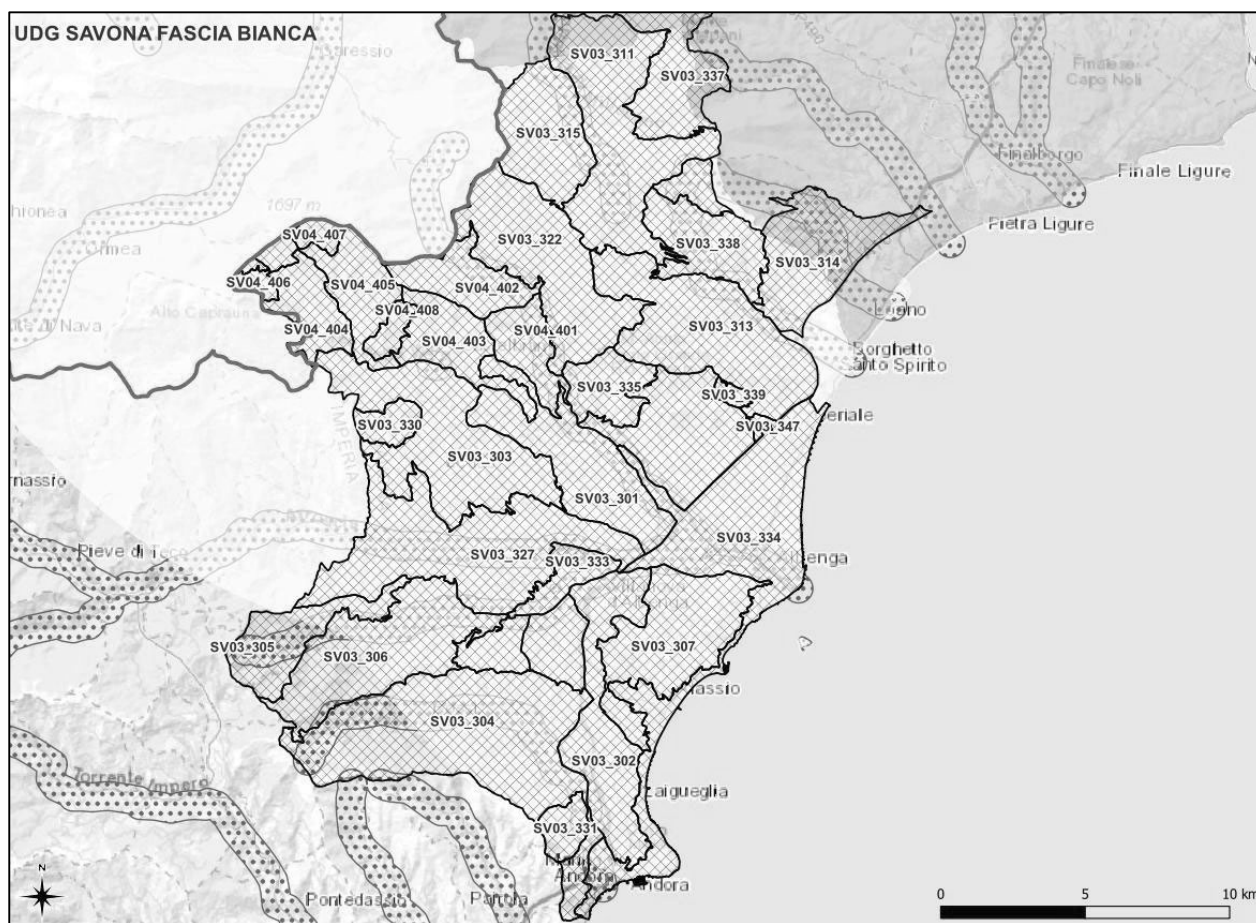


Figura 11: UDG in zona C in Liguria

Il prelievo deve prioritizzare le categorie che determinano le fluttuazioni della popolazione: femmine adulte, femmine subadulte, subadulti e maschi subadulti. Il prelievo casuale o concentrato su sole classi meno influenti non garantisce una riduzione stabile della popolazione.

Tabella 14 - Dimensioni operative del piano di prelievo, requisiti e monitoraggio.

Elemento operativo	Criterio	Monitoraggio
Intensità del prelievo: Target numerico	Almeno 150% del prelievo dell'anno precedente	Verifica mensile dello scostamento dal target
Composizione del prelievo: priorità biologiche	Femmine adulte, femmine subadulte, subadulti e maschi subadulti	Registrare sesso e classe d'età dei capi abbattuti
Modalità di prelievo	Caccia ordinaria, selezione, e controllo	Conteggio del numero di interventi effettuati e del numero di capi abbattuti per ciascun intervento, suddivisi per



Elemento operativo	Criterio	Monitoraggio
		modalità di prelievo e unità territoriale

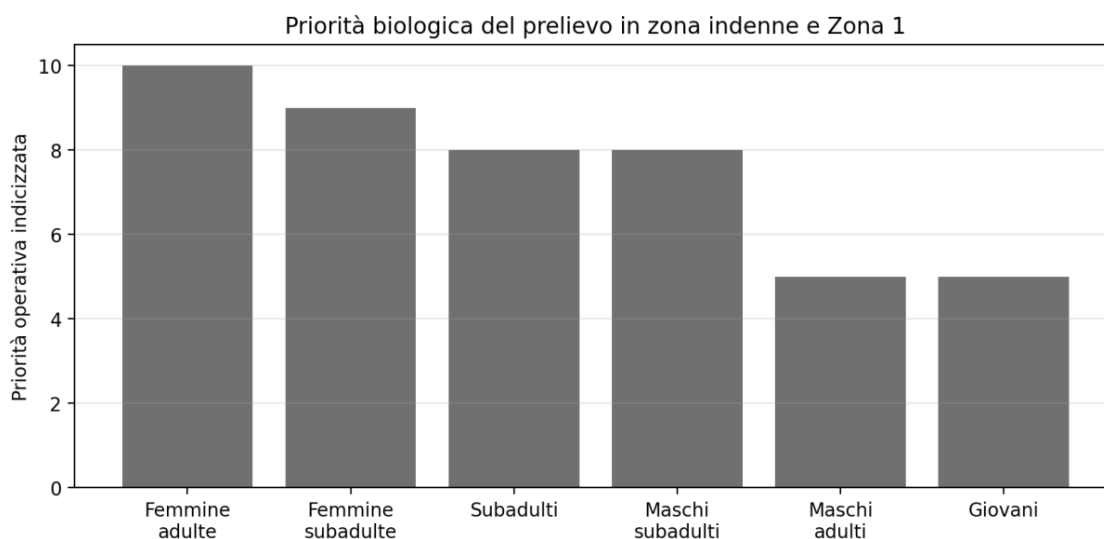


Figura 12 - Priorità biologica del prelievo in Zona indenne (Zona C) e Zona B (Zona soggetta a restrizioni 1).

5. Indicatori generali

Il presente piano deve essere monitorato mensilmente. Gli indicatori (Tabella 15) non devono misurare soltanto il numero di abbattimenti e relativi capi abbattuti, ma devono valutare anche la riduzione della pressione virale, la sensibilità della sorveglianza, il raggiungimento della barriera biologica e la protezione del comparto domestico.

Tabella 15. Indicatori di monitoraggio mensili.

Indicatore	Zona	Uso operativo
Nuove positività e nuovi focolai	Tutte	Aggiornamento del rischio e riclassificazione dell'area
Celle ricercate sul totale delle celle programmate e tracce GPS	Zona A	Valutare sensibilità e copertura della sorveglianza
Tempo di rimozione carcasse	Zona A	Ridurre pressione virale ambientale
Abbattimenti totali e % target	Zona B e C	Verificare intensità del depopolamento e target 150%



Indicatore	Zona	Uso operativo
Femmine adulte/subadulte prelevate e percentuale rispetto al totale prelevato	Zona B e C	Valutare l'impatto sulla dinamica della popolazione
Stabilimenti verificati sul totale degli stabilimenti censiti e non conformità corrette su quelle rilevate	Zona C	Misurare la protezione del comparto domestico

6. Sintesi strategica del subcluster Piemonte–Liguria

Il subcluster Piemonte–Liguria deve essere considerato il principale fronte di contenimento preventivo del cluster dell'Appennino Settentrionale. La sua gestione non può essere ricondotta a una somma di interventi regionali autonomi, ma richiede un approccio epidemiologico unitario, fondato su 2 assi di intervento strettamente integrati:

1. riduzione della pressione virale ambientale nella CEV mediante ricerca e rimozione sistematica delle carcasse;
2. depopolamento adattativo e progressivamente intensivo nelle UDG modulato in funzione della sensibilità della sorveglianza e della stagione.;

7. Flessibilità gestionale

Considerata la continua evoluzione del quadro epidemiologico e territoriale, e tenuto conto della necessità di garantire l'adattamento dinamico delle misure di controllo alla reale evoluzione epidemiologica della PSA nel subcluster Piemonte–Liguria, il Commissario Straordinario alla PSA potrà valutare eventuali variazioni delle modalità operative di cui al presente Piano sulla base:

- dell'evoluzione epidemiologica dei focolai;
- dell'andamento stagionale della malattia;
- dei risultati della sorveglianza;
- delle caratteristiche ecologiche territoriali;
- delle esigenze operative e sanitarie emergenti.

26A04114



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 21 luglio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di insulina aspart, «Dazparda». (Determina n. 1016/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco «Data Matrix» dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente



le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 giugno 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2026 al 30 aprile 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 15 - 19 giugno 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DAZPARDA

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C (nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui

un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco biosimilare di nuova registrazione

DAZPARDA

Principio attivo: insulina aspart.

Codice procedura EMEA/H/C/006187/0000.

Codice ATC: A10AB05.

Titolare: GAN & LEE Pharmaceuticals Europe GmbH.

GUUE 25 giugno 2026.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche:

«Dazparda» è indicato per il trattamento del diabete mellito in adulti, adolescenti e bambini dall'età di 1 anno in poi.

Modo di somministrazione

L'insulina aspart è un analogo dell'insulina ad azione rapida.



L'insulina aspart viene somministrata per iniezione sottocutanea nella parete addominale, nella coscia, nella parte superiore del braccio, nella regione deltoidea o nel gluteo. Le sedi di iniezione devono essere sempre ruotate all'interno della stessa regione per ridurre il rischio di lipodistrofia e amiloidosi cutanea (vedere paragrafi 4.4 e 4.8). L'iniezione sottocutanea nella parete addominale assicura un assorbimento più rapido rispetto ad altre sedi di iniezione. Rispetto all'insulina umana solubile la maggiore rapidità di azione dell'insulina aspart è mantenuta indipendentemente dalla sede di iniezione. La durata dell'azione varia in base alla dose, alla sede di iniezione, al flusso ematico, alla temperatura e all'intensità dell'attività fisica.

Grazie alla maggiore rapidità di azione, l'insulina aspart deve essere generalmente somministrata immediatamente prima di un pasto. Quando necessario può essere somministrata subito dopo un pasto.

«Dazparda» 100 unità/ml soluzione iniettabile in penna preriempita

Ogni penna preriempita rilascia da 1 a 60 unità con incrementi di 1 unità. La penna preriempita è adatta solo per iniezioni sottocutanee. I pazienti devono controllare visivamente le unità selezionate sul contatore della dose della penna. Pertanto, il requisito necessario affinché i pazienti possano iniettarsi il medicinale da soli è essere in grado di leggere il contatore della dose presente sulla penna. Ai pazienti ciechi o con problemi di vista deve essere raccomandato di chiedere sempre aiuto/assistenza a un'altra persona dotata di una buona vista e addestrata all'uso del dispositivo per il rilascio di insulina.

«Dazparda» è disponibile solo come soluzione iniettabile in penna preriempita da 100 unità/ml, solo per uso sottocutaneo. Pertanto, se è necessaria una via di somministrazione alternativa, deve essere utilizzato un altro medicinale a base di insulina aspart che offra tale possibilità.

Fare riferimento al foglio illustrativo per istruzioni dettagliate sull'uso.

Confezioni autorizzate:

EU/1/26/2029/001 - A.I.C.: 053067017 in base 32: 1LMH89 - 100 unità/ml - Soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in una penna preriempita (VitaClick) 3,0 ml - 1 penna preriempita;

EU/1/26/2029/002 - A.I.C.: 053067029 in base 32: 1LMH8P - 100 unità/ml - soluzione per iniezione - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) in una penna preriempita (VitaClick) 3,0 ml - 5 penne preriempite.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

26A03885

DECRETO 21 luglio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Pertuzumab, «Poherdy». (Determina n. 1017/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

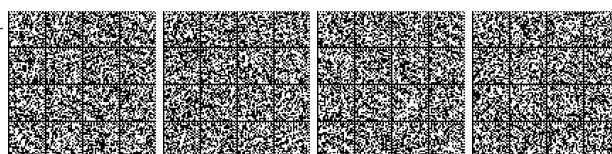
Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale Direttore tecnico - scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della



direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 maggio 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'im-

missione in commercio di medicinali dal 1° aprile 2026 al 30 aprile 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 15-19 giugno 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

POHERDY

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line*: <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti;

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del



24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale;

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco biosimilare di nuova registrazione:

POHERDY;

principio attivo: Pertuzumab;

codice procedura: EMEA/H/C/006583/0000;

codice ATC: L01FD02;

titolare: N.V. Organon;

GUUE: 21 maggio 2026.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Carcinoma mammario in fase iniziale

«Poherdy» è indicato in associazione con trastuzumab e chemioterapia nel:

trattamento neoadiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, localmente avanzato, infiammatorio o allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva (vedere paragrafo 5.1);

trattamento adiuvante di pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo allo stadio iniziale ad alto rischio di recidiva (vedere paragrafo 5.1).

Carcinoma mammario metastatico

«Poherdy» è indicato in associazione con trastuzumab e docetaxel in pazienti adulti con carcinoma mammario HER2 positivo, metastatico o localmente recidivato non operabile, non trattati in precedenza con terapia anti-HER2 o chemioterapia per la malattia metastatica.

Modo di somministrazione

Il trattamento con «Poherdy» deve essere iniziato solo sotto la supervisione di un medico esperto nella somministrazione di farmaci antitumorali. «Poherdy» deve essere somministrato da personale sanitario preparato a gestire l'anafilassi e in un ambiente in cui siano immediatamente disponibili le apparecchiature per la rianimazione.

«Poherdy» deve essere somministrato mediante infusione endovenosa. Non deve essere somministrato in push o bolo endovenoso. Per le istruzioni sulla diluizione di «Poherdy» prima della somministrazione, vedere paragrafi 6.2 e 6.6.

Per la dose iniziale, la durata di infusione raccomandata è di sessanta minuti. Se la prima infusione è ben tollerata, quelle successive possono essere somministrate nell'arco di trenta-sessanta minuti (vedere paragrafo 4.4).

Reazioni all'infusione

Se il paziente sviluppa una reazione all'infusione, è possibile rallentare la velocità di infusione di «Poherdy» o sospendere l'infusione (vedere paragrafo 4.8). L'infusione può essere ripresa una volta che i sintomi si sono placati. Il trattamento con ossigeno, beta agonisti, antistaminici, somministrazione rapida di liquidi per via e.v. e antipiretici può contribuire ad alleviare i sintomi.

Reazioni di ipersensibilità/anafilassi

Se il paziente manifesta una reazione di grado 4 secondo i criteri comuni di terminologia per gli eventi avversi del *National cancer institute* (NCI-CTCAE) (anafilassi), broncospasmo o sindrome da distress respiratorio acuto, l'infusione deve essere interrotta immediatamente e in via definitiva (vedere paragrafo 4.4).

Confezioni autorizzate:

EU/1/25/2008/001 A.I.C.: 053048017 in base 32: 1LLWQK - 420 mg - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 14 mL (30 mg/mL) - 1 flaconcino.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

26A03886



DETERMINA 21 luglio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Tocilizumab, «Tuyory». (Determina n. 1018/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "Data Matrix" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 maggio 2026, che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'im-



missione in commercio di medicinali dal 1° aprile 2026 al 30 aprile 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Vista la lettera di approvazione dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 29 maggio 2026 (0071065-29/05/2026-AIFA-UMGR-P), con la quale è stato autorizzato il materiale educativo del prodotto medicinale «Tuyory» (tocilizumab);

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 15 - 19 giugno 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

TUYORY

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

5. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 3, 4 e 5 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

6. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco biosimilare di nuova registrazione:

TUYORY;
principio attivo: tocilizumab;
codice procedura EMEA/H/C/006416/0000;
codice ATC: L04AC07;
Titolare: Gedeon Richter PLC.;
GUUE 21 maggio 2026.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio aggiuntivo. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

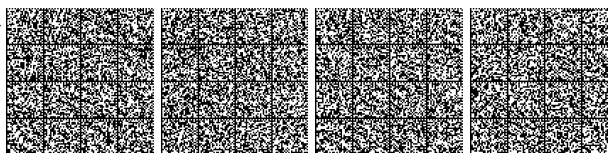
Indicazioni terapeutiche:

conf.
Artrite reumatoide (AR);

001-006

«Tuyory», in associazione con metotrexato (MTX) è indicato per:
il trattamento dell'AR severa, attiva e progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX;

il trattamento dell'AR attiva da moderata a severa in pazienti adulti che non abbiano risposto adeguatamente o siano risultati intolleranti a precedente terapia con uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD) o antagonisti del fattore di necrosi tumorale (TNF).



In questi pazienti, «Tuyory» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX.

Tocilizumab ha dimostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X, e di migliorare le funzioni fisiche quando somministrato in associazione con MTX.

Malattia da coronavirus 2019 (COVID-19)

«Tuyory» è indicato per il trattamento del COVID-19 negli adulti in terapia con corticosteroidi sistemici e che necessitano di ossigenoterapia supplementare o ventilazione meccanica.

Artrite idiopatica giovanile sistemica (AIGs)

«Tuyory» è indicato per il trattamento dell'AIGs attiva in pazienti di età uguale o superiore ai due anni che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) e corticosteroidi sistemici. «Tuyory» può essere somministrato in monoterapia (in caso di intolleranza a MTX o quando il trattamento con MTX risulti inappropriato) o in associazione con MTX.

Poliartrite idiopatica giovanile (AIGp)

«Tuyory» in associazione con MTX è indicato per il trattamento della AIGp (fattore reumatoide positivo o negativo e oligoartrite estesa) in pazienti di età uguale o superiore ai due anni che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con MTX. «Tuyory» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX.

Sindrome da rilascio di citochine (CRS)

«Tuyory» è indicato per il trattamento della CRS indotta dai linfociti CAR-T (*chimeric antigen receptor t cell*) severa o potenzialmente letale negli adulti e nei pazienti pediatrici di età uguale o superiore a due anni.

Conf.

007-008

Artrite reumatoide (AR)

«Tuyory», in associazione con metotrexato (MTX) è indicato per: il trattamento dell'AR severa, attiva e progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX;

il trattamento dell'AR attiva da moderata a severa in pazienti adulti che non abbiano risposto adeguatamente o siano risultati intolleranti a precedente terapia con uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD) o antagonisti del fattore di necrosi tumorale (TNF).

In questi pazienti, «Tuyory» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX.

Tocilizumab ha dimostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X, e di migliorare le funzioni fisiche quando somministrato in associazione con metotrexato.

Artrite idiopatica giovanile sistemica (AIGs)

«Tuyory» è indicato per il trattamento dell'AIGs attiva in pazienti di età uguale o superiore a un anno che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) e corticosteroidi sistemici.

«Tuyory» può essere somministrato in monoterapia (in caso di intolleranza a MTX o quando il trattamento con MTX risulti inappropriato) o in associazione con MTX.

Poliartrite idiopatica giovanile (AIGp)

«Tuyory» in associazione con MTX è indicato per il trattamento della AIGp (fattore reumatoide positivo o negativo e oligoartrite estesa) in pazienti di età uguale o superiore ai 2 anni, che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con MTX. «Tuyory» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX.

Arterite a cellule giganti (ACG)

«Tuyory» è indicato per il trattamento dell'ACG in pazienti adulti.

Conf.

009-010

Artrite reumatoide (AR)

«Tuyory», in associazione con metotrexato (MTX) è indicato per: il trattamento dell'AR severa, attiva e progressiva negli adulti non precedentemente trattati con MTX;

il trattamento dell'AR attiva da moderata a severa in pazienti adulti che non abbiano risposto adeguatamente o siano risultati intolleranti a precedente terapia con uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD) o antagonisti del fattore di necrosi tumorale (TNF).

In questi pazienti, «Tuyory» può essere somministrato in monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX.

Tocilizumab ha dimostrato di ridurre la percentuale di progressione del danno articolare, come valutato mediante raggi X, e di migliorare le funzioni fisiche quando somministrato in associazione con metotrexato.

Artrite idiopatica giovanile sistemica (AIGs)

«Tuyory» è indicato per il trattamento dell'AIGs attiva in pazienti di età uguale o superiore a 12 anni che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) e corticosteroidi sistemici.

«Tuyory» può essere somministrato come monoterapia (in caso di intolleranza a MTX o quando il trattamento con MTX risulti inappropriato) o in associazione con MTX.

Poliartrite idiopatica giovanile (AIGp)

«Tuyory» in associazione con MTX è indicato per il trattamento della AIGp (fattore reumatoide positivo o negativo e oligoartrite estesa) in pazienti di età uguale o superiore a 12 anni che non abbiano risposto adeguatamente a precedente terapia con MTX. «Tuyory» può essere somministrato come monoterapia in caso di intolleranza a MTX o quando sia inappropriato continuare un trattamento con MTX.

Arterite a cellule giganti (ACG)

«Tuyory» è indicato per il trattamento dell'ACG in pazienti adulti.

Modo di somministrazione.

Conf. 001- 006

Il trattamento deve essere iniziato da operatori sanitari esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'AR, di COVID-19, dell'AIGs, dell'AIGp o della CRS.

A tutti i pazienti trattati con «Tuyory» deve essere consegnata la Scheda per il paziente.

Conf. 001-006

Dopo diluizione, questo medicinale deve essere somministrato come infusione endovenosa della durata di un'ora. Se si manifestano segni e sintomi di una reazione correlata all'infusione, rallentare o interrompere l'infusione e somministrare subito medicinali/cure di supporto appropriati; (vedere paragrafo 4.4).

È necessario prestare attenzione per evitare l'esposizione al DEHP proveniente dalle sacche per infusione in PVC. Utilizzare preferibilmente sacche per infusione in PVC, polipropilene (PP) o polietilene (PE) prive di DEHP per ridurre i potenziali rischi.

Pazienti affetti da AR, AIGs, AIGp, CRS e COVID-19 di peso ≥ 30 kg.

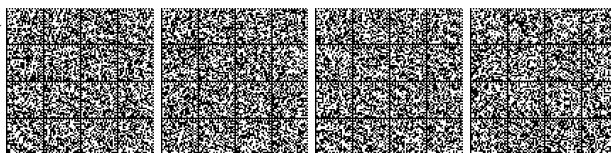
Questo medicinale deve essere diluito fino ad un volume finale di 100 ml con una soluzione di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9 %), iniettabile, sterile, non pirogenica, mediante tecnica asettica.

Per informazioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Pazienti affetti da AIGs, AIGp e CRS di peso < 30 kg

Questo medicinale deve essere diluito fino ad un volume finale di 50 ml con una soluzione iniettabile sterile, non pirogenica, di sodio cloruro 9 mg/ml (0,9 %), mediante tecnica asettica.

Per informazioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.



Conf. 007-008

Questo medicinale è per uso sottocutaneo.

Dopo un adeguato addestramento sulla tecnica di iniezione e se il medico lo ritiene opportuno, i pazienti potranno autoiniettarsi questo medicinale. L'intero contenuto (0,9 ml) della siringa preriempita deve essere somministrato come iniezione sottocutanea. I siti di iniezione raccomandati (addome, cosce e parte superiore del braccio) devono essere alternati e le iniezioni non devono mai essere somministrate su nei, cicatrici o zone in cui la cute si presenta dolente, livida, arrossata, indurita o non integra.

La siringa preriempita non deve essere agitata.

Le istruzioni complete relative alla somministrazione di «Tuyory» a in siringa preriempita sono fornite nel foglio illustrativo, vedere paragrafo 6.6.

Conf. 009-010

Questo medicinale è per uso sottocutaneo.

Dopo un adeguato addestramento sulla tecnica di iniezione e se il medico lo ritiene opportuno, i pazienti potranno autoiniettarsi questo medicinale. L'intero contenuto (0,9 ml) della penna preriempita deve essere somministrato come iniezione sottocutanea. I siti di iniezione raccomandati (addome, cosce e parte superiore del braccio) devono essere alternati e le iniezioni non devono mai essere somministrate su nei, cicatrici o zone in cui la cute si presenta dolente, livida, arrossata, indurita o non integra.

La penna preriempita non deve essere agitata.

Le istruzioni complete relative alla somministrazione di «Tuyory» in penna preriempita sono fornite nel foglio illustrativo, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/26/2022/001 - A.I.C.: 053050011 in base 32: 1LLYNV - 20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - Flaconcino (vetro) 4 ml - 1 flaconcino;

EU/1/26/2022/002 - A.I.C.: 053050023 in base 32: 1LLYP7 - 20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 4 ml - 4 flaconcini;

EU/1/26/2022/003 - A.I.C.: 053050035 in base 32: 1LLYPM - 20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml - 1 flaconcino;

EU/1/26/2022/004 - A.I.C.: 053050047 in base 32: 1LLYPZ - 20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 10 ml - 4 flaconcini;

EU/1/26/2022/005 - A.I.C.: 053050050 in base 32: 1LLYQ2 - 20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml - 1 flaconcino;

EU/1/26/2022/006 - A.I.C.: 053050062 in base 32: 1LLYQG - 20 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) 20 ml - 4 flaconcini;

EU/1/26/2022/007 - A.I.C.: 053050074 in base 32: 1LLYQU - 162 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0.9 ml (180 mg/ml) - 4 siringhe preriempite;

EU/1/26/2022/008 - A.I.C.: 053050086 in base 32: 1LLYR6 - 162 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0.9 ml (180 mg/ml) - 12 (3 × 4) siringhe preriempite (confezione multipla);

EU/1/26/2022/009 - A.I.C.: 053050098 in base 32: 1LLYRL - 162 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0.9 ml (180 mg/ml) - 4 penne preriempite;

EU/1/26/2022/010 - A.I.C.: 053050100 in base 32: 1LLYRN - 162 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) in penna preriempita 0.9 ml (180 mg/ml) - 12 (3 × 4) penne preriempite (confezione multipla).

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco

EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire un pacchetto informativo per il paziente per le indicazioni terapeutiche AR, AIGs, AIGp e ACG, indirizzato a tutti i pazienti che possono usare «Tuyory»:

il Pacchetto informativo per il paziente deve contenere i seguenti elementi chiave:

foglio illustrativo (con le istruzioni per l'uso sottocutaneo) (ad esempio, link al sito EMA);

scheda per il Paziente;

riferimento al rischio di sviluppare infezioni che possono divenire gravi se non trattate. Inoltre, alcune infezioni precedenti possono ricomparire. I pazienti devono consultare il medico nel caso in cui sviluppino un'infezione di qualsiasi tipo (anche un raffreddore) al momento del trattamento programmato con «Tuyory»;

riferimento al rischio che i pazienti che assumono «Tuyory» possono sviluppare complicanze della diverticolite che possono divenire gravi se non trattate. I pazienti devono informare immediatamente il medico se manifestano segni e sintomi di dolore allo stomaco o coliche con un cambiamento nelle abitudini intestinali o se notano sangue nelle feci. Il paziente deve informare il medico se soffre o ha sofferto di ulcerazione intestinale o diverticolite (infiammazione in alcune parti dell'intestino crasso);

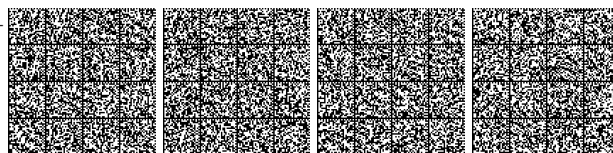
riferimento al rischio che i pazienti che assumono «Tuyory» possono sviluppare danno epatico grave. Durante il trattamento con «Tuyory», la funzionalità epatica dei pazienti va monitorata per rilevare eventuali cambiamenti nel livello degli enzimi epatici mediante test di funzionalità epatica. I pazienti devono informare immediatamente il medico se manifestano segni e sintomi di tossicità epatica tra cui stanchezza, confusione, dolore addominale, dolore o gonfiore nella parte superiore destra dello stomaco e ittero (ingiallimento della pelle e degli occhi e urina di colore marrone scuro).

Regime di fornitura:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti; reumatologo, internista e clinici operanti nei centri indicati dalla regione per la gestione del COVID-19 (RRL) per le confezioni con dosaggio da 20 mg/ml per uso endovenoso;

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o specialisti; reumatologo, internista (RRL) per le confezioni con dosaggio da 162 mg per uso sottocutaneo.

26A03887



DETERMINA 21 luglio 2026.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Paltusotina, «Palsonify». (Determina n. 1019/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7, del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c);

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18, della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco «Data Matrix» dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 maggio 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° aprile 2026 al 30 aprile 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;



Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 15 - 19 giugno 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

PALSONIFY

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - servizio *on-line* <https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione> - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

3. Per i medicinali, di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18, della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

4. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «Trovanorme» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2026

Il Presidente: NISTICÒ

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un

estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

PALSONIFY

principio attivo: paltusotina;

codice procedura: EMEA/H/C/006636/0000;

codice ATC: H01CB06;

titolare: Crinetics Pharmaceuticals Europe GmbH;

G.U.U.E.: 21 maggio 2026.

— Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche.

«Palsonify» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con acromegalia.

Modo di somministrazione.

Uso orale.

Questo medicinale deve essere ingerito intero, con un bicchiere d'acqua, a stomaco vuoto, almeno sei ore dopo un pasto (ad esempio, dopo il digiuno notturno) e almeno un'ora prima di un pasto.

Confezioni autorizzate:

EU/1/26/2021/001 A.I.C. n.: 053066015 In base 32: 1LMG8Z - 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 60 compresse;

EU/1/26/2021/002 A.I.C. n.: 053066027 In base 32: 1LMG9C - 30 mg - compressa rivestita con film - uso orale - flacone (HDPE) - 60 compresse.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) : i requisiti per la presentazione dei PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – endocrinologo, internista (RRL).

26A03888



TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 146 del 26 giugno 2026), coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2026, n. 142 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI E IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA

Art. 1.

Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032»

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «privati promotori» sono sostituite dalle seguenti: «proponenti» e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

1-bis) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facoltà di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonché le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalità e di prevenzione della corruzione»;

1-ter) al nono periodo, dopo le parole: «della società Sport e salute S.p.A.» sono inserite le seguenti: «e dell'attività di vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36»;

2) al dodicesimo periodo, la parola: «comunale» è soppressa e le parole: «sub-commissario il sindaco del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati»;

3) al diciassettesimo periodo, le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di»;

4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario può avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e onnicomprensività del trattamento economico di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la società concedente, può essere altresì autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di queste ultime, ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto.»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operatività della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui può avvalersi il Commissario straordinario.» e, al secondo periodo, le parole: «Ai relativi oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al primo periodo»;

b-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio



“UEFA EURO 2032” nonché di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione è trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all’Autorità nazionale anticorruzione».

2. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento delle disposizioni di cui *al comma 1*, lettera *b*), nella misura di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui *all’articolo 1*, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

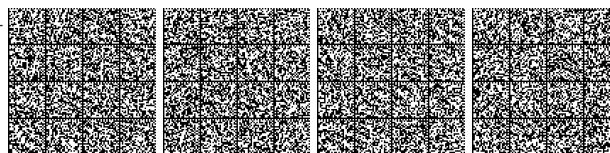
Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell’articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2025, n. 184, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, come modificato dalla presente legge:

Art. 9-ter (Disposizioni urgenti per le opere necessarie al campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032” e in materia di impianti sportivi). — 1. Al fine di assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032”, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi relativi alle infrastrutture sportive, con riferimento anche agli impianti di proprietà pubblica. Il Commissario straordinario agisce con i poteri di cui all’articolo 13, commi 4, primo, secondo e terzo periodo, 5, 6 e 7, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ed è individuato tra soggetti esperti nella gestione di attività complesse e nella programmazione e valutazione di interventi in materia di infrastrutture, dotati di specifiche professionalità e competenza gestionale per l’incarico da svolgere. Se dipendente pubblico, il Commissario straordinario può essere collocato, secondo l’ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione. In caso di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2032. Al Commissario straordinario spetta un compenso, da determinare con il decreto di cui al primo periodo del presente comma, nei limiti massimi di euro 44.234 per l’anno 2025 e di euro 132.700 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, comprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione, ai quali si provvede ai sensi del comma 3 del presente articolo. Con il medesimo decreto sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del Commissario straordinario.

2. Sulla base delle iniziative dei soggetti *proponenti* e in considerazione anche delle soluzioni operative definite dal Comitato interistituzionale per la candidatura dell’Italia a ospitare la fase finale degli Europei di calcio UEFA EURO 2032, di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 30 marzo 2023, con particolare riferimento all’esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla Union of European Football Associations (UEFA), di stadi rispondenti ai requisiti previsti in fase di candidatura dell’Italia a ospitare la fase finale del campionato europeo di calcio “UEFA EURO 2032”, il Commissario straordinario di cui al comma 1 definisce uno o più piani di intervento nonché le attività agli stessi funzionali, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per gli aspetti di competenza. *Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.* Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dai piani di cui al primo periodo, le infrastrutture sono considerate di interesse strategico nazionale e il Commissario straordinario assicura il coordinamento e l’azione amministrativa necessari per la tempestiva ed efficace realizzazione degli stessi. Al Commissario straordinario spetta l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Ai fini dell’esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario, ove necessario, può agire mediante ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 13, comma 4, primo, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. In tal caso, il termine di cui all’articolo 13, comma 4, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 104 del 2023 è esteso a trenta giorni. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l’ordinanza è adottata d’intesa con la regione o la provincia autonoma interessata. *In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facoltà di deroga mediante ordinanza le disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza e di accesso agli atti, nonché le disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di tutela della legalità e di prevenzione della corruzione.* Agli stessi fini il Commissario straordinario può, mediante ordinanza motivata, individuare l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio competente a esercitare i poteri sostitutivi. Il Commissario straordinario può agire ai sensi del presente comma anche nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto, pubblico o privato, coinvolto nell’esecuzione del progetto o dell’intervento. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico-operativo della società Sport e salute S.p.A. e dell’attività di vigilanza collaborativa dell’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con oneri posti a carico dello stanziamento del singolo intervento, comunque nel limite massimo del 2 per cento di detto stanziamento. La società Sport e salute S.p.A. può svolgere altresì le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 63, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel caso in cui si avvalga degli uffici dell’amministrazione nel cui territorio deve realizzarsi l’intervento, il Commissario straordinario può nominare come *sub-commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai fini dell’individuazione dei siti in cui realizzare l’intervento, il Commissario straordinario acquisisce l’intesa del sindaco territorialmente competente, sentita la regione o la provincia autonoma interessata. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che opera fino alla data di cessazione dell’incarico del Commissario straordinario medesimo. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale non dirigenziale pari a dieci unità, individuate tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari per il perseguimento delle finalità e l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo e, in particolare, di comprovata esperienza maturata nel settore della programmazione, della valutazione e della realizzazione di grandi opere pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza. Tale personale, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale fisso e continuativo in godimento, a carico dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi



dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. *In caso di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale assegnato alla struttura di supporto è attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso è definito con il decreto di nomina del Commissario straordinario di cui al comma 1 ed è onnicomprensivo e sostitutivo di altri trattamenti accessori, quali compensi per lavoro straordinario o altri accessori diversi da quelli fissi e continuativi. Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario può avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e onnicomprensività del trattamento economico di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la società concedente, può essere altresì autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di queste ultime, ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto.*

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032. Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operatività della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui può avvalersi il Commissario straordinario. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 210.901 euro per l'anno 2025 e a 632.700 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. È autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1, in cui confluiscono le risorse disponibili previste per ciascuna annualità.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sono stabilite, in deroga alle procedure di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo, al fine di individuare condizioni e prescrizioni tali da assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica nonché di sicurezza antincendi equivalenti a quelli previsti dalla vigente normativa tecnica.

4-bis. *Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio "UEFA EURO 2032" nonché di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione è trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorità nazionale anticorruzione.*

— Si riporta il testo del comma 511, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006:

«511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.».

Art. 2.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2026, di cui 6,5 milioni di euro destinati alla realizzazione, nel territorio del comune di Taranto, di interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai sensi delle lettere b) o c) del medesimo articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, da concludersi entro il 31 dicembre 2026.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 9 provvede con propria ordinanza, sentito il sindaco del comune di Taranto, all'individuazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 del presente articolo, nonché alla definizione, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal medesimo comma 1, del relativo cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, del cronoprogramma finanziario, delle modalità di attuazione, delle modalità di monitoraggio delle opere e delle modalità di revoca del finanziamento, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale delle opere. L'ordinanza di cui al primo periodo è trasmessa dal Commissario straordinario al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'inosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 del presente articolo e il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo determina la revoca del finanziamento e il corrispondente aumento delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022 provvede al versamento



all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse già trasferite sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 2022, e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25:

Art. 9 (Disposizioni urgenti in materia di sport). — Omissis.

5-bis. Al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il sindaco di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato un Commissario straordinario con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario provvede ad informare periodicamente il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sullo stato di avanzamento delle attività. Con il medesimo decreto è altresì stabilita la quota percentuale dei quadri economici degli interventi da realizzare, in ogni caso non superiore al 3 per cento del valore dei medesimi quadri economici, da destinare alle spese di supporto tecnico e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione dei progetti e degli interventi, il Commissario straordinario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'Unità Tecnica-Amministrativa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con oneri posti a carico dei quadri economici degli interventi nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo.

5-ter. Il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis, entro novanta giorni dall'atto di nomina, provvede alla predisposizione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate e sentito il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo, della proposta del programma dettagliato delle opere infrastrutturali occorrenti, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del codice unico di progetto, del soggetto attuatore, del costo complessivo, dell'entità del finanziamento concedibile, delle altre fonti di finanziamento disponibili e del cronoprogramma di realizzazione degli interventi. Il programma è approvato, anche per stralci, con uno o più decreti del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro per lo sport e i giovani, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i decreti di cui al secondo periodo sono altresì stabiliti, per ciascuna opera, il cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, le modalità di attuazione, le modalità di monitoraggio delle opere indicate nel predetto elenco, nonché le modalità di revoca del finanziamento in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale

degli interventi. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati. Nell'ambito degli interventi, si intendono:

a) per opere essenziali, le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura;

b) per opere connesse, le opere necessarie per connettere le infrastrutture di cui alla lettera a) ai luoghi in cui si svolgono gli eventi sportivi nonché alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità;

c) per opere di contesto, le opere la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di svolgimento degli eventi sportivi e alle altre localizzazioni che sono interessate direttamente o indirettamente dall'evento o che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

Omissis.

— Si riporta il testo del comma 177, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 30 dicembre 2020:

«177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 - Sezione III - Programma nazionale di riforma, è disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.»

Art. 2 - bis

Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026

1. *Limitatamente ai periodi di effettivo impiego nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», al personale militare di cui all'articolo 696-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, in deroga all'articolo 1792, comma 1, del medesimo codice, le disposizioni dei commi 2 e 3 del citato articolo 1792.*

2. *All'attuazione del comma 1 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71.*

Riferimenti normativi:

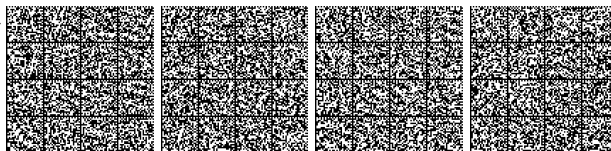
— Si riporta il testo dell'articolo 696-bis e 1792 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2010, Suppl. Ordinario n. 84:

«Art. 696-bis (Denominazione e durata delle ferme). — 1. I volontari in ferma prefissata si distinguono in:

- a) volontari in ferma prefissata iniziale;
- b) volontari in ferma prefissata triennale.

2. Ciascuna delle ferme di cui al comma 1 ha durata pari a tre anni.

3. La durata delle ferme di cui al comma 2 può essere prolungata, con il consenso degli interessati, per il tempo strettamente necessario al completamento, rispettivamente, dell'iter concorsuale di coloro che hanno presentato domanda per il reclutamento come volontari in ferma triennale ovvero delle procedure per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente ai sensi dell'articolo 704.»



«Art. 1792 (*Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata*). — 1. Per i volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma, l'impiego oltre le normali attività giornaliere, disciplinato dalla normativa vigente in materia per le singole Forze armate, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico, non dà luogo a recupero ed è compensato mediante la corresponsione di un'indennità forfetaria pari a euro 100 mensili, a decorrere dal 1° gennaio 2023. L'indennità è ridotta nella misura di un trentesimo per ogni giorno di corresponsione del compenso forfetario di impiego ai sensi dell'articolo 6 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Analoga riduzione si applica nel caso di corresponsione di emolumenti che compensano impieghi prolungati.

2. Per i volontari in ferma prefissata triennale, le eventuali ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale sono retribuite, entro i termini e con le modalità previsti dai provvedimenti di concertazione emanati ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con il compenso per lavoro straordinario in misura pari al 70 per cento del compenso e nei limiti previsti per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non sono state retribuite sono recuperate secondo le modalità previste dai provvedimenti di cui al precedente periodo.

3. Ai volontari in ferma prefissata triennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate, che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfetari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di graduato e gradi corrispondenti.

4. Le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata iniziale e in rafferma nelle misure fisse ivi previste.

5. Le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 e 16 della legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, sono corrisposte ai volontari in ferma prefissata triennale nelle misure ivi previste, calcolate sull'importo pari all'80 per cento dell'indennità di impiego operativo di base spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente.

6. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennità di rischio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio è a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata.

8. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.»

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, recante «Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 11 marzo 2026:

«Art. 7 (*Disposizioni urgenti per la funzionalità della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e della Fondazione Milano - Cortina 2026*). — *Omissis*.

5. In relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, è autorizzata la spesa per l'anno 2026 di:

a) euro 3.000.000,00 a favore del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per i servizi di accoglienza delle delegazioni straniere per la parte relativa alla partecipazione ai giochi degli Alti Dignitari;

b) euro 9.000.000,00 a favore del Ministero della Difesa, per le esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi, nonché alla logistica finalizzata all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere;

c) euro 32.278.800,00 a favore del Commissario straordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119;

d) euro 6.221.200,00 a favore della società Sport e Salute S.p.a. per il successivo trasferimento alla Federazione Medico sportiva italiana.

Omissis.

Art. 3.

Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup- Napoli 2027»

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«6-ter. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027» sono rilasciati a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6-quater. Per le attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione, sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027», è autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

6-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocità, anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027». Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo



si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-*novies*:

1) le parole: «nel 2026», ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) dopo le parole: «a condizione che tali attività» sono inserite le seguenti: «, in relazione alle quali è tenuta un'apposita contabilità separata,»;

b) al comma 4-*decies*:

1) al secondo periodo, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e dopo le parole: «negli anni 2026 e 2027» sono inserite le seguenti: «dai soggetti già fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonché»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,» e le parole: «dall'articolo 24-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24-*bis* e 24-*ter*».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), numero 1), valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7 (Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «Americas Cup - Napoli 2027»). — 1. Al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall'affidamento delle attività necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della «Americas Cup - Napoli 2027», alla società Sport e salute S.p.A., in qualità di soggetto attuatore, sono affidate la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento. Ai relativi oneri, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi del comma 5.

2. Il comitato tecnico di gestione dell'Americas Cup (Americas Cup Venue Board - ACVB), di cui al «Host Venue Agreement» (HVA) è composto da 11 componenti, designati come segue: 6 componenti nominati dai soggetti organizzatori, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, designato da Team New Zealand Limited (TNZ) e 5 designati da Americas Cup Event (AC38 Event Limited), 5 componenti nominati dal Paese Ospitante, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato dalla società Sport e salute S.p.A., e uno designato dal Comune di Napoli. Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

3. Al fine di assicurare lo svolgimento dell'evento, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, la cabina di regia di cui all'articolo 33, comma 13 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, appositamente convocata, approva le variazioni programmatiche degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali, coordinandosi con la società Sport e salute S.p.A. e, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità, con il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge

11 giugno 2024, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2024, n. 111. Conseguentemente, il Commissario straordinario di cui all'articolo 33, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, attraverso il soggetto attuatore Invitalia S.p.A., cura la realizzazione degli interventi infrastrutturali che sono considerati, a ogni effetto di legge, di pubblica utilità, di estrema urgenza e indifferibili. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. Gli eventuali impatti ambientali delle opere sono valutati, con la riduzione dei termini alla metà, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

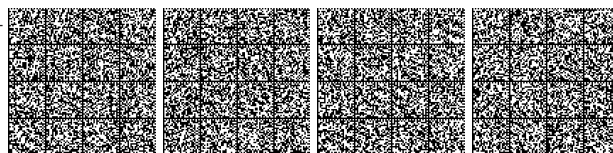
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 7.500.000 per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse di parte corrente disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

6. Allo scopo di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione dell'Americas Cup, negli esercizi finanziari dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuna delle predette annualità. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6-*bis*. La durata della concessione assentita all'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli, in quanto di diretta derivazione dai circoli ricreativi aziendali sorti nell'ambito di insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione nel sito, è prorogata fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti. Per la stessa durata è altresì autorizzata la prosecuzione dell'utilizzo da parte dell'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli delle aree, già di titolarità della società Bagnoli Futura S.p.A. e trasferite alla società Invitalia S.p.A. ai sensi dell'articolo 33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, non oggetto della concessione di cui al primo periodo del presente comma e attualmente impiegate per lo svolgimento delle sue attività. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 12, ottavo periodo, del citato decreto-legge n. 133 del 2014, l'utilizzo delle aree di cui al secondo periodo del presente comma è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra l'associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia Spa.

6-*ter*. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027» sono rilasciati a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6-*quater*. Per le attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione, sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027», è autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del-



lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

6-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocità, anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della "America's Cup-Napoli 2027". Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

— Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 4-novies e 4-decies, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 2026, n. 72, come modificato dalla presente legge:

«Art. 8 (Misure fiscali in favore delle imprese e in materia di competitività nel settore marittimo). — Omissis.

4-novies. In ragione dello straordinario rilievo della trentottesima edizione della "Americas Cup - Napoli 2027" sin dal suo avvio, che avrà luogo a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026 in occasione della prima "Regata Preliminare Louis Vuitton 38^a Americas Cup", le persone giuridiche aventi sede legale in Italia, costituite dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti, sono esentate dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per le attività svolte in conformità agli scopi istituzionali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027, a condizione che tali attività, in relazione alle quali è tenuta un'apposita contabilità separata, siano direttamente ed esclusivamente correlate alla partecipazione all'evento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, alle medesime condizioni, anche alle stabili organizzazioni istituite in Italia in occasione dell'evento dall'ente organizzatore o dalle squadre partecipanti.

4-decies. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato per le prestazioni rese all'ente organizzatore o alle squadre partecipanti in relazione allo svolgimento della trentottesima edizione della "Americas Cup - Napoli 2027" e direttamente correlate alla loro partecipazione all'evento non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non sono soggetti a ritenute di acconto o di imposta, né ad imposte sostitutive sui redditi. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo di cui al primo periodo, percepiti negli anni 2026 e 2027 dai soggetti già fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonché dai soggetti che nel medesimo periodo si trasferiscono in Italia per svolgere la loro attività e divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, concorrono, per le medesime annualità, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 35 per cento del loro ammontare. I benefici previsti dal presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dagli articoli 24-bis e 24-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

— Si riporta il testo del comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 2014, Suppl. Ordinario n. 99:

“200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.”.

Art. 4.

Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027»

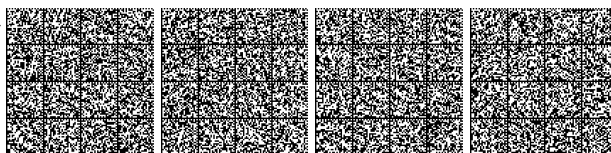
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive dell'evento «America's Cup - Napoli 2027», fino alla conclusione delle relative attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 da parte del soggetto organizzatore e delle squadre partecipanti all'evento.

2. Le esigenze connesse all'evento costituiscono ragione oggettiva, ai fini di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che giustifica l'apposizione del termine, la sua durata, le proroghe e i rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, anche in deroga ai limiti di durata complessiva di cui al medesimo articolo 19, al regime delle proroghe e dei rinnovi di cui all'articolo 21 e ai limiti quantitativi di cui agli articoli 23 e 31 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015. Il medesimo regime si applica alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'evento.

3. La durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non può eccedere ventiquattro mesi e, in ogni caso, il termine di cui al comma 1. Il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non può essere superiore a sei. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma si applicano le conseguenze previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

4. Per i lavoratori sportivi ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, impiegati dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, resta ferma la disciplina del medesimo decreto, ivi compreso il regime del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 26, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021, ove più favorevole. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano al restante personale.

5. La cessazione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 2 per scadenza del termine connesso all'evento non costituisce licenziamento e non è soggetta alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, né a quelle in materia di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.



6. Ai soli fini del computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non si computano i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del comma 2 del presente articolo per le esigenze dell'evento, per la parte eccedente le esclusioni già previste dall'articolo 4 della medesima legge. Restano fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le quote di riserva eventualmente già maturate.

7. Ai soggetti di cui al comma 1, in relazione ai lavoratori assunti per le esigenze relative all'evento, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, in materia di aiuti de minimis. Con il decreto di cui al comma 9 sono individuate la misura e le modalità di applicazione dell'esonero, fatti salvi gli obblighi di recupero delle somme illegittimamente corrisposte, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'ultimo periodo del presente comma. L'esonero non è cumulabile, per i medesimi rapporti, con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il regime contributivo dei lavoratori sportivi, e decade in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o di accertata insussistenza dei presupposti. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026 e di 1.800.000 euro per l'anno 2027.

8. Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, applicabili ai lavoratori distaccati.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari, nonché le modalità di fruizione dell'esonero contributivo e di monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 7.

10. Agli oneri derivanti dal comma 7, rispettivamente pari a 600.000 euro per l'anno 2026 e a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 300.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, nonché, quanto a 600.000 euro per l'anno 2026, a 1.600.000 euro per l'anno 2027 e a 300.000 euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al primo periodo è incrementato di 600.000 euro per l'anno 2028 mediante utilizzo delle corrispondenti maggiori entrate di cui al suddetto comma 7.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo degli articoli 19, comma 1, 21, 23, 28 e 31 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a

norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2015, Suppl. Ordinario n. 34:

«Art. 19 (*Apposizione del termine e durata massima*). — 1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2026, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;

b-bis) in sostituzione di altri lavoratori.

Omissis.».

«Art. 21 (*Proroghe e rinnovi*). — 01. Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.

1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.».

«Art. 23 (*Numero complessivo di contratti a tempo determinato*). — 1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:

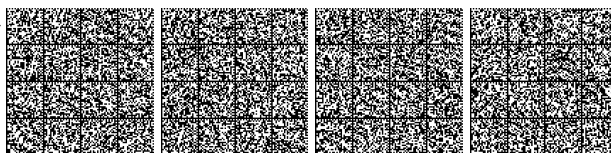
a) nella fase di avvio di nuove attività, per i periodi definiti dai contratti collettivi, anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti merceologici;

b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;

c) per lo svolgimento delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2;

d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi o per la produzione di specifiche opere audiovisive;

e) per sostituzione di lavoratori assenti;



f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.

3. Il limite percentuale di cui al comma 1 non si applica, inoltre, ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero tra università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, tra istituti della cultura di appartenenza statale ovvero enti, pubblici e privati derivanti da trasformazione di precedenti enti pubblici, vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad esclusione delle fondazioni di produzione musicale di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e lavoratori impiegati per soddisfare esigenze temporanee legate alla realizzazione di mostre, eventi e manifestazioni di interesse culturale. I contratti di lavoro a tempo determinato che hanno ad oggetto in via esclusiva lo svolgimento di attività di ricerca scientifica o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto al quale si riferiscono.

4. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:

a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;

b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.

5. I contratti collettivi definiscono modalità e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria dei lavoratori in merito all'utilizzo del lavoro a tempo determinato».

«Art. 28 (*Decadenza e tutele*). — 1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6.

2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge n. 604 del 1966. Resta ferma la possibilità per il giudice di stabilire l'indennità in misura superiore se il lavoratore dimostra di aver subito un maggior danno. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro».

«Art. 31 (*Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato*). — 1. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato, non può eccedere il 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Possono essere somministrati a tempo indeterminato esclusivamente i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato.

2. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei predetti contratti, con arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipulazione del contratto di somministrazione di lavoro. È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del presente decreto, nonché di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. I lavoratori somministrati sono informati dall'utilizzatore dei posti vacanti presso quest'ultimo, anche mediante un avviso generale affisso all'interno dei locali dell'utilizzatore.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, la disciplina della somministrazione a tempo indeterminato non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni».

— Si riporta il testo degli articoli 25 e 26, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 67 il 18 marzo 2021:

«Art. 25 (*Lavoratore sportivo*). — 1. È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpiche, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato. È lavoratore sportivo ogni altro tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

1-ter. Le mansioni necessarie, oltre a quelle indicate nel primo periodo del comma 1, per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Detto elenco è tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e include le mansioni svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, sono necessarie per lo svolgimento delle singole discipline sportive e sono comunicate al Dipartimento per lo sport, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno. In mancanza, si intendono confermate le mansioni dell'anno precedente.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile.

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie



di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

4.

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare in qualità di volontari la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, e direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a., fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. In tali casi a essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. Qualora l'attività dei soggetti di cui al presente comma rientri nell'ambito del lavoro sportivo ai sensi del presente decreto e preveda il versamento di un corrispettivo superiore all'importo complessivo di euro 5.000 annui, la stessa può essere svolta solo previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sulla base di parametri definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e delle ricerche. Se, decorso il termine di cui al terzo periodo, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata. In tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. I soggetti di cui al presente comma, che prestano la loro attività in qualità di volontari o di lavoratori sportivi, possono inoltre ricevere i premi erogati dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-*quater*. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale, e ad atleti, tecnici, direttori di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai corpi ((, armati e no, dello Stato,)) ai quali, indipendentemente dall'inquadramento, se riconosciuti di interesse nazionale od olimpico o paralimpico da parte del CONI, del CIP, delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, anche paralimpiche, o sotto la loro egida, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 e (agli articoli 24 e 57) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nonché all'articolo 6 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

6-bis. Ai direttori di gara e ai soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico, per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

6-ter. Relativamente ai soggetti indicati nel comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono effettuate dalla Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, pure paralimpici, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a trenta, in un arco temporale non superiore a tre mesi, e comunicate entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare; entro dieci giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l'Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. provvede, direttamente dalle proprie affiliate se così previsto dai rispettivi organismi affiliati, alla comunicazione all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti e la medesima comunicazione è resa disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'Ispettorato nazionale del lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in tempo reale. La predetta comunicazione è messa a disposizione del sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 73 del codice per l'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Relativamente ai soggetti indicati al comma 6-bis, l'iscrizione nel libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, può avvenire alla fine di ciascun anno di riferimento in un'unica soluzione, entro i trenta giorni successivi, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

6-*quater*. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, si applicano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto».

«Art. 26 (*Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo*). — (*Omissis*)

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a otto anni dalla data di inizio del rapporto. È ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. È altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

— Si riporta il testo dei commi da 224 a 238, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2021, n. 310, Suppl. Ordinario n. 49:

«224. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto au-



tonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione può essere effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

225. La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.

226. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), e 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

227. La comunicazione di cui al comma 224 è effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli.

228. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 224, il datore di lavoro elabora un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali di cui al comma 224 e contestualmente alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL. Il piano non può avere una durata superiore a dodici mesi e indica:

a) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberanti, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;

b) le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;

c) le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;

e) i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

229. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228, sottoscritto ai sensi del comma 231, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

230. Le azioni di cui al comma 228, lettera b), possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.

231. Entro centoventi giorni dalla sua presentazione, il piano di cui al comma 228 è discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei

tempi e con le modalità programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

232. I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228 accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.

233. Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

234. Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

235. In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 228 è effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

236.

237.

237-bis. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

238. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

— Si riporta il testo degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante «Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 27 luglio 1991, Suppl. Ordinario n. 43:

«Art. 4 (*Procedura per la dichiarazione di mobilità*). — 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo.

2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata tra il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderi-



sce o conferisce mandato. Qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la comunicazione al soggetto di cui al comma 4 nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge italiana, nonché alla competente autorità dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi e produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale delle eventuali misure programmate per fronteggiare la conseguenza sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia dalla ricevuta del versamento dell'INPS a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti.

4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta della rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.

6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.

7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.

8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà.

9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati con l'indicazione per ciascun soggetto del nominati del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento dell'età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.

10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5 comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori licenziati.

11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile la loro assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.

12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo.

13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

14. Il presente articolo non trova applicazione nel corso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali e saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste dal comma 4.

15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette procedure».

«Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12, e 15-bis e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del territorio di una stessa provincia. Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.

I lavoratori licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9.

1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.

1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, primo e quarto periodo. All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7, relativo ai dirigenti eccedenti, si procede in appositi incontri. Quando risulta accertata la violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza o dei criteri di scelta



di cui all'articolo 5, comma 1, l'impresa o il datore di lavoro non imprenditore è tenuto al pagamento in favore del dirigente di un'indennità in misura compresa tra dodici e ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e alla gravità della violazione, fatte salve le diverse previsioni sulla misura dell'indennità contenute nei contratti e negli accordi collettivi applicati al rapporto di lavoro.

2. Le disposizioni richiamate nei commi 1, 1-bis e 1-quinquies si applicano anche quando le imprese o i privati datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività.

3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5, comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1, nella misura di nove volte il trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.

5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108 è disciplinata dal presente articolo.

6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80 convertito, con modificazioni della legge 26 maggio 1978 n. 215, ad eccezione dell'articolo 4-bis nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795 convertito con modificazioni dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.

— Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1999, Suppl. Ordinario n. 57:

«Art. 3 (*Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva*). — 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

«Art. 4 (*Criteri di computo della quota di riserva*). — 1. Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Ai medesimi effetti, non sono computa-

bili: i lavoratori occupati ai sensi della presente legge, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali l'imprenditore affida una quantità di lavoro, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all'orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all'articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

3-bis. I lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, sono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dagli organi competenti.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, si applicano anche al personale militare e della protezione civile.

6. Qualora si renda necessaria, ai fini dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione professionale, le regioni possono autorizzare, con oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative attività presso la stessa azienda che effettua l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, che abbiano le adeguate competenze tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di formazione che di tali associazioni siano emanazione, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l'addizionale di cui al primo comma dell'articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l'asse-



gno di incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".».

— Il Regolamento (UE) 2023/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023 è pubblicato nella *G.U.* dell'UE del 15 dicembre 2023 (Serie L).

— Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008, Suppl. Ordinario n. 108.

— Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, recante «Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2016, n. 169:

«Art. 4 (Condizioni di lavoro e di occupazione). — 1. Al rapporto di lavoro tra le imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 4, e i lavoratori distaccati si applicano, durante il periodo del distacco, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi di cui all'articolo 2, lettera e), per i lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco, nelle seguenti materie:

- a) periodi massimi di lavoro e periodi minimi di riposo;
- b) durata minima dei congedi annuali retribuiti;
- c) retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;
- d) condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;
- e) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- g) parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
- h) condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l'alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
- i) indennità o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un'altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in Italia o all'estero.

1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennità riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco. Dette indennità sono rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell'impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennità riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l'intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute.

2. Le disposizioni normative e di contratto collettivo in materia di durata minima dei congedi annuali retribuiti e di retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario, non si applicano nel caso di lavori di assemblaggio iniziale o di prima installazione di un bene, previsti in un contratto di fornitura di beni, indispensabili per mettere in funzione il bene fornito ed eseguiti dai lavoratori qualificati o specializzati dell'impresa di fornitura, quando la durata dei lavori, in

relazione ai quali è stato disposto il distacco, non è superiore a otto giorni, escluse le attività del settore edilizio individuate nell'allegato A del presente decreto legislativo.

3. Alla somministrazione di lavoro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015.

4. Nell'ipotesi di distacco di cui all'articolo 1, comma 1, trova applicazione il regime di responsabilità solidale di cui agli articoli 1676 del Codice civile e 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e, per il caso di somministrazione, l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015.».

— Si riporta il testo del comma 369, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017, Suppl. Ordinario n. 62:

«369. Al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano è istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», con una dotazione pari a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 7 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: a) incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; b) sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale; c) sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; d) sostenere la maternità delle atlete non professioniste; e) garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; f) sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale. L'utilizzo del fondo di cui al presente comma è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.».

Art. 4 - bis

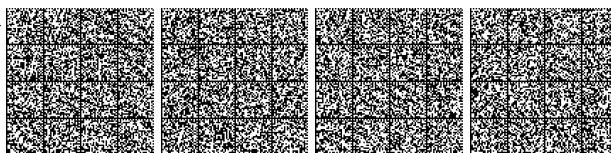
Misure per la sicurezza nelle piscine

1. Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.

2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 è disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti.

3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.

4. Per le spese sostenute per l'adeguamento dei sistemi di cui al comma 1 delle piscine pubbliche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l'anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.



Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANISMI SPORTIVI E ULTERIORI
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Art. 5.

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

1. All'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 4, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

«i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport nonché alla federazione sportiva interessata»;

0b) al comma 6, dopo l'undicesimo periodo è inserito il seguente: *«I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione»;*

0c) al comma 8:

1) il quindicesimo periodo è sostituito dai seguenti: *«In sede di prima applicazione, le due unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro»;*

2) al sedicesimo periodo, le parole: *«di tale incarico»* sono sostituite dalle seguenti: *«degli incarichi di cui al quindicesimo periodo»;*

3) dopo il sedicesimo periodo è inserito il seguente: *«La Commissione può altresì avvalersi, previo accordo con le società concedenti, di dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto»;*

a) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni caso, per il personale non già appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento può avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede ai relativi adempimenti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.»;

b) al comma 11, lettera a), le parole: *«destinati alle stesse federazioni sportive nazionali»* sono sostituite dalle seguenti: *«destinati alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della determinazione annuale, tale quota è direttamente corrisposta alla Commissione dalla società Sport e salute S.p.A.»;*

c) al comma 12 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«La Commissione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».*

1-bis. La disposizione di cui alla lettera 0b) si applica a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione di cui all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 13-bis, commi 4, 6, 8, 11 e 12, del citato decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dalla presente legge:

«Art. 13-bis (Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche). — Omissis.

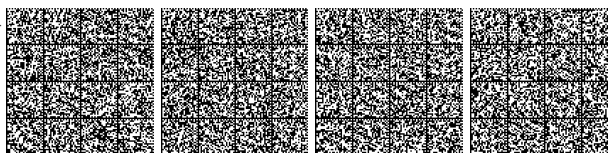
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni, la Commissione:

a) ferme restando le competenze della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) sulle società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, verifica la correttezza e la congruità dei documenti societari, sulla base della normativa civilistica, societaria e contabile nonché delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali di riferimento, e indica le misure correttive e riparatrici; nei casi più urgenti, indica alle relative Federazioni di competenza per le rispettive valutazioni le rettifiche da apportare, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che non siano conformi alle regole stabilite da norme e regolamenti, anche sportivi;

b) verifica la documentazione prevista dalla normativa federale ai fini del rilascio della licenza nazionale per la partecipazione alle competizioni, sulla base delle prescrizioni contenute nei regolamenti federali emanati dalle Federazioni sportive nazionali di riferimento in conformità ai principi degli organismi sportivi internazionali competenti nelle specifiche discipline, emettendo, a tal fine, un parere sulla correttezza contabile della documentazione entro la data concordata con congruo anticipo con ciascuna delle Federazioni sportive nazionali di riferimento e, in ogni caso, con congruo anticipo rispetto all'inizio della rispettiva stagione sportiva;

c) richiede in qualsiasi momento il deposito di dati e documenti contabili e societari, nonché di ogni altro atto o documento comunque necessario per le proprie valutazioni;

d) effettua, attraverso propri incaricati, verifiche e ispezioni presso le sedi delle società;



e) richiede alle società sportive professionistiche e alle Federazioni sportive nazionali di riferimento chiarimenti, informazioni e documentazione, anche quanto ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;

f) convoca i responsabili delle Federazioni sportive nazionali e, se istituite, delle Leghe di riferimento, i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società, il revisore legale dei conti, la società di revisione e i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;

g) fornisce pareri su questioni di propria competenza, d'ufficio o su richiesta di amministrazioni, enti interessati, leghe professionistiche o società sportive professionistiche, e propone alle Autorità competenti, diverse da quella di cui alla lettera i), nonché alle Federazioni sportive nazionali o alle Leghe, l'attivazione di indagini conoscitive, secondo le rispettive competenze e secondo le regole e i principi stabiliti nei procedimenti disciplinari sportivi;

h) segnala agli organi competenti le violazioni riscontrate e trasmette la relativa documentazione;

i) attiva forme di collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti.

i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport nonché alla federazione sportiva interessata.

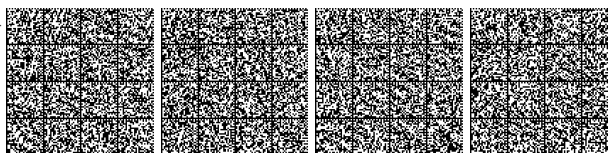
5. La Commissione presenta, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione al Parlamento, per la successiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, e al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport sui risultati dell'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento degli equilibri economico-finanziari delle società sportive professionistiche.

6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici, presso gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e presso le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi. Per

tutta la durata dell'incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore dello sport professionistico, né ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. *I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovraintende il segretario generale, che ne risponde al presidente. Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile. Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, può essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario Generale, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2026 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi



ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima; a esso si applica altresì il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se operanti a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000. In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione della medesima Commissione di ulteriori sei mesi, la stessa può avvalersi, fino a un numero di 10 unità per ciascuna Federazione, previa stipula di apposita convenzione e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento, compreso il personale che svolge funzioni ispettive, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e nella Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. *In sede di prima applicazione, le due unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se dipendenti delle federazioni di cui al comma 11, lettera a), del presente articolo, per la durata dell'incarico di cui al tredicesimo periodo gli interessati hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita o altro analogo istituto secondo l'ordinamento di appartenenza e senza oneri a carico del datore di lavoro. La durata degli incarichi di cui al quindicesimo periodo, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni. La Commissione può altresì avvalersi, previo accordo con le società concedenti, di dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto.*

8-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni caso, per il personale non già appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento può avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede ai relativi adempimenti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente. La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresì le modalità di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente articolo, in particolare prevedendo a carico delle società sportive l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni.

9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte

le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.

10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies*, del presente decreto. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. A decorrere dall'anno 2026, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante:

a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinati alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della determinazione annuale, tale quota è direttamente corrisposta alla Commissione dalla società Sport e salute S.p.A.;

b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche.

12. Le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma 11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo. La Commissione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

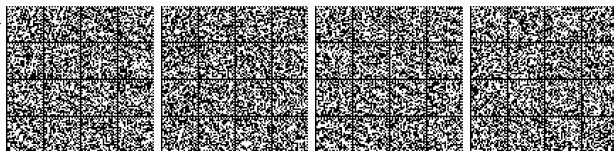
13. Alle minori entrate derivanti dal comma 11, lettera b), valutate in 590.000 euro per l'anno 2026 e 330.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 6.

Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e per lo sviluppo dei centri federali territoriali» e «della Federazione italiana giuoco calcio» sono soppresse;



b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «*nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio*» sono sostituite dalle seguenti: «*nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali*».

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 1° gennaio 2008, come modificato dalla presente legge:

«Art. 22 (*Mutualità generale*). — 1. L'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e delle attività giovanili.

2. La quota di cui al comma 1 è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità di cui al comma 1, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; *nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali*.

3. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente.

3-bis. Al fine di incentivare l'ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega di serie B, alla Lega Pro e alla Lega nazionale dilettanti che hanno beneficiato della mutualità è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 12 per cento dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, realizzati mediante l'impiego delle somme di cui al comma 1 entro il terzo periodo d'imposta successivo alla loro attribuzione. Il contributo è riconosciuto nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis". Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione dell'incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.»

Art. 7.

Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva

1. L'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

«270. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, il "Fondo Dote per la famiglia", con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271.».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 225 e 226 sono abrogati.

Riferimenti normativi:

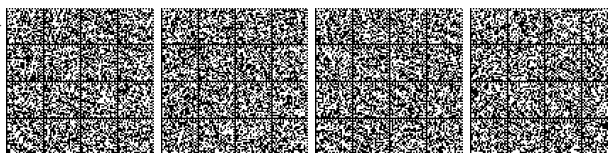
— Si riporta il testo del comma 270 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 2024, Suppl. Ordinario n. 43, come modificato dalla presente legge:

«270. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271».

— Si riporta il testo dei commi 225 e 226, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 31 dicembre 2025, Suppl. Ordinario n. 42:

«225. Al fine di sostenere le famiglie e promuovere la pratica sportiva tra i giovani, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2027, destinato a contribuire alle spese di iscrizione e frequenza, per i giovani di età inferiore a diciotto anni, presso associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

226. Con decreto dell'Autorità politica delegata per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri per dare attuazione alle misure di cui al comma 225 tenendo conto dell'indicatore ISEE dei destinatari, che deve essere inferiore a 20.000 euro.».



Art. 8.

Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno

1. Al fine di riordinare l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno e di assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive, ferma restando l'unitarietà soggettiva dell'ente e la natura giuridica di ente pubblico di natura associativa, il presente articolo disciplina gli elementi essenziali dell'organizzazione, delle competenze, della gestione e dei controlli dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, *previa intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, limitatamente alla parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'istituzione sportiva*, disciplina il funzionamento interno e i profili procedurali dell'ente in conformità alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

a) separazione delle funzioni, delle responsabilità, della gestione, della contabilità tra l'attività istituzionale, relativa all'istruzione, all'addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, e l'attività sportiva, relativa all'organizzazione, alla promozione e alla preparazione degli atleti;

b) previsione dell'Istituzione sportiva, quale organismo strumentale dell'Unione italiana tiro a segno per l'esercizio delle attività sportive, dotata di autonomia patrimoniale e gestionale, la cui gestione è conforme ai principi contabili generali adottati dall'Unione italiana tiro a segno di efficacia, efficienza ed economicità, della quale utilizza il medesimo sistema contabile, nel rispetto dell'equilibrio economico e dell'obbligo del pareggio finanziario, tenendo conto anche dei contributi destinati all'attività olimpica e di alto livello. Nell'esercizio delle attività sportive, l'Istituzione sportiva opera secondo le norme di diritto privato;

c) individuazione dei seguenti soggetti:

1) l'Unione italiana tiro a segno, quale ente pubblico di natura associativa;

2) l'Istituzione sportiva, di cui alla lettera b);

3) le sezioni di tiro a segno nazionale, riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno;

4) gli enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento *delle sole attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA), riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale*;

5) gli organismi sportivi affiliati, ammessi ai soli fini dell'ordinamento sportivo;

d) previsione del consiglio generale, quale organo di amministrazione dell'Unione italiana tiro a segno, che dura in carica quattro anni e, comunque, sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, composto da:

1) il presidente nazionale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità;

2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa e un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;

3) *un rappresentante delle sezioni di tiro a segno nazionale designato tra i legali rappresentanti delle sezioni medesime, con le procedure previste dallo statuto*;

4) due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'Unione italiana tiro a segno per le finalità addestrative designati dai medesimi enti o organismi, con le procedure previste dallo statuto;

e) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, che esercita le proprie funzioni anche nei confronti dell'Istituzione sportiva, nominato con decreto del Ministro della difesa e composto da tre revisori effettivi e due supplenti, dei quali:

1) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore *supplente designati* dal Ministero dell'economia e delle finanze;

2) un revisore effettivo e un revisore supplente designati dall'Autorità politica delegata in materia di sport;

3) un revisore effettivo designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;

f) previsione di un comitato tecnico di vigilanza sulle sezioni di tiro a segno nazionale, il cui presidente è designato dal consiglio generale, articolato in due sezioni con competenze per le attività di:

1) controllo sulla attività di verifica, da parte di soggetti autorizzati *dalla legge, di infrastrutture, impianti, campi di tiro e rilascio delle agibilità*; *la sezione di cui al presente numero è composta* da tre rappresentanti designati dal Ministro della difesa e tre rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale, tutti di comprovata esperienza professionale in balistica e nelle attività sportive dell'Unione italiana tiro a segno;

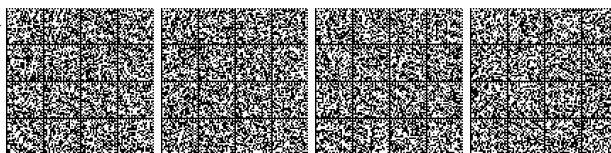
2) gestione amministrativa, contabile e *patrimoniale*; *la sezione di cui al presente numero è composta* da esperti iscritti nel Registro dei revisori legali, dei quali:

2.1) un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;

2.2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa;

2.3) due rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale;

g) previsione di un organo assembleare di livello nazionale composto dai rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito di ciascuna associazione sportiva dilettantistica e società sportiva dilettantistica affiliata e dai rappresentanti dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei corpi dello Stato che hanno sottoscritto ap-



posite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi dell'articolo 6, *comma 4, lettera b)*, della legge 31 marzo 2000, n. 78, *che ogni quadriennio olimpico elegge i membri del consiglio sportivo di cui alla lettera h) del presente comma* secondo quanto previsto dai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano;

h) previsione, nell'ambito dell'Istituzione sportiva di cui alla lettera *b)*, del consiglio sportivo, quale organo di indirizzo della politica sportiva, le cui ipotesi di decadenza sono disciplinate conformemente a quanto previsto dai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano, composto da:

1) un presidente, eletto dall'organo assembleare, che lo presiede e ha la rappresentanza sportiva dell'Unione italiana tiro a segno presso la federazione internazionale di riferimento, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico;

2) due rappresentanti degli atleti, assicurando la parità di genere;

3) un rappresentante dei tecnici;

4) sette rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate, assicurando *le pari opportunità*;

i) previsione che la decadenza, per qualsiasi causa, del presidente dell'Unione italiana tiro a segno e del consiglio generale non si estende al consiglio sportivo e viceversa;

l) *soppressa*

m) definizione delle modalità di svolgimento delle attività addestrative, del rilascio delle certificazioni previste dalla legge e delle competenze dell'Unione italiana tiro a segno in materia di costituzione, riconoscimento, organizzazione, distribuzione territoriale e funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e delle relative delegazioni territoriali;

n) attribuzione all'Unione italiana tiro a segno dei compiti di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti delle sezioni di tiro a segno nazionale, degli enti o organismi federati e degli organismi sportivi affiliati, ferma restando l'attività di indirizzo in materia sportiva, esercitata dal consiglio sportivo nei limiti delle risorse assegnate;

o) previsione di un fondo interno destinato alla costruzione e al mantenimento in efficienza dei poligoni, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, alimentato con risorse dell'Unione italiana tiro a segno;

p) definizione delle modalità di gestione e di utilizzo dei beni di proprietà dell'Unione italiana tiro a segno e dei beni demaniali in uso, in conformità a quanto previsto al comma 3;

q) disciplina della costituzione, dell'organizzazione, dei compiti e delle modalità di funzionamento delle strutture periferiche sportive, nonché degli organi di giustizia sportiva *e dei responsabili della protezione dei minori che svolgono attività sportiva*, secondo i principi generali stabiliti dall'Istituzione sportiva;

r) *definizione di categorie di iscritti, tesserati, affiliati, requisiti e modalità di iscrizione e affiliazione, norme comportamentali, riconoscimenti, infrazioni e sanzioni disciplinari, nonché modalità di riconoscimento delle sezioni di tiro a segno nazionale e degli enti o organismi federati, secondo i principi generali stabiliti dal consiglio generale e dall'Istituzione sportiva;*

s) *definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni di tiro a segno nazionale;*

t) *definizione delle modalità di adozione dei regolamenti interni attuativi.*

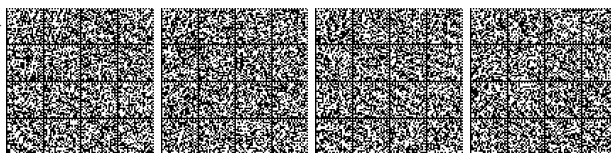
2. Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, promuovendo, dirigendo e coordinando le attività dell'Unione italiana tiro a segno. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata di quattro *anni*; *l'incarico è rinnovabile* per non più di due volte. I componenti degli altri organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera *d)*, durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. I beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno, che li destina alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge. *Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.*

4. L'Unione italiana tiro a segno, sulla base di direttive tecniche adottate previo parere obbligatorio e vincolante della competente sezione del comitato tecnico di vigilanza, provvede al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonché al rilascio delle agibilità, compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale. L'Unione italiana tiro a segno provvede all'ammmodernamento degli impianti e dei campi di tiro e ne assicura la gestione in forma centralizzata. Può altresì affidarne, nel rispetto della disciplina vigente e mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione o l'utilizzazione a enti o organismi terzi. L'Unione italiana tiro a segno provvede alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività d'istituto, nonché alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime.

5. *soppresso*

6. L'Unione italiana tiro a segno riconosce come soggetti federati gli enti o organismi volontariamente aderenti che intendono promuovere e favorire le attività addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa, nei termini stabiliti dallo statuto. Gli enti o organismi federati, *ai fini del solo esercizio delle attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del DIMA e di ogni altra certificazione per gli usi*



di legge riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, devono possedere requisiti di affidabilità organizzativa, idoneità tecnica, professionalità, continuità operativa e sicurezza, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinano il numero e la distribuzione territoriale delle sezioni e delle delegazioni, nonché i requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal secondo periodo. In ogni comune con popolazione inferiore a 500.000 abitanti può essere riconosciuta una sola sezione del tiro a segno nazionale, salva l'istituzione di delegazioni comunali dotate di propria autonomia gestionale in base allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.

7. Le sezioni di tiro a segno nazionale hanno natura giuridica di diritto privato, sono riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno e svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Sono iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. In particolare, le sezioni di tiro a segno nazionale:

a) provvedono all'addestramento di coloro che hanno l'obbligo per legge di iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale;

b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica dei tesserati, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive in regime di affiliazione;

c) svolgono attività promozionale e di divulgazione del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propeedeutiche all'uso delle armi.

8. Nelle sezioni di tiro a segno nazionale che partecipano anche all'attività sportiva dell'Unione italiana tiro a segno, il voto interno ai fini della rappresentanza assembleare sportiva è espresso dal presidente dell'organismo sportivo cui è affidata la gestione della sezione di tiro a segno nazionale, nonché dal rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici, eletti o individuati secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.

9. Possono affiliarsi, ai fini sportivi, all'Unione italiana tiro a segno, secondo le modalità stabilite dallo statuto, gli organismi sportivi che abbiano la disponibilità di un impianto o di un campo di tiro ovvero ne utilizzino uno in base a titolo legittimo, purché costituiti con atto costitutivo e statuto conformi allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, ai principi fondamentali del Comitato olimpico nazionale italiano e alle ulteriori disposizioni dell'ordinamento sportivo vigente. Gli organismi sportivi affiliati partecipano esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'Unione italiana tiro a segno e non possono in alcun caso svolgere le attività certificative riservate dalla legge alle sezioni di tiro a segno nazionale, compreso il rilascio del DIMA.

10. Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 110 del 1975.

11. Le entrate delle sezioni di tiro a segno nazionale sono costituite da:

a) il 75 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;

b) proventi dell'attività sportiva e ludico-amatoriale;

c) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonché donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto dell'Unione italiana tiro a segno;

d) corrispettivi per l'attività didattica, per i servizi resi, nonché per l'eventuale attività di promozione pubblicitaria;

e) ulteriori entrate riferibili alla gestione della sezione.

12. L'Unione italiana tiro a segno adotta un sistema contabile unitario, articolato in due ambiti gestionali distinti, rispettivamente riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva, con separata evidenza delle entrate, delle spese, dei costi, dei ricavi e dei risultati di gestione. L'Unione italiana tiro a segno redige distinti documenti contabili preventivi e consuntivi, riferiti rispettivamente all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Istituzione sportiva costituiscono specifiche sezioni da allegare ai corrispondenti documenti contabili dell'Unione italiana tiro a segno. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono così costituite:

a) per l'area istituzionale dell'ente, da:

1) la quota annua per l'iscrizione obbligatoria prevista dall'articolo 251, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

2) le quote federative;

3) i proventi dei corsi di formazione dei direttori di tiro e degli istruttori dell'Unione italiana tiro a segno;

4) i corrispettivi relativi alle verifiche tecniche e agli ulteriori servizi addestrativi e di vigilanza;

5) eventuali contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;

6) donazioni, liberalità, lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attività rese, entrate eventuali e diverse, nonché rendite patrimoniali;

7) il 25 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;

b) per l'Istituzione sportiva, da:

1) le quote di tesseramento e i contributi relativi all'attività sportiva;

2) i contributi della società Sport e salute S.p.A. nonché eventuali contributi del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico;

3) i proventi dei corsi di formazione sportiva.



13. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Unione italiana tiro a segno, la tenuta delle scritture e la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilità, ispirato ai principi civilistici, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

14. Al presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno è attribuita, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, un'indennità di carica determinata nel provvedimento di nomina. Ai componenti degli organi dell'ente non è attribuita l'indennità di carica e può essere attribuito un gettone di presenza nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno. Tutte le cariche degli organi dell'Istituzione sportiva sia centrali che periferiche sono a titolo gratuito.

15. I beni immobili destinati al funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attività addestrative e sportive restano nella disponibilità dell'Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilità e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni. I soggetti affidatari della gestione delle sezioni utilizzano tali beni esclusivamente per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza che ciò comporti acquisto di diritti dominicali o di disponibilità incompatibili con le attribuzioni dell'Unione italiana tiro a segno.

16. Gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.

17. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e), è finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.»;

b) all'articolo 250:

1) al comma 2, le parole: «è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «è affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilità al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale»;

2) al comma 3, le parole: «sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utiliz-

zazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilità e addestramento al tiro»;

c) all'articolo 251:

1) al comma 2, dopo le parole: «presso le Forze armate dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e i Corpi armati dello Stato»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono tre giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi.»;

3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 25.».

18. All'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella legislazione vigente»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I requisiti di capacità tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti, fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA è riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorché federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno.».

c) soppressa

d) soppressa

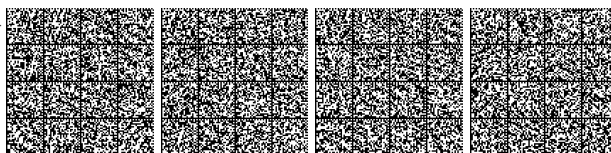
e) soppressa

19. All'articolo 73, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, le parole: «Il Capo della Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia».

20. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, le parole: «Ai soli fini della difesa personale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai soli fini della difesa personale».

21. Il Commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno, di cui al decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2026, è prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale e provvede:

a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'adeguamento dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno per la successiva approvazione ai sensi del comma 1;



b) entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità.

22. Entro trenta giorni dalla data di adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, le sezioni di tiro a segno nazionale adeguano, *qualora necessario*, la propria organizzazione amministrativa e contabile alle disposizioni del presente articolo, dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno e del regolamento di amministrazione e contabilità.

23. Il presidente nazionale, una volta nominato, provvede alle attività relative alla costituzione, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2026, degli organi collegiali ai sensi del nuovo statuto.

24. Fino al completamento degli adempimenti previsti dai commi 21 e 22, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.

25. *Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), sono indette successivamente alla data di approvazione dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 21, lettera a), nonché al completamento degli adempimenti di cui al comma 24, secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo e nel rispetto dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. Le procedure elettorali eventualmente indette o espletate prima della data di approvazione dello statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva. Entro trenta giorni dal completamento degli adempimenti di cui al comma 24, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature.*

26. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 1999:

«Art. 13 (*Revisione statutaria*). — 1. Le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici cui si applica il presente decreto promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti. La revisione adegua gli statuti stessi alle seguenti norme generali, regolatrici della materia:

a) - n) (*Omissis*);

o) facoltà dell'ente di adottare regolamenti di contabilità ispirati a principi civilistici e recanti, ove necessario, deroghe, anche in materia contrattuale, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni; i predetti regolamenti sono soggetti all'approvazione dell'autorità di vigilanza, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

p) - q) (*Omissis*).».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001, Suppl. Ordinario n. 112.

— Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia.», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 4 aprile 2000, n. 79:

«Art. 6 (*Disposizioni per l'Amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate*). — *Omissis*.

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 21 aprile 1975, come modificato dalla presente legge:

«Art. 31 (*Vigilanza sulle attività di tiro a segno*). — 1. Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale contenute nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e nella legislazione vigente, i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.

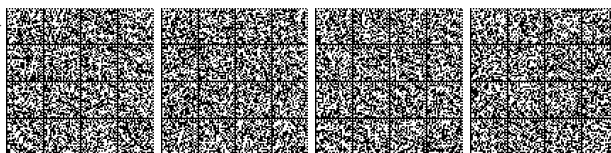
I requisiti di capacità tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti, fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA è riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorché federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno. I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente aggiornati:

a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;

b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;

c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi degli utilizzatori;

d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.



Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame. I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.

La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'articolo 76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all'autorità provinciale di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli 42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con l'ammenda con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000) a euro 1.032 (lire 2.000.000).

L'Ispettore UITS è formato a livello centrale dall'Unione italiana tiro a segno ed è nominato dal soggetto affidatario della gestione della sezione di tiro a segno nazionale tra gli iscritti in apposito elenco tenuto dall'Unione italiana tiro a segno, secondo i criteri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti attuativi. L'Ispettore UITS deve essere in possesso di adeguata formazione tecnico-amministrativa in materia di sicurezza, uso delle armi, tenuta dei registri, tracciabilità delle attività e adempimenti di pubblica sicurezza ed è soggetto a periodico aggiornamento. Restano ferme le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e le competenze previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza pubblica, armi e munizioni.»

— Si riporta il testo degli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 2010, Suppl. Ordinario n. 131:

«Art. 60 (*Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno*). —

1. Sono organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno:

- a) l'assemblea nazionale;
- b) il presidente nazionale;
- c) il consiglio direttivo;
- d) il consiglio di presidenza;
- e) il collegio dei revisori dei conti.

2. L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. È composta dai rappresentanti delle sezioni di tiro a segno nazionale, con diritto di voto, nonché da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 62, senza diritto di voto.

3. Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, è nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento è responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del Comitato olimpico nazionale italiano e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 62. È coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.

4. Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto. È composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di un atleta.

5. Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalità stabilite nello statuto di cui all'articolo 62, è convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessità o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessità o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo.

6. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo, uno effettivo e uno supplente dall'assemblea nazionale

dell'Unione italiana tiro a segno e uno dal Comitato olimpico nazionale italiano. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.

7. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresì se subentrati nel corso del quadriennio.»

«Art. 61 (*Sezioni del tiro a segno nazionale*). — 1. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice, dalla presente sezione, dallo statuto, nonché, anche sulla base di direttive degli organi centrali, attività agonistiche o amatoriali in regime di affiliazione. In particolare:

a) provvedono all'addestramento di quanti sono obbligati per legge a iscriversi a una sezione tiro a segno nazionale;

b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica degli iscritti, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive;

c) svolgono attività promozionale e di divulgazione dello sport del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propedeutiche all'uso delle armi.

2. Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attività di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonché sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilità, nonché compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attività svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

3. In ogni comune può essere costituita una sola sezione tiro a segno nazionale. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'Unione italiana tiro a segno, una o più delegazioni per sezione tiro a segno nazionale, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attività istituzionali e sportive delegate dalla sezione tiro a segno nazionale di appartenenza.

4. Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni tiro a segno nazionale alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino dell'ente ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano a essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalità vigenti alla medesima data. Le sezioni tiro a segno nazionale possono provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati.

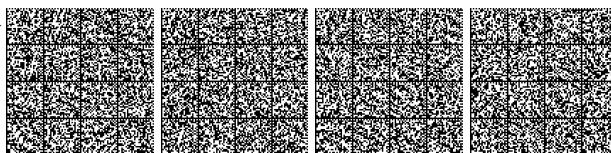
5. Le sezioni tiro a segno nazionale svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:

- a) quote annuali dei propri iscritti;
- b) proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno previsti per coloro che vi sono obbligati per legge;
- c) proventi dell'attività sportiva e ludica;
- d) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonché donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto della sezione tiro a segno nazionale;
- e) corrispettivi per l'attività didattica, promozione pubblicitaria eventualmente svolta.»

«Art. 62 (*Statuto dell'Unione italiana tiro a segno*). — 1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché nella presente sezione. Lo statuto è deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso è ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Lo statuto, tra l'altro, definisce, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

a) i compiti e il funzionamento degli organi di cui all'articolo 60;



b) le modalità di svolgimento delle attività di istituto dell'Unione italiana tiro a segno e le sue competenze in materia di costituzione, scioglimento, organizzazione, distribuzione territoriale e di funzionamento delle sezioni tiro a segno nazionale;

c) i compiti di direzione, coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno nei confronti delle sezioni e dei gruppi sportivi, anche ai fini dell'affiliazione al Comitato olimpico nazionale italiano e della preparazione dei tiratori per l'attività sportiva nazionale e internazionale, con particolare riguardo ai tiratori minorenni;

d) i compiti in capo all'Unione italiana tiro a segno di rappresentanza presso gli enti e le amministrazioni vigilanti, anche per conto delle sezioni tiro a segno nazionale, nonché di promozione, propaganda, disciplina e svolgimento dello sport del tiro a segno e delle attività ludiche propedeutiche presso l'organizzazione periferica;

e) la regolamentazione delle operazioni di tiro e dei relativi incarichi o funzioni, nonché dell'impiego degli impianti per le armi o gli strumenti ad aria compressa e dei poligoni per armi da fuoco. L'uso degli impianti per armi e strumenti ad aria compressa e per le armi di prima categoria è regolato dall'Unione italiana tiro a segno. L'uso degli impianti per le armi di categoria superiore alla prima è regolato dall'Unione italiana tiro a segno, d'intesa con il Ministero della difesa;

f) l'eventuale costituzione di un fondo speciale per fini di costruzione e mantenimento in efficienza dei poligoni e impianti per il tiro, alimentato con i proventi da attività svolte ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, secondo importi stabiliti dal consiglio direttivo dell'Unione italiana tiro a segno in misura comunque non superiore a una percentuale di ciascuna quota introitata, deliberata dall'assemblea nazionale;

g) le modalità e le misure del versamento delle entrate alla gestione nazionale, nonché dell'erogazione delle spese, per il funzionamento dell'organizzazione centrale e per esigenze di quella periferica;

h) le modalità di gestione e di pertinente utilizzo dei beni di proprietà dell'Unione italiana tiro a segno e dell'organizzazione periferica, nonché dei beni demaniali in uso;

i) la costituzione, l'organizzazione, i compiti e le modalità di funzionamento delle strutture periferiche, nonché degli organi di giustizia sportiva;

l) le modalità di adozione e i contenuti dello statuto delle sezioni tiro a segno nazionale, di cui all'articolo 61, comma 2;

m) le categorie degli iscritti e dei tesserati, i requisiti e le modalità di iscrizione, le norme comportamentali, i riconoscimenti, le infrazioni e le sanzioni disciplinari;

n) la definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni tiro a segno nazionale;

o) le modalità di adozione di regolamenti interni attuativi».

«Art. 63 (*Entrate dell'Unione italiana tiro a segno*). — 1. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono costituite da:

a) importi non superiori al venticinque per cento della quota di iscrizione alle sezioni a qualunque titolo, della quota di tesseramento all'Unione italiana tiro a segno presso le sezioni tiro a segno nazionale e i gruppi sportivi, della quota di affiliazione annuale;

b) contributi e finanziamenti erogati dal Comitato olimpico nazionale italiano per le attività sportive e agonistiche;

c) donazioni, liberalità e lasciti, previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo;

d) eventuali contributi pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;

e) corrispettivi per eventuali attività rese;

f) entrate eventuali e diverse;

g) rendite patrimoniali».

«Art. 64 (*Amministrazione e contabilità*). — 1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'Unione italiana tiro a segno».

— Si riporta il testo degli articoli 20, 250, 251, 545 e 547 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 8 maggio 2010, Suppl. Ordinario n. 84, come modificato dalla presente legge:

«Art. 20 (*Enti vigilati*). — 1. Sono posti sotto la vigilanza del Ministero della difesa:

a) l'Agenzia industrie difesa;

b) la Difesa servizi spa;

c) l'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia;

d) l'Opera nazionale per i figli degli aviatori;

e) l'Unione italiana tiro a segno;

f) la Lega navale italiana;

g) l'Associazione italiana della Croce rossa, per le componenti ausiliarie delle Forze armate;

h) la Cassa di previdenza delle Forze armate.

2. L'organizzazione, i compiti e le funzioni dell'Agenzia industrie difesa e della Difesa servizi spa sono rispettivamente disciplinati nell'articolo 48 e nell'articolo 535.

3. Nel regolamento sono disciplinati gli enti di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h), del comma 1; la disciplina relativa alle componenti ausiliarie delle Forze armate dell'Associazione italiana della Croce rossa è contenuta negli articoli 196, 197 e da 1626 a 1760.

3-bis. *La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e), è finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente».*

«Art. 250 (*Campi e impianti di tiro a segno*). — 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.

2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 è affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilità al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale.

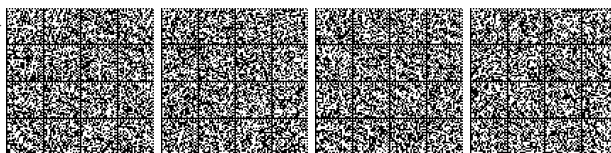
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilità e addestramento al tiro».

«Art. 251 (*Uso speciale e obbligatorio dei campi di tiro a segno - Quota di iscrizione*). — 1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati sono obbligati a iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale e devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.

2. L'iscrizione e la frequenza a una sezione di tiro a segno nazionale sono obbligatorie, ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, per coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato e i Corpi armati dello Stato.

2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono tre giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi.

3. La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 25. Con decreto dirigenziale della competente struttura del Ministero della difesa, di concerto con i Ministeri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, si provvede ad adeguare annualmente detta quota, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita quale risulta ai fini delle rilevazioni ISTAT per i conti economici nazionali pubblicati a marzo di ogni anno nella relazione sulla situazione economica del Paese. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilevazione».



— Si riporta il testo dell'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza", come modificato dalla presente legge:

«Art. 73. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia, i Prefetti, i vice-prefetti, gli ispettori provinciali amministrativi, gli Ufficiali di pubblica sicurezza, i Pretori e i magistrati addetti al pubblico Ministero o all'ufficio di istruzione, sono autorizzati a portare senza licenza le armi di cui all'art. 42 della legge.*

Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, numero 690, portano, senza licenza, le armi di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.

Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, numero 690, o di disposizioni speciali, possono portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno, sempre quando non ostino disposizioni di legge.

La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita soltanto ai fini della difesa personale.»

— Si riporta il testo dell'articolo 7 della citata legge 21 febbraio 1990, n. 36, come modificato dalla presente legge:

«Art. 7. 1. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.*

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonché di concessione gratuita della licenza.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio.»

Art. 8 - bis

Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa

1. *Al fine di assicurare l'unitarietà dell'indirizzo strategico, il coordinamento delle attività sportive di interesse della Difesa, il potenziamento dello sport militare e l'unicità della rappresentanza militare nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, dopo l'articolo 30 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:*

«Art. 30-bis (*Organizzazione sportiva della Difesa*). — 1. *Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito il Gruppo sportivo della Difesa, che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:*

a) *definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della program-*

mazione delle attività sportive della Difesa nonché le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle già consolidate e favorendone la più ampia diffusione;

b) *assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la società Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attività sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;*

c) *coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;*

d) *definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attività sportive della Difesa;*

e) *coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attività del Consiglio internazionale dello sport militare;*

f) *promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalità nonché attività sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;*

g) *coordina le attività di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport.*

2. *Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalità di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa nonché i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa».*

2. *I centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurano l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza e operano, con riferimento alle attività sportive, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che svolge la sua attività con personale in servizio.*

3. *Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Riferimenti normativi:

— Per il riferimento al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 8.

Art. 8 - ter

Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa

1. *Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, di promuovere i valori dello sport, di agevolare l'inclusione sociale e l'aggregazione delle comunità locali, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da una limitata disponibilità*



di impianti sportivi, nonché di valorizzare le infrastrutture sportive dell'Amministrazione della difesa nel rispetto delle esigenze istituzionali, nel capo VI del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 547 è aggiunto il seguente:

«Art. 547-bis (Attività sportiva dilettantistica). — 1. Le Forze armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature e di avvalersi del supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice.

2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Riferimenti normativi:

— Per il riferimento al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 8.

Art. 9.

Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari

1. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è rifinanziato in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96:

«Art. 13 (Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari). — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport è istituito un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo sport per studenti universitari», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 5 milioni di euro per l'anno 2026. Le borse di studio di cui al primo periodo possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il soggiorno presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i requisiti, i criteri e le modalità di erogazione delle borse di studio.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del

Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies* del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è attribuita la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto.».

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI EVENTI ECCEZIONALI

Art. 10.

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali è richiesto il concorso del Servizio nazionale della protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento degli eventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.

2. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma per il 4 luglio 2026, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento dell'evento, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento del medesimo evento, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del predetto evento.

3. Al fine di garantire la massima efficienza, efficacia e tempestività nonché la gestione unitaria delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri opera in raccordo con i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci interessati garantendo il costante coordinamento



anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, e può individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società in house o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati. Ai fini della funzionale organizzazione e del regolare svolgimento degli eventi di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile opera anche in raccordo con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140.

4. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, mediante atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 3 del presente articolo, sono fatte salve le attribuzioni dei prefetti interessati con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine, sicurezza pubblica e soccorso pubblico.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo di euro 2.500.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Alla legge 31 agosto 2022, n. 140, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti alle iniziative di celebrazione). — 1. Al fine di assicurare una gestione più efficace delle attività di presidio del territorio e di prevenzione, la tutela del decoro urbano e l'azione amministrativa per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi straordinari dei partecipanti alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il Comune di Assisi è autorizzato ad assumere, nel limite di 365.000 euro per l'anno 2026, fino ad un massimo di diciassette unità di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, da inquadrare nella Area degli istruttori, anche mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, in deroga all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-leg-

ge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 365.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 31 agosto 2022, n. 140, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili.», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1999, Suppl. Ordinario n. 57:

Art. 2 (Istituzione e finanziamento del Comitato nazionale). — 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, di seguito denominato «Comitato nazionale», a cui è attribuito un contributo di 4.510.000 euro per gli anni dal 2022 al 2028.

2. Il contributo di cui al comma 1 è autorizzato nella misura di 200.000 euro per l'anno 2022, 500.000 euro per l'anno 2023, 500.000 euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 2 milioni di euro per l'anno 2026, 300.000 euro per l'anno 2027 e 10.000 euro per l'anno 2028.

3.

4. Al Comitato nazionale possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo.».

— Si riporta il testo degli articoli 24, comma 1, e 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile.», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2018, n. 17:

«Art. 24 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013). — 1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

Omissis.».

«Art. 25 (Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009). — 1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;



b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

f) all'attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie individuate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la regione interessata, e secondo i criteri individuati con la delibera di cui all'articolo 28.

3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale.

Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i conseguenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime (...). Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio (...), anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.»

— Per il riferimento al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si vedano i riferimenti normativi all'articolo 1.

— Per il testo del comma 200, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si vedano i riferimenti normativi all'articolo 4.

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Art. 11.

Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica

1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.

2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.

3. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identità elettronica, il documento provvisorio è restituito al Comune.

4. Il documento d'identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi



dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.

5. Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identità elettronica con le modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2016, la società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.

6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7-*vicies* quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

7. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e *finanziarie disponibili* a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001, Suppl. Ordinario n. 30:

«Art. 35 ((L-R) Documenti di identità e di riconoscimento). —

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.»

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 26 luglio 1966:

«Art. 1. 1. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di seguito denominato anche Istituto, è trasformato in società per azioni entro il 31 dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti economici e patrimoniali e approvazione di un piano triennale d'impresa da parte del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, comprensivo del piano riguardante la gestione del patrimonio immobiliare. Le azioni della società derivante dalla trasformazione dell'Istituto sono attribuite al Tesoro dello Stato.

2. Sino alla trasformazione in società per azioni, l'Istituto conserva la personalità giuridica di ente pubblico economico, è sottoposto alla vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è disciplinato dalla presente legge.»

«Art. 2. Omissis»

10-*bis*. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori i prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, aventi almeno uno dei seguenti requisiti:

a) sono destinati ad attestare il rilascio, da parte dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, di autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, ovvero ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'ideale protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.

Omissis.»

— Si riporta il testo dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931, Suppl. Ordinario n. 146:

«Art. 3 (Art. 159 T. U. 1926). — Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d'identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.

La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di età inferiore a tre anni, la validità della carta d'identità è di tre anni; per i minori di età compresa fra tre e diciotto anni, la validità è di cinque anni. Le carte di identità di cui all'articolo 7-*vicies* ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali i minori di età inferiore a dodici anni.

La carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare i propri organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema informativo trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali, salvo che sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto. Sulla carta d'identità che non è titolo valido per l'espatrio è apposta l'annotazione: «Documento non valido ai fini dell'espatrio»

La carta di identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Tale dichiarazione è convalidata dalla questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 sulla carta d'identità deve essere indicata la data di scadenza.»

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649, recante «Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 16 dicembre 1974.

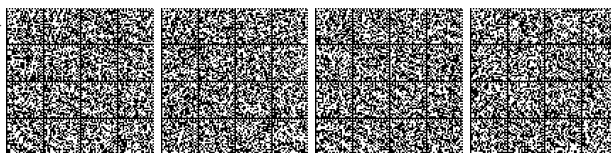
— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 26 giugno 1940, Suppl. Ordinario n. 149.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

26A04071



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, n. 12 provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 1061/2026 del 31 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LIDOCAINA e ADRENALINA AGUETTANT;

2) DET PRES 1062/2026 del 31 luglio 2026 avente ad oggetto «Modifica del regime di fornitura dei medicinali a base di midazolam oromucosale»;

3) DET PRES 1064/2026 del 31 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NINTEDANIB AUROBINDO;

4) DET PRES 1067/2026 del 31 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TELFAST;

5) DET PRES 1068/2026 del 31 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale YAMUNA;

6) DET PRES 1063/2026 del 31 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ACLASTA;

7) DET PRES 1066/2026 del 31 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AUGMENTIN;

8) DET PRES 1069/2026 del 31 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BRUFEN;

9) DET PRES 1070/2026 del 31 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione in fascia C di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale BUSULFAN FRESSENIUS KABI;

10) DET PRES 1071/2026 del 31 luglio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali» del medicinale COLUMVI;

11) DET PRES 1072/2026 del 31 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ELLEPALMIRON;

12) DET PRES 1073/2026 del 31 luglio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale EVEROLIMUS TAM;

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A04070

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Approvazione del «Piano della compensazione dei sedimenti» di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 1187/2026 del Capo Dipartimento della protezione civile «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle Province di Catanzaro e di Cosenza».

Con decreto del Segretario generale n. 618 del 13 luglio 2026 è stato approvato il «Piano della compensazione dei sedimenti» di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 1187/2026 del Capo del Dipartimento della protezione civile, che si configura (anche) quale stralcio territoriale del Piano della compensazione dei sedimenti per la Regione Calabria (OC-DPC nn. 1180/2026 e 1181/2026 approvato con D.S. n. 471 del 22 maggio 2026) con conferma della coerenza delle valutazioni già formulate, rafforzandone l'impianto metodologico e tecnico-operativo.

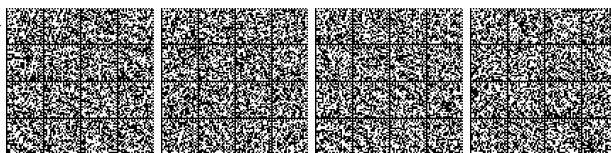
Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale (www.distrettoappennino-meridionale.it), nella sezione Amministrazione Trasparente/ Atti dal 03/06/2024/ Provvedimenti/ Provvedimenti organi indirizzo-politico.

26A03865

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-182) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 8 0 7 *

€ 1,00

